

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

169^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 15 APRILE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Seguito della discussione:
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	(255) <i>DI ORIO ed altri. – Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore</i>
SUI LAVORI DEL SENATO		(931) <i>Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo</i>
PRESIDENTE	3	(980) <i>PERA ed altri. – Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori</i>
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	5	(1022) <i>BERGONZI. – Riordino della docenza universitaria</i>
DISEGNI DI LEGGE		(1037) <i>MILIO. – Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università</i>
Discussione e rinvio in Commissione:		
(143) <i>SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale:</i>		
CALLEGARO (CDU), relatore	6	(1066) <i>MARTELLI. – Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari</i>
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	7	(1174) <i>CAMPUS ed altri. – Norme in materia di concorsi universitari</i>
CIRAMI (CCD)	9	(1607) <i>MANIS ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo</i>
PETTINATO (Verdi-L'Ulivo)	9	
CENTARO (Forza Italia)	10	
* PELLICINI (AN)	10	
FOLLIERI (PPI)	13	
BERTONI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	15	

<p><i>della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori:</i></p> <p>PRESIDENTE Pag. 17 e <i>passim</i> GUBERT (CDU) 20 e <i>passim</i> MONTICONE (PPI), relatore 21 e <i>passim</i> GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 21 e <i>passim</i> * LORENZI (Lega Nord-Per la Padania indip.) 22 e <i>passim</i> ROTELLI (Forza Italia) 24, 36 PERA (Forza Italia) 26 e <i>passim</i> CAMPUS (AN) 31, 34, 37 MASULLO (Sin. Dem.-L'Ulivo) 40 ANDREOTTI (PPI) 41</p> <p>SENATO</p> <p>Composizione 43</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607:</p> <p>PRESIDENTE 50 e <i>passim</i> CAMPUS (AN) 47 e <i>passim</i> GUBERT (CDU) 48 e <i>passim</i> PERA (Forza Italia) 50 e <i>passim</i> * LORENZI (Lega Nord-Per la Padania indip.) 51, 61 ROTELLI (Forza Italia) 53, 58, 62 PIANETTA (Forza Italia) 54 MONTICONE (PPI), relatore 54 e <i>passim</i> GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 54 e <i>passim</i> FERRANTE (Sin. Dem.-L'Ulivo) 55, 57, 59 * AMORENA (Lega Nord-Per la Padania indip.) 58 * BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.) 58, 59</p>	<p>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997 Pag. 69</p> <p>ALLEGATO</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI</p> <p>Trasmissione di documenti 71</p> <p>PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE</p> <p>Trasmissione di decreti di archiviazione 71</p> <p>DISEGNI DI LEGGE</p> <p>Annunzio di presentazione 71 Assegnazione 72 Nuova assegnazione 72</p> <p>CORTE DEI CONTI</p> <p>Trasmissione di documentazione 72</p> <p>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</p> <p>Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni 73 Annunzio 73, 74, 78 Interrogazioni da svolgere in Commissione 125</p>
--	---

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Asciutti, Betttoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, Corrao, De Martino Francesco, Debenedetti, Diana Lino, Fanfani, Giorgianni, Larizza, Lauria Michele, Leone, Loreto, Manconi, Meloni, Rocchi, Taviani, Valiani, Veraldi, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bortolotto, Erroi, Gawronski e Visentin, a Seoul, per la 97^a Conferenza interparlamentare; Bratina, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Coviello, a Vienna, per il convengo organizzato dall'Istituto di studi filosofici.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità alcune modifiche al calendario dei lavori della settimana corrente, nonchè il calendario dei lavori fino al 9 maggio 1997.

Nel corso di questa settimana, dopo il decreto-legge sull'Albania, si proseguirà nell'esame del disegno di legge sui concorsi universitari, di quello sui trapianti, della Biennale e, ove possibile, del provvedimento sull'Ente tabacchi. Venerdì 18 aprile, alle ore 9, saranno discusse interrogazioni sull'incendio di Torino e, più in generale, sulla questione degli strumenti di tutela dei beni culturali.

La prossima settimana i lavori del Senato saranno sospesi, e riprenderanno martedì 29 aprile e mercoledì 30 aprile, con lo svolgimento delle mozioni sul Tibet e con il seguito degli argomenti non trattati nei prossimi giorni.

Martedì 6 maggio, mercoledì 7 e giovedì 8 saranno discussi i decreti-legge sull'occupazione, sulle disposizioni tributarie urgenti e, ove necessario, sulle vaccinazioni obbligatorie. I termini per la presentazione di emendamenti ai provvedimenti suddetti sono stati fissati dai Capigruppo e verranno riportati nel Resoconto della seduta odierna.

I Capigruppo hanno poi definito un primo orientamento in relazione all'esame dei provvedimenti sulle telecomunicazioni, che dovrebbe iniziare nella giornata di martedì 13 maggio. In una successiva Conferenza saranno fissati i concreti tempi di esame dei provvedimenti, anche in relazione all'andamento dei lavori della Commissione competente.

I Capigruppo avevano altresì stabilito che, ove la Commissione affari costituzionali non avesse concluso in tempo utile l'esame del decreto-legge sull'Albania, l'Aula sarebbe passata nella seduta odierna al seguito dell'esame del disegno di legge sui concorsi universitari. Poichè tale ipotesi si è verificata, subito dopo la conclusione del primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea proseguì con la discussione dei disegni di legge sull'università.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 aprile al 9 maggio 1997.

Martedì 29 aprile	(antimeridiana) (h. 10-13)	<ul style="list-style-type: none"> – Mozioni nn. 19 e 83 sul Tibet – Eventuale seguito del disegno di legge n. 931 e connessi – Concorsi universitari – Disegno di legge n. 55 e connessi – Manifestazione di volontà per i trapianti – Eventuale seguito del disegno di legge n. 1276 e connessi – Biennale di Venezia – Disegno di legge n. 1822 - Ente tabacchi
» 29 »	(pomeridiana) (h. 17-20)	
Mercoledì 30 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
Martedì 6 maggio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> – Disegno di legge n. 2280 – Decreto-legge n. 67 sull'occupazione (<i>Presentato al Senato – scade il 25 maggio 1997</i>) – Autorizzazioni a procedere in giudizio – Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 50 recante disposizioni tributarie urgenti (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 10 maggio 1997</i>) – Disegno di legge n. 2310 – Decreto-legge n. 92 sulle vaccinazioni obbligatorie (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 7 maggio 1997</i>) – Eventuale seguito degli argomenti non conclusi
Mercoledì 7 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
» 7 »	(pomeridiana) (h. 17-20)	
Giovedì 8 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	<ul style="list-style-type: none"> – Interpellanze ed interrogazioni
Venerdì 9 maggio	(antimeridiana) (h. 10-13)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2280 dovranno essere presentati entro le ore 18 di mercoledì 30 aprile; i subemendamenti entro le ore 12 di martedì 6 maggio.

Gli emendamenti al decreto-legge sulle disposizioni tributarie urgenti dovranno essere presentati entro i termini che la Presidenza comunicherà ai Gruppi, in relazione ai tempi di conclusione dell'esame in commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1822 dovranno essere presentati entro le ore 18 di venerdì 18 aprile; i subemendamenti entro le ore 12 di martedì 29 aprile.

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno esaminate nella seduta di mercoledì 7 maggio, alle ore 12.

Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

(143) SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 241 del codice penale» di iniziativa dei senatori Speroni, Tabladini, Peruzzotti, Manara, Manfroi, Rossi, Antolini, Tirelli, Wilde, Gnutti, Provera, Brignone, Castelli, Moro, Vissentini, Lago, Gasperini, Ceccato, Bianco, Amorena, Serena, Colla, Lorenzi, Jaccchia, Avogadro e Preioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Callegaro, per riferire sulle conclusioni della Commissione.

CALLEGARO, *relatore*. Signor Presidente, è stato presentato il disegno di legge n. 143 che intende modificare l'articolo 241 del codice penale. Detto articolo recita: «Chiunque commette un fatto diretto a sotoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo». Il secondo comma dell'articolo 241 recita: «Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccare dalla madrepatria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità».

In sostanza, con il nuovo disegno di legge si propone di modificare il secondo comma dell'articolo 241 specificando meglio quali sono i fatti che potrebbero costituire reato e si dice che devono essere fatti commessi mediante violenza o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni di cui all'articolo 270-bis e alla legge 25 gennaio 1982 n. 17.

La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nella interpretazione del primo e del secondo comma di questo articolo sostenendo, in sostanza, la necessità che si tratti di fatti (quindi non semplicemente di manifestazione di idee), di una condotta caratterizzata dall'attacco contro il bene rappresentato dall'unità dello Stato; di una complessità della condotta, cioè dell'esistenza di una sorta di progetto; di una pluralità di fatti posti in esecuzione, ma soprattutto che questa azione sia idonea a raggiungere l'oggetto protetto dalla norma.

Tuttavia, al di là di questo, in Commissione sono sorte delle perplessità nel senso che, dal momento che si sta rivedendo in sede legislativa l'articolo 241 del codice penale, sarebbe opportuno tipicizzare meglio la norma, parlare cioè della idoneità di questi atti, e specificare che cosa si intenda per idoneità. Indubbiamente quindi anche se vi sono delle interpretazioni, sia pure univoche, dottrinarie e giurisprudenziali, sicuramente bisognerebbe tipicizzare meglio la norma.

Altra grossa perplessità è data dalla pena prevista, cioè l'ergastolo. Qui appare *ictu oculi* evidente la sproporzione della pena rispetto al fatto commesso. Si tratta di norma – ricordiamo – anteriore alla seconda guerra mondiale, quindi statuita in situazioni diverse dalle attuali.

La Commissione mi ha dato mandato per chiedere che questo disegno di legge venga rinviato alla Commissione stessa, proprio per meglio valutare questa necessità di tipicizzazione della norma e di modifica della pena prevista. Pertanto, chiedo che l'Assemblea rinvii in Commissione il disegno di legge, affinchè venga effettuato un più approfondito esame. Tra l'altro, non abbiamo avuto neppure il tempo di presentare degli emendamenti e quindi mi pare che sia opportuno ritornare in Commissione.

PRESIDENTE. Invito un rappresentante per Gruppo ad esprimersi sulla proposta avanzata dal relatore.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, dopo una lunga attesa, finalmente è approdato in Aula il disegno di legge in esame, che – come è stato già messo in evidenza nella relazione – si propone di modificare l'articolo 241 del codice penale, decisamente in contrasto con i principi informatori del Consiglio d'Europa, di cui pure l'Italia fa parte. Tale articolo punisce, con una pena che – come ha già rilevato il relatore – è sproporzionata, attività di qualunque tipo dirette a dissolvere l'unità nazionale. Ebbene, l'unità nazionale, come è già stato autorevolmente affermato, non è più un dogma. Una delle persone che ha fatto questa affermazione è il vescovo di Como, monsignor Maggiolini, il quale, se non altro per la funzione che riveste, di dogmi se ne intende.

Ovviamente, ognuno è libero di avere su tale questione le proprie idee: può considerare l'unità nazionale come una cosa opportuna, come una cosa bella o da difendere; qualcun altro, come il movimento a cui appartengo, l'ha messa chiaramente in discussione. Ci preme sottolineare che, in base al principio di autodeterminazione dei popoli, deve essere appunto il popolo a decidere del suo futuro e a stabilire se avvenimenti occorsi più di un secolo fa debbano ancora oggi determinare un certo assetto istituzionale. Osta a qualunque attività diretta in questo senso l'articolo 241 del codice penale, su cui la giurisprudenza è scarsa, mentre la dottrina è abbastanza significativa;

ma sappiamo bene che nelle aule dei tribunali, piuttosto che la dottrina, pesano la giurisprudenza e la convinzione dei magistrati.

Una modifica in senso democratico dell'articolo 241 porrebbe l'Italia allo stesso livello dei paesi occidentali a democrazia avanzata. Ricordo, come è scritto anche nella relazione, che nel Quebec si è svolto recentemente – ne sono stato testimone diretto – un *referendum* per l'indipendenza di quella parte del territorio dallo Stato canadese. Tale *referendum* ha avuto esito negativo per i proponenti, ma si è svolto in assoluta democraticità e senza che nessuno si sognasse di promuovere procedimenti penali nei confronti dei proponenti dell'iniziativa che appunto ha potuto svolgersi regolarmente.

Anche in altri Stati, magari di democrazia più recente o addirittura di democrazia incerta rispetto al Canada, come l'Unione Sovietica, si sono potuti svolgere *referendum* per l'indipendenza di parte dei territori. Anche in una di queste occasioni, come osservatore internazionale incaricato dal Parlamento europeo, ho testimoniato la regolarità dello svolgimento del *referendum* per l'indipendenza della Lettonia che, a differenza di quello svolto in Quebec, ha avuto un esito positivo, tanto è vero che oggi la Lettonia è uno dei 43 Stati sovrani e indipendenti dell'Europa, e, soprattutto, è uno dei 19 nuovi Stati indipendenti dal 1917 ad oggi. Cito queste cifre per sottolineare come secessione ed indipendenza non siano un fatto ristretto, episodico ed isolato, ma piuttosto caratterizzano la storia dei popoli, ed in particolare quella dei popoli europei.

Il relatore, a nome della Commissione, ha chiesto un riesame del provvedimento in Commissione. Sappiamo che molto spesso il rinvio in Commissione è una formula elegante per evitare la bocciatura di un provvedimento in Aula o comunque che un ramo del Parlamento si pronunci chiaramente su un provvedimento. Molto spesso il rinvio è dimostrazione di non assunzione di responsabilità. Lo abbiamo visto ad esempio per quanto concerne la mozione sul Tibet, che certo verrà discussa prossimamente. Sta di fatto che proprio in questi giorni a Ginevra si discute di questo problema, da cui il Governo italiano si è pilatescamente defilato, per cui l'impegno contenuto nella mozione, anche se poi verrà approvata, non potrà avere quell'efficacia che avrebbe avuto se essa fosse stata tempestivamente deliberata.

Tornando al nostro disegno di legge, ho rilevato – e spero di averne conferma anche nelle dichiarazioni che faranno gli esponenti di altri Gruppi – che appunto non di tattica dilatoria, o peggio affossatoria, si tratta, ma di una opportuna richiesta di reale approfondimento. Proprio confidando nella buona fede dei colleghi che hanno avanzato questa proposta e con i quali ho dibattuto l'argomento, dichiaro a nome del mio Gruppo di essere favorevole a questo rinvio, sempre che venga mantenuto l'impegno che sia esaminato per le vie brevi – che penso non sarà smentito – e che il provvedimento venga riportato entro il prossimo mese di maggio nuovamente all'attenzione dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, non entro nel merito delle motivazioni espresse dai colleghi firmatari del disegno di legge, se non per esprimere la contrarietà all'attuale formulazione dello stesso, in quanto limita le ipotesi di fattispecie di reato, lasciando così impunite attività che, se pur non violente, sono tuttavia pregiudizievoli agli scopi ed ai fini che la norma vuole tutelare.

Siamo invece favorevoli alla rimessione in Commissione, senatore Speroni, al fine di poter rimeditare seriamente e con ampia riflessione l'intero costrutto normativo, sia sotto il profilo precettivo, che oggi appare assai limitato, sia sotto quello sanzionatorio, dove invece la pena dell'ergastolo appare eccessiva soprattutto laddove non prevede una gradualità o meglio una «dosimetria» della pena, in ordine a comportamenti che possono essere certamente differenziati nei fatti più o meno gravi in cui si manifestano.

Allo stato attuale, se il disegno di legge n. 143 dovesse essere posto in votazione, il Gruppo a cui appartengo sarebbe ad esso contrario, siamo però aperti e favorevoli alla sua rimessione in Commissione al fine di rivisitare l'intera legislazione in questa materia. In tali termini siamo pertanto dello stesso parere espresso dal relatore, senatore Callegaro.

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Onorevole Presidente, colleghi, in verità devo riconoscere che non mi appaiono chiare le ragioni che inducono a formulare una richiesta di rinvio rispetto ad un disegno di legge che ha un duplice merito: da un lato quello di intervenire finalmente sull'articolo 241 del codice penale, cosa questa che non hanno saputo fare in cinquant'anni la Corte costituzionale e la stessa giurisprudenza che si è barcamenata per rendere più civile tale articolo introdotto nel codice dal regime fascista; dall'altro quello di affermare (con la solennità che è propria della legge) in termini concreti e traducendolo in una norma di immediata applicazione, il principio costituzionale della assoluta e piena libertà di pensiero e di propaganda anche quando il contenuto di tale pensiero abbia natura eversiva.

Poichè la cultura della democrazia e della libertà ci insegnano che non vi è democrazia o libertà laddove non vi sia un potere che ogni giorno sappia affrontare il rischio di cadere e che metta a disposizione dei propri cittadini, purchè si rimanga nell'ambito della legalità, gli strumenti per determinare anche la sua stessa caduta.

Ritengo che sul piano tecnico questo disegno di legge abbia il merito chiaro di affermare che è lecito il pensiero anche quando sia di contenuto eversivo e che sono punibili gli atti tendenti a far venir meno l'unità nazionale solo quando le attività compiute per questo obiettivo si sostanziano in fatti e comportamenti che sono essi stessi contro la legge.

Mi sembra un principio chiaro, compiuto, completo ed anche di grande civiltà politica e giuridica.

Tuttavia, poichè mi pare vi sia una formulazione unanime di disponibilità a riaprire una discussione su questo tema e pervenire a conclusioni che spero non siano alla fine diverse, pur mantenendo le perplessità ora manifestate, dichiaro anch'io l'orientamento favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo alla rimessione del disegno di legge n. 143 in Commissione.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'accelerazione che ha subito il disegno di legge al nostro esame ha nuociuto alla possibilità di una valutazione approfondita nel merito; non soltanto per quanto riguarda la configurazione del reato, la possibilità di tipicizzare ed indicare con particolare specificità il fatto eversivo da sanzionare penalmente, anche in relazione al mutato sentire della società italiana rispetto all'epoca in cui è stata emanata questa norma, ma soprattutto anche in relazione alla pena da irrogare in caso di accertato reato. D'altra parte, la presenza di una giurisprudenza costante e di una dottrina concorde, nel senso della necessità che vi siano fatti che abbiano una incidenza concreta analoga alla previsione del disegno di legge al nostro esame, fa sì che non vi sia un rischio attuale che fatti che non abbiano tale caratura e tale peso possano cadere sotto la scure della norma in questione.

Il ritorno del disegno di legge in Commissione farà sì che si arrivi ad una indicazione specifica, frutto della dovuta attenzione, e non certamente ad un rigetto di questa norma. È indispensabile prevedere con la necessaria tranquillità e specificità un comportamento che non possiede soltanto valenza penale ma che soprattutto discende da una ideologia politica all'origine.

Infine, non è soltanto un patto d'onore tra i vari componenti della Commissione ma anche la presenza delle firme di tutti i componenti di un Gruppo che consentiranno a questo disegno di legge la corsia preferenziale, come da Regolamento.

Concludo, quindi, favorevolmente al suo ritorno in Commissione.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLICINI. Signor Presidente, colleghi senatori, richiamo l'attenzione dell'Aula su questa norma dell'articolo 241 del codice penale, il cui esame, secondo me, si vuole in qualche modo farisaicamente posticipare, perchè in realtà il problema sollevato dai firmatari del disegno di legge, recante la modifica dell'articolo del codice penale in questione, è un problema che investe direttamente lo Stato e la sua tutela e investe

direttamente in particolare la posizione di ciascun Gruppo politico. Infatti, vedete, si continua a rinviare il problema dell'atteggiamento della Lega; io non voglio tipicizzare la questione della Lega, anche perché vengo in origine da un partito che ha subito pesantissime discriminazioni e sono quindi assolutamente non forciato e assolutamente pronto a lasciare che tutti possano esprimere liberamente il loro pensiero; ma vi sono non dei paletti, signori senatori bensì dei cavalli di Frisia che impediscono, credo, a ciascun Gruppo politico, se e in quanto si riconosca ancora in questa nazione, diventata paese e oggi centro abitato, praticamente, perchè siamo andati sempre più in negativo, di assumere certe posizioni: e io dico che, al di là di tutto e delle modifiche del pensiero di ciascuno, questo argomento è della massima importanza.

Nella relazione del disegno di legge si dice che l'articolo 241 del codice penale è l'espressione della dittatura fascista: e qui voglio far riferimento al cosiddetto codice Rocco. Ricordo a chi fa l'avvocato o il giurista che il codice Rocco è datato 19 ottobre 1930, cioè venne promulgato esattamente 12 anni dopo la fine della prima guerra mondiale, quando le armate italiane raggiunsero Trento e Trieste, cioè in un momento in cui evidentemente non lo Stato fascista ma lo Stato liberale, lo Stato risorgimentale aveva raggiunto l'unità d'Italia; era quindi normale che il codice Rocco (Alfredo Rocco era innanzi tutto un grande giurista che aveva il senso dello Stato, poi era anche fascista; tanto è vero che il codice Rocco in gran parte oggi è in vigore e, come dice il senatore Viviani, vecchio socialista di Pisa, qualche volta siamo riusciti semplicemente a peggiorarlo con l'introduzione della legislazione speciale che abbiamo praticato dagli anni settanta in avanti) era normale, dicevo, che il codice Rocco recepisce questo anelito dell'Italia alla sua unità e quindi alla preservazione dei confini nazionali.

Non compiamo perciò l'errore, signori, di dire che il codice fascista tutelava l'unità d'Italia, perchè sarebbe un grande regalo che questo Parlamento, con questo disegno di legge, farebbe al regime passato: la realtà è che, sulla base dell'articolo 241 del codice penale, la Repubblica italiana nata dalla Resistenza nel dopoguerra ha tutelato l'unità del paese, l'ha tutelata in Sicilia contro il separatismo siciliano, l'ha tutelata in Alto Adige contro il separatismo e il secessionismo filo-tedesco, l'ha tutelata in Austria, la tutelò a Trieste nel 1952, non con Rocco o con Benito Mussolini, ma con De Gasperi. La sta tutelando e la deve tutelare adesso, di fronte a quella che non è libera manifestazione del pensiero ma è il tentativo, se c'è tentativo, di dividere il paese. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

A questo punto, fatta questa piccola premessa storica, che cerca di dare a Cesare quel che è di Cesare, non lasciando la tutela dello Stato nazionale semplicemente al regime passato ma rivendicando il diritto-dovere, anche per questa Repubblica, di difendere l'unità nazionale, devo allora dire un'altra cosa. Il problema va affrontato finalmente da giuristi.

Vi sono due sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite relative all'Alto Adige, una del 1956 e una del 1970, che hanno delimitato, direi, in termini differenti nel tempo ma con successione

prodromica quello che è il tipo di condotta vietata e punita da questa norma.

Nel 1957, con riferimento ai primi fatti del 1954, 1955 e 1956 dell'Alto Adige, la giurisprudenza fu portata ad applicare in termini piuttosto drastici l'articolo 241 dicendo che bastava il semplice reato di pericolo e la messa in atto di alcune condotte che non dovevano necessariamente tradursi in un evento essendo sufficiente porre in essere condotte che attentassero in via teorica all'unità nazionale, per realizzare la fattispecie di reato.

Invece, una sentenza del 1970 (che ho ritrovato, con una piccola ricerca storica) delle sezioni unite nel procedimento a carico di Muter, afferma che viceversa occorre la concomitanza di alcune circostanze da mettere a confronto. Esse sono: la sussistenza di una condotta di attentato; la complessità della condotta; l'attacco oggettivo all'integrità dello Stato; la sufficienza di un'azione incipiente; una condotta in fase di esecuzione, l'idoneità dell'azione.

Allora, se dovessimo applicare questi principi a quanto è già successo, come ebbe a dire anche l'onorevole Violante, ci sarebbe parecchio da dire. Ma questa democrazia ha dato prova di grande tolleranza e fino ad oggi non c'è stata praticamente, di fatto, alcuna denuncia della violazione di questo articolo perchè si è cercato di fare qualcos'altro. C'era l'iniziativa Papalia che si può condividere o meno, ma essa riguarda quelle persone che possono essere considerate – io non ci credo – come «banda armata», oppure come gendarmi della notte.

Il fatto però è un altro: non è stata mai attaccata sostanzialmente l'entità della Lega Nord come elemento disgregatore attivo, idoneo, tale da portare l'Italia a perdere una o più regioni.

Fin qui, quindi, c'è stata una non applicazione della norma. Per un verso sono d'accordo nel voler tipicizzare la figura di reato; sono d'accordo in pieno perchè esso va in qualche modo tipicizzato. Bisogna pur dire, però, che se è invalida e ingiusta la premessa di cancellare questa norma dal codice Rocco perchè fascista – come già ho dichiarato – è del pari completamente ingiusto il riferimento che i simpatici colleghi della Lega fanno alla situazione mondiale.

Si parla della Turchia, che è stata condannata dal Consiglio d'Europa. Voi sapete qual è la situazione interna della Turchia; non mi pare sia la stessa del nostro paese. A questo scopo cito ancora la sentenza Coffer, proprio in punto di concessione delle attenuanti generiche e delle attenuanti per aver agito per particolari valori di tipo etico e sociale, che sono negate laddove esiste non uno Stato turco ma uno Stato democratico che non incide, non inficia, non attacca, non incarcera, non massacra l'opposizione. Anche in questo caso quindi bisogna distinguere tra Stato e Stato.

Caro collega Speroni, mi parli del *referendum* in Quebec ed in Inghilterra; ma basta aver letto i libri di Salgari per sapere che persino gli indiani erano divisi in pattuglie che combattevano con gli inglesi di sua maestà e pattuglie che combattevano con i francesi. Ma questo cosa c'entra con la situazione del Nord Italia? (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*). Ma quale territorio avete voi, o quale volete avere?

Anche in questo caso siete vaghi, perchè quando si parla di autodeterminazione dei popoli si può parlare dei cechi, degli slovacchi, della Lettonia. Ricordo che i paesi baltici addirittura organizzarono una tremenda legione antirussa al comando della Germania nazista perchè tentavano disperatamente, persino combattendo con i nazisti, di rivendicare la propria libertà nazionale calpestata dalla Russia zarista prima e dalla Russia del secondo zar quale era Stalin, dopo.

Volete veramente fare questo tipo di paragone? Volete che io creda veramente che abbiamo a che fare con Unni o con Celti o con zaristi? Volete veramente dire che la stessa situazione riguarda in Italia regioni come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, che si unirono poi nel Risorgimento italiano? Ma ricordatevi qualche volta non soltanto del Po ma anche del Ticino e delle opere del Manzoni.

Attenzione, non facciamo paragoni assurdi. C'è differenza tra l'Alto Adige o il Sudtirolo e la protesta del Nord italiano. Non ci dimentichiamo che con Trento e Trieste marciammo fino praticamente al Brennero e prendemmo effettivamente popolazioni che storicamente non erano con noi. Loro hanno diritto in qualche modo a rivendicare una forte autonomia: fate attenzione perchè parlano di autonomia e non di secessione. Praticamente, mi pare che a questo punto equipararli a cittadini stranieri perseguitati sia, a tutti gli effetti, una grossa forzatura. Sono, quindi, del parere che questo provvedimento andava respinto in Commissione. Possiamo anche riportarlo in Aula per tipicizzarlo ma, amici della Lega, attenzione: tipicizzare vuol dire stabilire una graduatoria di reati e quando si fanno Governi, si batte moneta (anche se la vostra non ha corso legale), fate attenzione dunque perchè tornerà contro di voi la tipicizzazione della norma più della forma generica attuale che, almeno finora, la magistratura italiana – non so se con giustizia – non ha applicato. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni.*)

FOLLIERI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Ventisei senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente propongono la modifica del secondo comma dell'articolo 241 del codice penale che, come sapete e come è stato già detto, è volto a tutelare la personalità dello Stato e a garantirne nel suo complesso l'integrità, l'indipendenza o l'unità. Essi, tra l'altro, prospettano che la disposizione in esame venne concepita durante il periodo della dittatura fascista e quindi prima che l'Italia aderisse al Consiglio d'Europa che, di recente, il 25 aprile 1996, ha ritenuto contrario ai principi di democrazia, a cui devono uniformarsi gli Stati membri, l'articolo 8 della legge antiterrorismo della Turchia, con il quale viene comminata la pena da uno a tre anni di galera a coloro che svolgono propaganda, assemblee, manifestazioni o riunioni che attentino all'unità della Repubblica turca.

I proponenti chiedono che, soltanto quando venga usata violenza ovvero quando si favorisce la costituzione di bande armate o di associa-

zioni delittuose di cui all'articolo 270-bis del codice penale e alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, l'attentato all'unità del nostro paese può costituire un illecito penalmente sanzionabile ai sensi del citato articolo 241.

Il relatore ha già precisato che quest'ultima norma, al secondo comma, prescrive che è punito con l'ergastolo «chiunque commette un fatto diretto a dissciogliere l'unità dello Stato». Quindi, è sufficiente qualunque condotta e, in linea teorica, tanto un'azione che un'omissione, assistita dalla coscienza o dalla volontà, diretta a sovvertire la coesione territoriale e politica dell'Italia, anche se posta in essere in assenza di modalità criminose e violente.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge leghista si dice anche che quello dell'unità dello Stato non è un dogma, che molti ordinamenti di Stati democratici (si citano il Regno Unito ed il Quebec) non sanzionano penalmente l'agire di cui stiamo oggi discutendo ovvero ne dispongono la repressione soltanto se associato ad altri fatti già di per sé perseguiti e che mai la semplice propaganda o l'uso di strumenti democratici comportano l'incriminazione di coloro che agiscono per dissciogliere l'unità dello Stato.

Ed io sono d'accordo, a questo punto, sulla proposta del relatore, senatore Callegaro, il quale, in definitiva, chiede che il disegno di legge sia rimesso alla Commissione per meglio tipizzare la locuzione «fatto diretto». Credo, infatti, opportuno dare un contenuto all'espressione citata, anche se bisogna fare attenzione.

Vorrei rivolgere un richiamo a tutti voi, onorevoli colleghi, sull'oggettività giuridica. Il bene tutelato dalla disposizione, di cui al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale, è l'unità dello Stato che trova un'autorevole consacrazione nella fonte primaria nel nostro ordinamento giuridico.

L'articolo 5 della Costituzione proclama che la Repubblica è una ed indivisibile ed i valori dell'unità e della indivisibilità vanno salvaguardati con fermezza perchè, come dicevo, sono stati privilegiati da una precisa e convinta scelta dei nostri padri costituenti, i quali li collocarono tra i principi fondamentali che, secondo un'autorevole dottrina, insieme alla forma repubblicana per la quale vi è una esplicita previsione, non possono essere sottoposti a revisione costituzionale, ma questo non è tutto. Essi, invero, appartengono ormai alla coscienza e al sentimento del popolo italiano che nella stragrande maggioranza mal sopporterebbe il distacco dalla madre patria della Padania, come hanno decretato – dico decretato – i numerosi sondaggi svolti tra le popolazioni che abitano tale lembo territoriale dell'Italia settentrionale.

Quindi, fermi restando questi principi sacrosanti – unità ed indivisibilità – noi del Gruppo del Partito Popolare Italiano siamo disposti a rivedere la locuzione «fatto diretto a dissciogliere» e siamo anche d'accordo per rivisitare la norma in relazione alla sanzione dell'ergastolo, che personalmente ritengo eccessiva, ma siamo contrari a qualsiasi ipotesi che possa comportare uno smembramento del nostro paese.

È in questi termini che sono d'accordo con la proposta del relatore, senatore Callegaro. (*Applausi dal Gruppo del Partito Popolare Italiano*).

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, anch'io, a nome del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, sono favorevole alla proposta avanzata dal relatore circa il rinvio del disegno di legge n. 143 in Commissione.

Vorrei, tuttavia, svolgere alcune precisazioni che, per una parte, rispondono a certi rilievi evidenziati dal senatore Speroni, per un'altra, vengono incontro alle preoccupazioni da questi espresse, secondo cui con il rinvio in Commissione si vorrebbe affossare il disegno di legge in esame; tutt'altro è l'intento della Sinistra Democratica come spiegherò tra breve.

Prima di tutto, non è vero che l'articolo 241, composto dai commi 1 e 2, è stato introdotto dal codice Rocco, dal cosiddetto «codice fascista», fascista o no che Rocco fosse. La norma era già contenuta... (*Brusio in Aula*)... – il senatore Speroni non mi può sentire perché parla, però farebbe bene ad ascoltare... – nel codice Zanardelli risalente al 1889, quindi dell'Italia liberale, il quale all'articolo 104 affermava: «Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a disscioglierne l'unità è punito con l'ergastolo». Quindi, la norma dell'articolo 241 del codice penale ripete nella sostanza, con modifiche insignificanti, una disposizione del codice Zanardelli, che peraltro era presente anche in legislazioni preunitarie del nostro Stato (lo Statuto di Modena – cito paesi della Padania – e lo Statuto di Lucca) che consideravano come fattispecie penale l'ipotesi di un attentato all'unità di quegli Stati. Dico questo per verità storica.

È altrettanto evidente, d'altra parte, come hanno sottolineato altri colleghi – e non solo per la interpretazione che la norma ha avuto nella giurisprudenza e nella dottrina ma per una norma di legge che esiste nel nostro attuale codice penale – che non le parole, la propaganda, l'istigazione, la volontà di separare l'Italia in due, di dividere il Nord dal Sud possono costituire reato. Tant'è vero che non sarebbe possibile l'esistenza stessa della Lega Nord-Per la Padania indipendente se predicare, agire, muoversi politicamente in questa direzione costituisse tale reato. Questo mi pare fuori discussione.

In questa materia, però, data la genericità della formula usata dal legislatore equivoci sono sempre possibili; basta ricordare agli amici di Alleanza Nazionale che la fattispecie prevista dall'articolo 241 fu uno dei reati applicati contro i membri del Gran Consiglio del fascismo che votarono, nella notte del 25 luglio contro Mussolini e che quindi manifestarono semplicemente una loro opinione politica. Non solo, tale norma fu applicata anche quando i membri del Gran Consiglio del fascismo erano ritenuti immuni dall'applicazione della legge penale. Basta ricor-

dare inoltre – ed è la cosa che più mi sta a cuore – che questa norma fu applicata all’ufficiale comandante delle isole dell’Egeo che cercò di sottrarre all’invasore nazifascista. Anche lì si sbagliò ad applicare questa norma.

Quindi, sono possibili degli equivoci e in un equivoco probabilmente è caduto quel procuratore della Repubblica che ha promosso un’azione penale, non ricordo a carico di chi, per l’applicazione di questo articolo.

Pertanto, a mio avviso, è bene precisare e modificare la seconda parte dell’articolo 241 in modo da chiarire che le parole e la propaganda non possono mai costituire questo reato. Il codice penale infatti – lo accennavo prima – all’articolo 303 prevede espressamente l’apologia per quei reati diretti contro la personalità dello Stato e quindi anche per questa fattispecie. Chi fa propaganda per la secessione, eventualmente, può risponderne ai sensi dell’articolo 303 ma mai del delitto di cui all’articolo 241.

Tuttavia, per evitare gli equivoci di cui parlavo è bene modificare la norma specificando pertanto che cosa si deve intendere per «fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato». Io sarei dell’opinione che si risponda di tale reato allorquando si ricorra a mezzi violenti e non ad altre ipotesi di reato che sono punibili di per sè. Tuttavia, di ciò si discuterà in Commissione giustizia, così come è giusto quello che diceva il collega Callegaro nella sua relazione, e successivamente il senatore Cirami, che sia modificata la pena prevista, anche in relazione alla diversità delle condotte.

Vorrei poi dissipare le preoccupazioni del collega Speroni e gli sarei grato se almeno su questo punto mi ascoltasse. Innanzi tutto, questo disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, perciò solo in base all’articolo 79 del Regolamento ha una corsia privilegiata: si deve iniziare l’esame entro e non oltre un mese dall’assegnazione. Poichè è stato presentato da molto tempo, e adesso tornerà di nuovo in Commissione, è chiaro che la Commissione – e certamente il Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo si impegnerà in questo senso – ne inizierà l’esame in una delle prossime sedute, fissando un termine breve (anche perchè è composto da un solo articolo) per la presentazione degli emendamenti, e provvederà a licenziare una norma che possa rispondere alle giuste esigenze alla base di questo provvedimento.

Credo molto nell’unità nazionale e nell’indivisibilità del paese, ma credo anche nella riserva, contenuta nell’articolo 5 della Costituzione, tendente a riconoscere e promuovere le autonomie locali. Spero fortemente che dalla Bicamerale esca non un regionalismo forte ma un vero federalismo forte, che venga incontro alle giuste esigenze di un’Italia che non sia più accentrativa, che non sia divisa, ma che riconosca le diversità molteplici delle sue autonomie sociali e istituzionali locali. Questo è l’impegno che il mio Gruppo si assumerà in Commissione.

Inoltre, a nome del Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo, vorrei assicurare al senatore Speroni e ai colleghi della Lega che, entro il mese di maggio, il disegno di legge tornerà all’esame dell’Aula. Ricordo che

in Commissione la discussione si fermò in seguito alla mia richiesta di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Reitererò questa richiesta e così, entro il mese di maggio, il disegno di legge potrà tornare in Aula. Ripeto, quindi, che ufficialmente il Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo si assume questo impegno e se ne farà portatore nella Conferenza dei Capigruppo che, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, può – come sicuramente il senatore Speroni saprà – riportarlo all'esame dell'Aula, se la Commissione non rispetterà il termine assegnato.

Mi auguro che il Senato voti nel senso indicato dal relatore. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, presentata dal relatore, di rinviare in Commissione il disegno di legge n. 143.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(255) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(980) PERA ed altri. – Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI. – Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO. – Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI. – Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri. – Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

PRESIDENTE. Come precedentemente annunciato, passiamo ora al seguito della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonché le convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. I corsi di dottorato possono essere attivati, mediante convenzione con l'università che rilascia il titolo, anche da soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.

4. Con decreto rettorale è determinato annualmente il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato, prevedendo per almeno la metà del numero dei dottorandi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico, l'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché l'attribuzione di borse di studio.

5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca ai fini dell'adesione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria e dei contratti di cui all'articolo 8, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati dai presentatori e sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere:

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università».

7.300

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

7.114

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.

7.200 (Nuovo testo)

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 3, sostituire le parole: «culturale e scientifica», con l'altra: «disciplinare».

7.201

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Requisito minimo dell'elevata qualificazione culturale e scientifica del personale è la sua abilitazione ai sensi dell'articolo 6 o l'aver ricoperto il ruolo di professore universitario ordinario e associato».

7.115

GUBERT

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora tra il personale a disposizione figuri personale docente o ricercatore di ruolo in università italiane, l'attività didattica prestata è svolta nell'ambito del numero di ore annue di attività didattica richiesta ai professori dalla legge n. 382 del 1980 e comunque nell'ambito degli impegni didattici del personale docente e ricercatore approvati dal Consiglio di Facoltà di appartenenza».

7.116

GUBERT

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, e l'ammontare di borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito».

7.301 (Testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parole: «per almeno la metà del numero dei dottorandi» con la seguente: «anche».

7.205

PERA, D'ONOFRIO

*Al comma 4, sostituire la parola: «nonchè» con la seguente:
«o».*

7.206

PERA, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 6.

7.207

PERA, D'ONOFRIO

Metto ai voti l'emendamento 7.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.114.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 7, prevede che vi sia la possibilità di affidare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca ad enti esterni all'università, pur lasciando la responsabilità di concedere il titolo all'università stessa. A me sembra che questa opportunità consentita dal comma 3 in realtà privi o tenda a privare le università del terzo livello di istruzione universitaria, decentrando altrove questa responsabilità. In sostanza l'università, anzichè arricchirsi di tre livelli – il diploma, la laurea e il dottorato – rischia di dequalificarsi e limitarsi ai livelli più bassi, affidando invece all'estremo i livelli più alti di formazione, con tutte le altre difficoltà che possono poi nascere nella formazione di organismi che sono scarsamente controllabili e all'interno dei quali si possono verificare poi cose non molto corrette o congruenti con lo scopo educativo e formativo del dottorato di ricerca.

Per questa ragione voterò a favore della soppressione del comma 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.114, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.200 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

È approvato.

L'emendamento 7.201, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone, è quindi precluso.

LORENZI. Perchè, signor Presidente?

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, abbiamo appena approvato l'emendamento 7.200 (Nuovo testo) che sostituisce interamente il comma 3. Poichè l'emendamento da lei presentato si riferiva al precedente testo, è da considerarsi precluso.

LORENZI. Sono allora da considerare preclusi anche gli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Infatti, sono da considerare preclusi anche gli emendamenti 7.115 e 7.116, presentati dal senatore Gubert.

GUBERT. Perchè, signor Presidente? I miei emendamenti sono aggiuntivi e quindi non sono assolutamente preclusi dal contenuto del nuovo comma 3 già approvato, perchè non sono in contraddizione con l'emendamento testè approvato, ma rappresentano solo una specificazione di cosa significhi la dizione «elevata qualificazione culturale e scientifica del personale».

PRESIDENTE. Credo sia opportuno chiedere un parere al relatore, perchè mi sembra una materia un pò complicata. Il discorso è capire se si tratta di emendamenti aggiuntivi ad un testo precedente che non esiste più, oppure no. Il relatore deve fornirci la sua opinione, perchè il rischio che questi emendamenti siano da considerare preclusi obiettivamente c'è.

Onorevole relatore, gli emendamenti 7.115 e 7.116 sono – ripeto – aggiuntivi ad un testo precedente, che è stato totalmente cambiato dall'approvazione dell'emendamento 7.200. Si tratta quindi di decidere se a questo punto essi sono comunque accettabili o se invece sono preclusi in quanto al momento attuale si riferiscono ad un testo diverso, al quale non possono aggiungere nulla. La invito a fornirci la sua opinione.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, a me pare che non sia possibile mettere in votazione questi due emendamenti per due ragioni. La prima si riferisce al fatto che è stato modificato radicalmente il testo principale di riferimento per cui, pur essendo emendamenti aggiuntivi, non hanno realmente un collegamento stretto con il testo che abbiamo ora votato.

La seconda ragione è di ordine più generale, in quanto la qualificazione di coloro che debbono esaminare i concorrenti ed esprimere un giudizio comparativo sui dottorandi è affidata già di per sè alle università che rimangono titolari della valutazione scientifica.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, il Governo concorda con l'opinione espressa dal relatore?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, la ringrazio; il Governo si

rimette alla valutazione della Presidenza per quanto riguarda l'ammissibilità dei due emendamenti; vorrei solo assicurare al senatore Gubert che la preoccupazione relativa alla qualità del personale impiegato nelle strutture convenzionate per il dottorato di ricerca è da noi condivisa e pertanto, in sede di emanazione delle norme attuative della disposizione in esame, si procederà a formulare prescrizioni particolarmente rigorose.

PRESIDENTE. Senatore Gubert. è soddisfatto di quanto ora espresso dal Governo?

GUBERT. Signor Presidente, ritengo di non poter accogliere l'indicazione che l'emendamento 7.115 sia precluso, nel senso che entrambi gli emendamenti da me presentati, ossia il 7.115 e il 7.116, si riferiscono ad un'affermazione presente in entrambe le versioni, sia nel comma 3 originario sia in quello attuale, e cioè all'elevata qualificazione culturale e scientifica del personale, delle strutture e delle attrezzature idonee. L'emendamento 7.115 aggiunge pertanto al comma il seguente periodo: «Requisito minimo dell'elevata qualificazione culturale scientifica del personale è la sua abilitazione ai sensi dell'articolo 6 o l'aver ricoperto il ruolo di professore universitario ordinario e associato», mentre l'emendamento 7.116 aggiunge anch'esso allo stesso comma una specificazione relativa alla qualificazione del medesimo personale. A mio parere, tali emendamenti non sono preclusi, sono disposto però, per eliminare ogni problema, a ritirare l'emendamento 7.115, considerata l'attenzione compiuta dal Sottosegretario che ha garantito un elevato impegno in merito; per quanto riguarda invece l'emendamento 7.116, gradirei almeno di poter esprimere una mia valutazione in merito.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, desidero contestare l'affermazione che l'emendamento 7.201 è precluso, perchè può essere riferito senza alcuna modificazione all'emendamento 7.200 appena approvato, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio. Il comma 3 così come sostituito da tale emendamento contiene sempre le parole: «culturale e scientifica», e pertanto a mio parere non è precluso neppure l'emendamento presentato dal senatore Gubert.

Chiedo quindi alla Presidenza di riconsiderare la decisione assunta in merito all'emendamento 7.201, in quanto non ritengo che possa considerarsi precluso.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, leggendo con attenzione il testo degli emendamenti, mi convinco ulteriormente che l'emendamento da lei presentato è precluso per principio, essendo stato approvato un nuovo testo del comma 3. Tuttavia, poichè questo nuovo testo conserva le parole che l'emendamento 7.201 intende modificare, il 7.201 avrebbe

potuto essere votato, a condizione che fosse stato trasformato in subemendamento; si tratta di un fatto puramente tecnico.

Ritengo che in tale chiave l'emendamento in questione possa essere eccezionalmente votato; resta il parere contrario del relatore e del Governo.

Se lei consente pertanto a che l'emendamento venga considerato come subemendamento, posso metterlo in votazione purchè ciò non costituisca precedente.

Mi scuso per non avere prima fornito spiegazioni più precise, e passo ora alla votazione dell'emendamento 7.201.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, per non creare *suspence* intorno all'emendamento 7.201, divenuto subemendamento, desidero richiamare il Governo ed il relatore una volta per tutte alla considerazione dell'assurdità del rigetto di questo emendamento; credo di averlo già dimostrato in altra occasione, ma vorrei ancora di più farlo adesso, prima che si decida definitivamente il rigetto di questo subemendamento.

Vi è una impostazione di preclusione nei riguardi della volontà di fornire una distinzione all'espressione «culturale e scientifica». Ci troviamo di fronte ad un passaggio che per quanto può sembrare non è affatto banale, e se qualcuno pensa che è piacevole divertirsi a condurre battaglie alla don Chisciotte si sbaglia. Vi sono infatti termini e termini e sussiste un discorso complesso che ho piacere venga posto all'attenzione del Governo. Mi riferisco al significato esatto di questi termini che proprio il 1^o aprile il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ... Sottolineo con forza che mi sto riferendo al Consiglio d'Europa considerato che ho ripetuto quattro volte mercoledì scorso: «Consiglio d'Europa, Stati membri del Comitato dei ministri», ma, ahimè, nel Resoconto sommario, signor Presidente, hanno voluto inserire: «Unione europea e disciplina comunitaria», così come in tanti altri passaggi hanno voluto storpiare assolutamente il Resoconto stenografico. Questo è molto grave e lo denuncio pubblicamente: spero che serva a qualcosa ma ho i miei dubbi.

Continuo riprendendo quanto mi è giunto come risposta dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Faccio presente che la risposta che mi è arrivata è estremamente sibillina, ma senz'altro sembra favorire, in definitiva, l'impostazione data dal Governo a questa normativa. Una cosa che dice però molto chiaramente è che, almeno nel linguaggio italiano, il termine «scientifico» ha più di un significato. È questo un punto, signor Sottosegretario, che deve considerare cioè che il termine «scientifico», almeno nel linguaggio italiano, e non nelle altre lingue, ha più di un significato.

Allora, quali sono questi significati? Se andiamo ad analizzare, dobbiamo considerare che questi significati sono collegati alla metodologia adottata, che può essere il metodo deduttivo (la matematica, ad

esempio), il metodo induttivo (la fisica, ad esempio) e il metodo invece più propriamente classificativo, che è quello che si presta ad altre discipline, come ad esempio il diritto, la storia, l'economia: sicuramente non c'è una metodologia che si presta a tutte le discipline. In particolare, non viene compreso tra i significati di questo termine «scientifico» quello che più si dovrebbe e ci si aspetterebbe a livello scientifico vero e proprio, cioè quello culturale. Non si attribuisce questo significato, quindi in questo senso sembra che il Governo faccia bene ad operare la distinzione fra «scientifico» e «culturale». Cioè, in poche parole, cosa fa il Governo? Il Governo non accetta di attribuire il valore di cultura alla scienza; mentre la scienza vera, in poche parole, sta anelando a diventare cultura, il Governo questo non glielo riconosce, anzi, sembra voler sottoscrivere che la cultura presunta, quella che si ritiene a pieno titolo cultura, vuole invece diventare scienza, e a questo invece il Governo dice sì.

In poche parole, questo è un discorso che mi trova, anzi che ci dovrebbe trovare tutti un pò sorpresi, perchè si dà il caso che in questo processo di oggettivazione di un parola in termini culturali in questo momento noi non stiamo facendo niente, cioè in poche parole non accettiamo di dare alla scienza il valore di cultura.

Vede, signor Sottosegretario, se a questo significato lei dicesse sì, cioè se accettasse di dare il significato di «culturale», credo che a quel punto la battaglia potrebbe anche considerarsi conclusa: invece no, a questo termine si vuole sottrarre quel significato e gli si vuole invece darne un altro completamente diverso e distorcente.

Vorrei ricordare a questo proposito un pensiero: lasciatemelo leggere. È il pensiero di uno scienziato americano, un certo James Bryant Conant (1893-1978), già presidente dell'Università di Harvard, capo del Comitato per le ricerche sulla bomba atomica e poi commissario degli Stati Uniti in Germania ed ambasciatore presso la Repubblica federale tedesca. Ebbene, egli esprime un pensiero, secondo me, molto simpatico sul significato della scienza: vi leggo questo e poi vi lascio tutti in pace.

«Una volta che un oggetto sia stato assimilato, non è più estraneo; una volta che un'idea sia stata assorbita e incorporata in un complesso coordinato, quel che prima rappresentava un'intrusione dall'esterno diventa un elemento di forza. E in questo processo, può anche scomparire ogni etichetta; quando ciò che noi adesso, con una certa approssimazione, designiamo come scienza,» – scienza nel senso vero, però «sarà stato compiutamente assimilato dalla nostra corrente culturale, forse non useremo più il termine nello stesso senso che gli diamo oggi. Quando quel tempo arriverà,» – e io non ho alcun dubbio che arriverà – «la comprensione della scienza risulterà fusa nel ben più annoso problema di comprendere l'uomo e il suo operato; il problema, in poche parole, della cultura».

Temo che per il Governo questo tempo non sia ancora arrivato e me ne dolgo. Spero, invece, che possa giungere il momento in cui, parlando di scienza, tutti potremo intendere che stiamo parlando

effettivamente di cultura. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente*).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Presidente, l'emendamento 7.201 non deve intendersi precluso, ma, semplicemente, insensato. Per qualificazione elevata può intendersi una qualificazione culturale o scientifica, non una qualificazione disciplinare, che, in effetti, non esiste. Ripeto, quindi, che l'emendamento in esame è semplicemente insensato, non da intendersi precluso o inammissibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.201, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.115 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.116, che ritengo – in via eccezionale – di poter porre ai voti, contenendo disposizioni aggiuntive che non contrastano con il testo dell'emendamento 7.200 in precedenza approvato.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, questo emendamento tende ad ovviare ad una disfunzione che probabilmente non era intesa dai proponenti del testo, ma che sarà evidente allorquando nelle università – come oggi succede – l'attività didattica per i dottorati di ricerca non verrà retribuita in maniera aggiuntiva rispetto alla normale attività didattica svolta dai docenti e dai ricercatori. Questa in realtà viene fatta rientrare nelle ore di attività didattica dovute per i docenti universitari, mentre i docenti universitari e i ricercatori che dovessero invece operare all'interno di enti privati dovrebbero essere retribuiti e quindi sostanzialmente godere del giusto compenso per una attività che essi svolgono.

Se non mettiamo in parità di condizione i docenti che svolgono dottorati all'interno delle università e quelli che operano all'esterno dell'università si produrrà una evidente trasformazione e tensione verso il decentramento dell'attività di dottorato e di ricerca al di fuori dell'università stessa a favore di questi enti privati.

Mi domando quanto questo possa essere positivo e se per caso non si tratti di un *escamotage* per aumentare lo stipendio, magari giustamente. Se quest'ultimo aumenta, deve aumentare anche per coloro che operano all'interno delle università e non soltanto per chi lavora all'esterno.

Per questo motivo credo che il relatore ed il Governo abbiano fatto male ad esprimere un parere negativo su questo emendamento. Io invece voterò a favore e ritengo che l'esperienza dimostrerà quanto ho appena asserito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.116, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.301 (testo corretto) presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione si intendono preclusi gli emendamenti 7.205 e 7.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.207.

PERA. Mi chiedevo le ragioni della preclusione dell'emendamento 7.205 perchè in realtà...

PRESIDENTE. Le ho spiegate prima.

PERA. Capisco, ma nella nuova formulazione proposta dal relatore ricompare la frase che intendevo sostituire con il mio emendamento. Questa è la ragione della mia richiesta.

PRESIDENTE. Ho spiegato precedentemente al senatore Lorenzi i motivi, perchè anch'io sono stato colto in difetto. In realtà le parole che lei vorrebbe sostituire e cioè «per almeno la metà» non ci sono più in quanto sono state sostituite nell'emendamento del relatore con «non inferiore alla metà». Ciò vale anche per l'emendamento 7.206 in quanto la parola «nonchè» non c'è più. Pertanto tutti e due gli emendamenti sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 7.207, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Contratti di diritto privato per attività di ricerca)

1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari.

2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa di dottorato o dello stipendio.

3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «due».

8.200

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rinnovabili una sola volta» con le altre: «non rinnovabili».

8.116

GUBERT

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «possessori», inserire le seguenti: «del titolo di master accademico di cui all'articolo 6 e, in subordine, ai possessori».

8.201

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca».

8.120

GUBERT

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.202

PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.146

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

8.119

GUBERT

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «il contratto», inserire la parola: «non», e sopprimere il quarto e il quinto periodo.

8.206

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «il contratto», aggiungere la seguente: «non».

8.205

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

8.118

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonchè al trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti».

8.207

PERA, D'ONOFRIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca».

8.300

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I contratti stabiliscono gli obblighi, il tipo, l'ammontare e le modalità del compenso. Essi sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza correpondente della retribuzione. Nel caso in cui il ricercatore dedichi il suo tempo esclusivamente all'Università, dovranno esserne definite le modalità di effettuazione e regolati i rapporti economici in relazione all'impegno richiesto e all'ammontare del compenso d'intesa con l'amministrazione di appartenenza. In tal caso è, comunque, escluso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio».

8.215

LORENZI, BRIGNONE

Ricordo che l'emendamento 8.201 è precluso; mentre l'emendamento 8.202 è stato ritirato.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

* LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 8.200 tende a sostituire la parola «quattro» con «due», relativamente alla durata dei contratti di diritto privato per attività di ricerca e la motivazione è molto semplice.

Ma prima di approfondire la mia illustrazione mi permetto, signor Presidente, una «coda». Infatti la definizione del collega Rotelli di «insensato» riferita al mio subemendamento non posso accettarla.

PRESIDENTE. Rimaniamo in argomento. Lei sta illustrando l'emendamento 8.200.

LORENZI. Allora, rigetto in pieno la definizione di «insensato» perché insensata sarà la sua definizione. Infatti quando si parla di qualcosa come qualificazione disciplinare si intende qualificazione nell'ambito di una disciplina.

PRESIDENTE. Debbo toglierle la parola. Deve rimanere in tema.

LORENZI. Lei non mi può togliere la parola perché io mi debbo difendere quando sono attaccato.

PRESIDENTE. Lei chieda di parlare sull'argomento e le darò la parola alla fine della seduta. Se facciamo dibattiti sulle dichiarazioni espresse da ciascuno non si finisce più.

LORENZI. Doveva impedire di definire insensata una proposta invece sensatissima.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, vuole illustrare i suoi emendamenti o no? Altrimenti sono costretto a toglierle la parola.

LORENZI. Voglio spiegare perchè intendo sostituire i quattro anni con due. Così come con altre proposte abbiamo toccato – giustamente – alcune suscettibilità baronali, che conosciamo bene, riteniamo necessario tutelare soprattutto i giovani e non i baroni, dando loro la possibilità di svolgere ricerca e di cimentarsi in un compito che è quello di provare a fare ricerca. Infatti quattro anni rappresentano un periodo lungo che può anche non essere sostenibile: vanno invece benissimo per un lavoro esecutivo subordinato. Ecco perchè propongo due anni, anche rinnovabili, per dare ai giovani maggiori possibilità di impiego presso l'università, la possibilità di verificare le loro capacità e non dunque per consentire lo sfruttamento a cui possono essere soggetti.

È questo dunque il discorso che mi piace rimarcare in questa circostanza che spero giunga – se non qui dentro – a coloro che hanno a cuore il futuro delle università che, sono convinto, anche il Governo vuole immaginare più roseo. Ci sono però grossi legami, macigni ancora appesi alle nostre caviglie e sembra che non si riescano a sganciare. Ebbene, si può fare tesoro comunque anche delle proposte di chi forse ha il coraggio di portare in quest'Aula, cari colleghi, alcune testimonianze che in questa sede non sono mai state riferite, anche se potevano esserlo. In questo senso intendo anche riferirmi, almeno in parte, a quanto ha giustamente richiamato il presidente Andreotti la scorsa settimana riferendosi appunto agli interessi di categoria: qui l'interesse che dobbiamo tutelare è quello dei giovani, degli studenti, della ricerca e dell'università futura.

Ecco, quindi, un piccolo contributo: due anni al posto di quattro per dare maggiori possibilità a tutti, per moltiplicare per due le possibilità che l'università e la ricerca scientifica possono dare ai loro studenti.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 8.116 tende a limitare l'estensione della durata dei contratti di ricerca in quanto ritengo che, dopo un periodo di quattro anni, la possibilità di entrare stabilmente nell'università o di trovare altre soluzioni al proprio destino professionale sia stata data in maniera sufficiente; allo stesso tempo, la durata di otto anni di attività di ricerca precostituisce una tale aspettativa di consolidamento del posto di lavoro che arriveremmo a quello che si è determinato anche nel passato: da una immissione *ope legis* nei ruoli dei ricercatori, come si è fatto con i contrattisti e con i borsisti.

L'*escamotage* proposto dal Governo di istituire posti di ricercatori precari viene dopo che nel passato erano state eliminate le borse di studio per poterli consolidare nei posti di ricercatore, la riproposizione di questa formula credo debba trovare un limite nel fatto che l'interessato dopo quattro anni sappia che deve trovare una soluzione professionale diversa. Gli otto anni, secondo me, sono eccessivi.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.120, ricordo che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che questi contratti possono essere riservati anche a persone che non siano dottori in ricerca, ma aventi un «*curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca». È così generica questa dizione che sarà impos-

sibile seguire dei criteri attendibili e validi per poter misurare la qualificazione idonea e ciò di fatto si presterà ad una semplice ammissione a questi contratti di ricerca di tutto il personale che non ha trovato sistemazione altrove.

Pertanto, mantenere come requisito solo la qualifica di dottore di ricerca mi sembra il minimo per svolgere attività di ricerca, se di contratto di ricerca svolto nell'interesse dell'ente si tratta. Se, invece, costituisce un periodo di formazione, la logica deve essere tutt'altra, ma allora non può essere denominato contratto per lo svolgimento di attività di ricerca.

L'emendamento 8.119 mira ad eliminare la compatibilità che il testo dell'articolo stabilisce tra la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca ed avere contratti di ricerca. Delle due l'una: o chi svolge attività di ricerca è già capace di farla, quindi, dovrebbe essere dottore di ricerca e solo in questo caso del resto sussiste l'interesse dell'ente a stipulare un contratto privato perché sia svolta ricerca; oppure la persona non è in grado di farla ed allora non potrebbe avere il contratto per attività di ricerca. Ammettere che la stessa persona possa al contempo formarsi e offrire una prestazione a favore dell'ente attraverso un contratto di attività di ricerca mi sembra del tutto contraddittorio.

Quindi, l'emendamento in esame tende ad eliminare la sovrapposizione che, del resto, finirebbe per depotenziare l'attività formativa dei dottorati di ricerca poiché ammetterebbe la possibilità che una persona partecipi ad un dottorato e svolga una attività professionale, anche a tempo pieno. Mi domando quale sarebbe lo spazio dedicato alla formazione, qualora la persona lavorasse a tempo pieno per un contratto di ricerca per un ente.

L'emendamento 8.118 tende ad eliminare un'altra distorsione, almeno a mio avviso, introdotta nel testo: quella di consentire ai dipendenti della pubblica amministrazione di poter mantenere il loro posto di lavoro nell'ipotesi che abbiano un contratto di ricerca. Questo significa che è possibile che per otto anni un posto consolidato in una pubblica amministrazione non sia retto dal suo titolare. Mi sembra che ciò crei una distorsione e, tutto sommato, stabilisca una discriminante tra il settore privato e quello pubblico, perché chi opera nel settore privato non può avere questa agevolazione e chi invece opera nel settore pubblico può averla. In questo modo si aprirà un mercato per soddisfare le aspirazioni di quei tanti dipendenti pubblici che vorrebbero inserirsi nelle università. Credo che la qualità e la qualificazione di chi opera nell'università per svolgere attività di ricerca ne soffrirebbe fortemente e quindi per tale ragione ritengo utile l'emendamento da me presentato.

CAMPUS. Signor Presidente, sarò molto rapido perché quanto dirò è già stato detto. Credo non abbia alcun senso dire, al comma 1, che tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca, allargandolo poi ai possessori di un *curriculum* adeguato, cioè prevedere che questi contratti possano costituire uno sbocco per il dottorato di ricerca, che altrimenti pur istituito non ha sbocchi, e prevedere poi che tale contratto sia compatibile con la partecipazione ai corsi di dottorato di

ricerca e quindi che si possano sommare due possibili sbocchi per i giovani che tentano di entrare nell'università. Credo sia molto più logico separare le due cose e riservare i contratti di ricerca solo a chi abbia concluso il dottorato o a chi non l'abbia potuto fare, ma che comunque le due funzioni di dottorando e di contrattista di ricerca non possano essere svolte contemporaneamente.

PERA. Signor Presidente, l'emendamento 8.207 ha il parere contrario, se non vado errato, della 5^a Commissione per cui lo trasformiamo in un ordine del giorno di cui mi riservo di far pervenire quanto prima il testo alla Presidenza.

Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 8.205, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone, nel quale si stabilisce che il contratto di ricerca non è compatibile con la partecipazione ai corsi di dottorato di ricerca. Vorrei, anzi, richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su tale compatibilità tra contratto di ricerca e dottorato di ricerca. Che cosa accadrebbe nelle nostre università? Allo stato attuale abbiamo già i ricercatori, poi i dottorandi di ricerca ed infine i titolari di un contratto di ricerca. L'attuale testo del Governo rende compatibile avere un contratto di ricerca che è di quattro anni, rinnovabile per quattro anni, con la partecipazione a un corso di dottorato. Dal momento però che si deve supporre che chi partecipa ad un corso di dottorato è una persona che sta acquisendo la qualifica di ricercatore, non dovrebbe essergli contemporaneamente consentito avere anche un contratto di ricerca che di per sé lo qualifica già come un ricercatore. Qui si crea una vera e propria disparità tra chi è un dottore di ricerca, che svolge un lavoro di ricerca, e colui al quale, pur non essendo dottore di ricerca, è stato addirittura affidato un contratto di ricerca della durata di otto anni, con uno stipendio che si suppone di gran lunga superiore alla borsa di studio che riceve.

Veramente, quindi, non vedo la ragione per rendere compatibile il contratto di ricerca con la partecipazione a un corso di dottorato di ricerca. Raccomando quindi un pò di attenzione al Governo e al relatore su questo emendamento. Quanto all'8.207, signor Presidente, le farò avere al più presto il testo dell'ordine del giorno.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.300.

PRESIDENTE. Invito allora il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è gativo su tutti gli emendamenti, salvo sull'8.300 a mia firma.

Comprendo diverse delle ragioni esposte soprattutto dai colleghi Campus e Pera in ordine al problema della partecipazione contestuale ad un contratto di ricerca e ad un corso di dottorato. Tuttavia ritengo che questo rappresenti un'apertura maggiore verso i giovani, nonostante la dizione sia apparentemente restrittiva. Sappiamo benissimo, infatti, che i

corsi di dottorato non sono una sequela di lezioni, ma sono momenti seminariali e di attività di ricerca sotto la direzione di esperti e di docenti qualificati. A me pare che sia perfettamente compatibile che un giovane abbia la possibilità di stipulare un contratto di ricerca, ricevendo cioè un finanziamento per adire ai livelli superiori della ricerca e, contestualmente, possa produrre la tesi di dottorato, che lo qualifica ulteriormente nella carriera universitaria.

Ripeto, pertanto, che il mio parere è favorevole soltanto sull'emendamento 8.300, da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore e condivide anche l'attenzione con cui il relatore ha fatto riferimento all'emendamento 8.205. Vorrei segnalare ai proponenti di questo emendamento che il contratto di ricerca, come configurato dal disegno di legge, è un contratto per lo svolgimento di attività di ricerca, quindi è indirizzato ai giovani neolaureati, per consentire loro di svolgere attività di ricerca. In questo senso, l'accesso ai contratti di ricerca non è sembrato incompatibile, non solo al Governo ma anche alla Commissione, con la partecipazione a corsi di dottorato. Credo che la riflessione svolta dal relatore abbia un fondamento e quindi aderisco al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, questa mia brevissima dichiarazione di voto è l'espressione del mio profondo rammarico dovuto al fatto che il Governo non ha saputo cogliere gli intendimenti di questo emendamento, che mirava a duplicare i mezzi a disposizione dei giovani, riducendo alla metà la durata del contratto di quattro anni. Trovo estremamente grave questo fatto e credo che sotto ci sia una logica antica, che in poche parole non permetterà all'università di decollare, obiettivo che tutti noi stiamo cercando di raggiungere.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.200, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.116, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.120, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.146, identico all'emendamento 8.119.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, l'intervento del relatore ed anche del rappresentante del Governo non mi hanno affatto convinto. Conoscendo la loro buona fede, credo che abbiano davvero l'intenzione di aprire ai giovani; ma in questo modo chiudiamo ai giovani! Anche perchè non si può nell'articolo 7, dedicato al dottorato di ricerca, dire: «I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione» e poi prevedere che queste stesse persone possano essere titolari, già prima di aver finito questi corsi formativi, di una attività di ricerca. È una incongruenza nel testo, nonchè nella pratica, perchè probabilmente servirà ad agevolare alcuni «fortunati» e a danneggiare altri «sfortunati»; mentre invece separando totalmente le due fasi della preparazione di un giovane credo si potrebbe ottenerne il risultato di aprire l'università a molte più persone. Anche perchè, se il rappresentante del Governo mi segue in questa rapida esposizione...

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Continuo a seguire, senatore Campus.

CAMPUS... noi sappiamo che l'attuale figura del ricercatore, come è attualmente nell'ordinamento universitario, verrà posta ad esaurimento per essere sostituita dai contratti di ricerca. Questo ci hanno detto varie volte il Ministro ed il rappresentante del Governo. Come si fa allora a sovrapporre due fasi, una fase preparatoria e quella in cui invece si assume una funzione istituzionale all'interno dell'università, cioè quella di portare effettivamente avanti la ricerca sulla base di un contratto? Come potrà questa persona nello stesso tempo prepararsi – come si dice negli ambienti accademici «alle più alte mete»?

Credo che, se analizziamo per un momento la questione, lo scindere queste due fasi sia la cosa più logica e più opportuna per i nostri giovani che nell'università vogliono trovare uno sbocco non solo di qualificazione professionale, ma anche di preparazione e qualificazione personale e magari anche lavorativo.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anch'io resto sorpreso dalle dichiarazioni del Sottosegretario e dall'espressione di parere del relatore e del Governo. Il testo dice che è possibile fare attività di ricerca e che i ricercatori a contratto diventano dipendenti a tempo determinato. Questi ricercatori allora fanno attività di ricerca nell'interesse dei programmi di ricerca dell'università oppure nell'interesse proprio? Il contratto si stabilisce tra l'università ed il ricercatore, e vi sarà una prestazione a fronte di tale contratto. Se la prestazione è una ricerca, come è possibile che sia svolta una ricerca da parte di chi ancora è nella fase di apprendistato della ricerca?

Credo quindi che in realtà dietro questo contratto di ricerca si nasconde l'ennesima «precarizzazione» di molte persone che nel passato si era voluto stabilizzare per evitare gli inconvenienti del precariato. Quindi, prima si creano i precari e poi si fanno le leggi per evitare i precari, perché non va bene essere precari, e poi, una volta sistemati tutti i precari, se ne creano di nuovi in modo da poterli sistemare ulteriormente in un momento successivo. Credo che questo sia qualcosa di molto negativo e quindi voterò a favore dell'emendamento, e mi rammarico per la scarsa capacità previsionale del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.146, presentato dal senatore Campus e da altri senatori, identico all'emendamento 8.119, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.206, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.205.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il professore senatore Pera e il professore senatore Campus per aver sponsorizzato una causa che più giusta di questa credo che nell'economia generale di questo provvedimento non possa esserci; tanto giusta che il Governo stesso ha dovuto riconoscerlo tra le righe, ma – ahimè – non in termini esecutivi. In questo caso quindi vi è non solo da rammaricarsi, ma vi è qualcosa di più: c'è da chiedersi come è possibile che tutto debba girare intorno ad una logica così congelata, di totale preclusione ad una evidenza che è sotto gli occhi di tutti noi parlamentari, senatori nell'Aula del Senato della Repubblica italiana unica ed indivisibile.

Forse la risposta però è possibile trovarla a tutto questo, ed è una risposta estremamente amara: in definitiva, prima si credeva di poter gestire i corsi di dottorato di ricerca dando in cambio delle prestazioni intellettuali encomiabili di tanti giovani volenterosi un titolo accademico, quello appunto del dottorato, mentre adesso – ahimè – ci si rende conto che questo non è più sufficiente, che bisogna aggiungere anche una paga. Questa e solo questa è la differenza, perché prima al titolo di dottorato poteva aggiungersi la compartecipazione, sempre e comunque secondaria, del giovane che impara e produce, in quanto le sue idee geniali mai vengono a galla visto che spesso avviene che l'idea iniziale, il suggerimento e l'indirizzo di lavoro viene fornito dal docente, ma la soluzione del problema viene trovata dal ricercatore. Come dicevo solo questa è la differenza: prima vi era forse il titolo e la firma, per quanto secondaria, adesso ci sarebbe anche la paga, proveniente dal contratto.

Ritengo che questo sia veramente scandaloso; mi auguro che le mie parole, che fortunatamente constato sono abbastanza unanimemente condivise a livello di opposizione, siano conosciute presto al di fuori di quest'Aula, vengano registrate e possano circolare in quegli ambienti che sono gli unici veramente interessati e non sono quelli della fantapolitica, della cronaca politica, del pettegolezzo politico oppure della sceneggiata politica propri di questa Repubblica, ma sono quelli nei quali si percepiscono i veri problemi di lavoro dei nostri giovani, della qualificazione più vera del lavoro universitario dei professori e dei giovani ricercatori appena laureati.

Cosa possiamo fare? Si può prendere atto che il Governo si ostina a dire no e noi ci ostiniamo a fare le nostre dichiarazioni, mi verrebbe voglia, signor Sottosegretario, anche in considerazione del banco in cui siedo, di farne un'altra, ossia di dichiarare la secessione scientifica dal suo modo di operare! Esso non è corretto e soprattutto non è giusto e mi auguro che venga giudicato dal popolo italiano e soprattutto da tutti i giovani universitari di questo paese. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 8.205, a mio parere tecnicamente preferibile agli emendamenti 8.119 e 8.146, che proponevano la pura e semplice soppressione del terzo periodo del comma 2, perché afferma testualmente l'incompatibilità.

Mi permetto di appellarmi al collega relatore ed al Sottosegretario di Stato affinchè considerino il problema. Fra ottobre e novembre inizia l'anno accademico 1997-1998; comincia anche, in tale data, il primo anno di un ipotetico corso di dottorato, che, secondo quanto avviene oggi, dura tre anni, ma che nel futuro potrebbe avere una durata diversa, secondo quanto verrà stabilito. Lo stesso giorno in cui inizia il corso di dottorato, che serve a rendere capaci di compiere attività di ricerca, a qualcuno dei partecipanti a tale corso potrebbe venire conferito imme-

diatamente dal medesimo ente, un contratto di ricerca. Chiedo, pertanto, al Sottosegretario di riconsiderare tale problema, a meno che non riconosca che siamo di fronte a qualche istanza corporativa che io, per la mia attuale lontananza dall'università, ignoro.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Di chi? Si tratta di una figura nuova.

ROTELLI. I ruoli sono assolutamente incompatibili; oltretutto si determina una discriminazione: sono partecipanti ai corsi di dottorato alcuni che nel frattempo hanno già in mano un contratto di ricerca. Mi pare talmente clamorosa questa previsione che essa richiede una riconsiderazione del Governo e anche del relatore. Mi sembra demagogico fare riferimento genericamente ai giovani: non si devono piuttosto attuare delle discriminazioni, che qui sono molto esplicite e palesi.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Dove eravate quando l'abbiamo discusso in Commissione?

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, io ritengo che purtroppo la discussione su questo disegno di legge abbia avuto già una definizione quando, nell'ultima seduta del Senato in cui si è parlato di questo argomento, il senatore Andreotti ricevette gli applausi dell'Aula allorchè disse che i professori universitari, mentre si parla di università, dovrebbero uscire dall'Aula. Noi non abbiamo mai sentito dire che lo stesso dovrebbe avvenire per gli avvocati o per i magistrati, se si discetta di giurisprudenza, e così via. Però io non critico quello che disse il senatore Andreotti in sè: mi riferisco all'applauso di quest'Aula, che ora sta seguendo in maniera del tutto disattenta, del tutto disarticolata, per doveri d'ufficio, o di maggioranza, in questo caso, questa discussione, senza accorgersi che il Governo, ancora una volta, per arroganza (e sottolineo per arroganza), non vuol dare il suo assenso ad una ragione eclatante: non si possono identificare due figure di sbocco professionale per i giovani e poi accavallarle senza arrecare un danno ai giovani; e questo poi ci viene in quest'Aula spacciato come un qualcosa che viene fatto nell'interesse dei giovani.

Allora, il Governo sta dimostrando che in effetti non ha alcuna intenzione, non dico di dialogare con le opposizioni, perchè forse sarebbe troppo pretenderlo, ma di ragionare sulle cose più palesi e quindi noi dobbiamo prendere atto che in quest'Aula siamo chiamati solo a mettere un sigillo sulla volontà di una maggioranza che non vuole assolutamente discutere, anche quando difende posizioni palesemente sbagliate: a questo punto dovremmo prendere atto che il nostro atteggiamento, che voleva essere costruttivo e di apporto, è del tutto inutile e viene rifiutato e

rigettato, e quindi dovremmo valutare un'altra strategia parlamentare nei confronti della prosecuzione dei lavori del Senato.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento ora in discussione considera il medesimo problema oggetto di due altri emendamenti appena votati, cioè l'8.146 e l'8.119, ma effettivamente precisa meglio il senso del nostro ragionamento. Da un lato vi è la disposizione che dice che i contratti si possono fare qualora ci sia una certa qualificazione, altrimenti è impossibile; dall'altro lato, invece si prevede che si possa essere contrattisti di ricerca e anche apprendisti della ricerca. Ecco, a me sembra che queste cose siano così in conflitto da rendere evidente la disfunzionalità.

La seconda osservazione evoca quello che diceva adesso il senatore professor Rotelli, cioè: chi decide a quali persone affidare il contratto di ricerca? Ci sono degli organi dell'università che decidono, però non lo decidono sulla base della qualità scientifica, ma lo decidono sulla base di criteri che non sono precisati. Allora si applica una discriminazione molto evidente tra alcuni dottorandi di ricerca che potranno usufruire di un contratto di ricerca interno alla struttura presso cui svolgono l'attività, o anche presso altra struttura di altra università, e altri invece che saranno costretti a produrre il loro sforzo di formazione per quattro anni senza questo riconoscimento. Mi domando se non sia ragionevole invece rivedere almeno questa norma, che non credo imponga degli stravolgiamenti del disegno di legge, perché si tratta di distinguere bene le due figure del dottorando di ricerca e del contrattista di ricerca, questa che assomiglia a ciò che oggi è la borsa post-dottorato e quella relativa al dottorato di ricerca, invece, riguarda una fase formativa precedente.

Io credo che un minimo di ragionevolezza da parte del relatore e del Governo sarebbe utile per il futuro dell'università italiana ma anche degli stessi giovani che devono essere formati all'attività universitaria.

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, se fosse possibile, chiederei un temporaneo accantonamento di questo emendamento per consentirci un momento di riflessione, perché i problemi posti dai senatori propONENTI esigono una valutazione attenta.

PRESIDENTE. Mi pare non ci siano ostacoli a dichiarare accantonato l'emendamento 8.205.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, volevo rafforzare la posizione attuale del Governo, perchè obiettivamente non so come si possa mantenere questo testo. Mi sembra, infatti, che ci sia una plateale contraddizione logica tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 8.

Al comma 1 si afferma che i contratti di ricerca «sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca», bisogna dunque essere possessori del titolo di dottorato di ricerca; il comma 2 invece prevede che «il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca».

Quindi mi domando se avere il titolo di dottorato di ricerca sia un requisito necessario per avere un contratto o meno. Prima si afferma che è un requisito necessario e che bisogna quindi possederlo (ciò è comprensibile e ragionevole perchè chi ha un dottorato di ricerca è un giovane che manifesta le sue attitudini alla ricerca), poi invece si afferma che è compatibile anche con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Obiettivamente mi pare di cogliere una contraddizione tra i due commi.

PRESIDENTE. Dal momento che c'è una richiesta di accantonamento non mi sembra opportuno aprire un dibattito su questo emendamento. Possiamo ragionarci sopra tranquillamente e preparare una soluzione anche perchè, trovandoci in fase di votazione, non è questa la sede più adatta per affrontare la questione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.118.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che il quarto periodo del comma 2, che consente di mantenere il posto con o senza corresponsione di assegni (non si capisce perchè si debba dire con assegni o senza assegni) a chi ha il contratto di ricerca, oltre a stabilire una discriminazione tra chi opera nel settore pubblico e chi opera nel settore privato e quindi a mantenere un certo privilegio a favore del primo, in realtà si presta agli scambi più perversi. Infatti, è facilmente prevedibile la tendenza che si svilupperà in seguito all'adozione di questa norma: per esempio dipendenti che operano in qualche assessorato pubblico potranno commissionare ricerche alle università ed agli istituti di ricerca in cambio del contratto di ricerca che verrebbe loro assegnato.

Questo fenomeno di iniquo scambio viene già tentato in altre forme secondo le attuali norme; con questa norma si avrà esattamente la legittimazione di questo tipo di rapporto tra pubblica amministrazione e università. L'addetto all'ufficio studi, il direttore, il funzionario di un assessorato procurerà dei soldi per fare delle ricerche e in cambio chiederà il

contratto di ricerca. In questo modo congelera la sua posizione anche per otto anni all'interno della pubblica amministrazione. Il danno che si arrecherebbe alla pubblica amministrazione è facilmente immaginabile.

Nel dichiarare il mio voto favorevole, chiedo quindi al Governo di riflettere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.118, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.215, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.207 è stato trasformato in ordine del giorno. Prego il senatore segretario di darne lettura.

ALBERTINI, *segretario*:

«Il Senato,

impegna il Governo,

a considerare il periodo del contratto di ricerca utile ai fini della progressione di carriera nonchè al trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti».

9.255-931-980-1022-1037-

PERA, ROTELLI

1066-1174-1607.120 (Già emend. 8.207)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

MONTICONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo lo accoglie, precisando di essere a conoscenza di iniziative parlamentari in relazione ad altri provvedimenti, che prevedono la possibilità di estendere la copertura previdenziale in generale al terzo segmento della formazione universitaria, cioè alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, al fine di prevedere una tutela assicurativa per coloro che ormai tanto giovani non sono, in quanto siamo in presenza di un allungamento ormai manifesto dei percorsi formativi.

In tal senso il Governo non solo accoglie l'ordine del giorno, ma dichiara di avere già allo studio soluzioni adeguate.

MASULLO. Se i colleghi presentatori consentono, desidero apporre anche la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno in esame è stato dunque accolto dal Governo.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 8.205, precedentemente accantonato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

MONTICONE, *relatore*. Dopo lo svolgimento del dibattito mi sono convinto che questo emendamento è fondato e, quindi, il mio parere è favorevole. Faccio presente – mi sono convinto anche per questa ragione – che l'accoglimento di questo emendamento, che comporta l'impossibilità di usufruire contestualmente di un corso di dottorato di ricerca e di un contratto di ricerca, non elimina quella parte del comma 1 secondo la quale tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico professionale idoneo. Si lascia aperta la porta a giovani che abbiano avuto esperienza di ricerca scientifica e professionale e che non abbiano il titolo di dottore. Proprio per tali motivi, ripeto, il mio parere è favorevole.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo aderisce al parere del relatore testimoniando in tal modo, nei confronti dei senatori dell'opposizione, che i dibattiti servono e che quando le argomentazioni sono fondate anche il Governo si lascia convincere. (*Applausi del senatore Campus*).

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Voglio ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo. Chiedo scusa al senatore Andreotti che si è lamentato la scorsa settimana della pedanteria dei professori universitari, che prendono la parola in maniera eccessiva su questo provvedimento, ma qualche volta la pedanteria paga perchè fa sì che si eviti di approvare una normativa logicamente contraddittoria.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Approfitto per dire che voterò a favore, in quanto se avessi voluto intervenire per fatto personale avrei dovuto farlo successivamente.

Poichè una parte dei colleghi non erano presenti, vorrei chiarire che quando, qualche giorno fa, mi sono permesso un'osservazione relativamente al nostro metodo di lavoro, eravamo reduci di una discussione importante sulla fiducia nel corso della quale al senatore Miglio, ad esempio, era stato concesso un minuto per esprimere il proprio avviso. Voglio, pertanto, esprimere il mio auspicio in forma paradossale, che qualche volta è l'unica. La citazione del senatore Campus e del senatore Lorenzi è esatta, ma va riportata nel contesto in cui l'ho espressa. Ferma restando l'utilità del dibattito che porta anche – come abbiamo visto – a mutare avviso, come è delle persone sagge (il che normalmente avviene in Commissione quando si esamina il provvedimento per l'Aula), a me sembra che, sia per questo disegno di legge che in generale, dovremmo fissare ragionevoli termini di tempo e rispettarli. Approvare un articolo e mezzo a seduta mi sembra dispersivo e, tra l'altro, obbliga coloro che intendono seguire tutto il lavoro dell'Assemblea ad una presenza un po' defatigante.

Detto questo, non ho niente contro i professori universitari verso i quali 60 anni fa cominciai ad avere un grande rispetto e lo mantengo. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

MONTICONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, in conseguenza del mio parere favorevole all'emendamento 8.205, è necessario sopprimere alcune parole al quinto periodo del comma 2, laddove si stabilisce che non è compatibile il contratto di ricerca con il dottorato.

In altre parole, il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 8 recita: «Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa del dottorato o dello stipendio»; pertanto, se eliminiamo la contemporaneità di dottorato e del contratto, sono superflue le parole: «della borsa di dottorato o».

Quindi, propongo di aggiungere all'emendamento 8.205: *al comma 2, quinto periodo, sono soppresse le parole: «della borsa di dottorato o».*

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lorenzi se intende accettare la proposta avanzata dal relatore.

LORENZI. La accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito, pertanto, il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento 8.205, nel testo modificato.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.205, nel testo modificato, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Calabria: Bevilacqua, Bruno Ganeri, Camo, Loiero, Lombardi Satriani, Marini, Meduri, Mungari, Napoli Bruno, Veltri e Veraldi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convallide tali elezioni. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Contratti di insegnamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di professori a contratto, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca, con qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi, nonchè con corrispondenti garanzie in ordine alla libertà di insegnamento e di ricerca.

2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione, che non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.

3. I professori e i ricercatori universitari che stipulano i contratti di cui al presente articolo sono posti in aspettativa senza assegni. Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonché del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

5. All'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «non fondamentali o caratterizzanti» sono sopprese.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonché articoli aggiuntivi:

All'emendamento 9.147 al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» inserire le seguenti: «purchè non siano titolari di abilitazione scientifica di cui all'articolo 6».

9.147/1

CAMPUS, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Contratti di insegnamento*). – 1. Nell'ambito delle dotazioni loro assegnate, le facoltà stipulano contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica e professionale di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'incarico di professore a contratto può essere affidato, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche, anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

3. Il contratto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di un anno accademico ed è rinnovabile una sola volta. I titolari dei contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali. Qualora il contratto venga affidato a personale universitario di ruolo presso altre università, questi dovrà porsi in aspettativa, senza assegni, dalla sede d'origine, per tutta la durata del contratto e dell'eventuale rinnovo.

4. I professori a contratto partecipano con funzione deliberante ai consigli di corso di laurea e con funzione consultiva ai consigli di facoltà e di dipartimento.

5. I vincitori di concorso per professore universitario di ruolo non possono assumere contratti di insegnamento presso altre sedi universitarie entro i primi quattro anni dall'entrata in servizio nella sede di appartenenza.

6. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della docenza universitaria».

9.147 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca».

9.148 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo le parole: «di diritto privato» *sopprimere le parole:* «con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6», *e dopo le parole:* «di professore universitario» *sopprimere le parole:* «per la quale hanno conseguito l'abilitazione scientifica per l'ammissione ai concorsi», *conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La stipulazione del contratto si traduce automaticamente nel conferimento, da parte dell'Università, del master accademico corrispondente, ai soggetti non titolari dello stesso».

9.200 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 6» *inserire le seguenti:* «o con quanti siano stati titolari di insegnamento in un ateneo italiano per almeno 10 anni».

9.201 PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «e di ricerca».

9.121 GUBERT

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contratti di durata biennale rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni».

9.149 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di durata quadriennale» *con le altre:* «di durata annuale».

9.117 GUBERT

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di durata quadriennale» con le altre: «di durata biennale».

9.204

CORTIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «di durata quadriennale» con le altre: «di durata biennale».

9.150

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta» con le seguenti: «di durata massima di quattro anni».

9.203

PERA, D'ONOFRIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «rinnovabili una sola volta» con le altre: «non rinnovabili».

9.123

GUBERT

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il trattamento» con le altre: «il 70 per cento del trattamento».

9.122

GUBERT

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ordinari ed associati».

9.206

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «ad esclusione dei professori e dei ricercatori universitari».

9.124

GUBERT

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del posto» inserire le seguenti: «con o».

9.208

PERA, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 3.

9.209

PASSIGLI

Sopprimere il comma 3.

9.125

GUBERT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti di cui al presente articolo non sono stipulabili con il personale di ruolo delle università».

9.210

LORENZI, BRIGNONE

Sopprimere il comma 5.

9.215

PASSIGLI

Sopprimere il comma 5.

9.126

GUBERT

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per coloro che siano risultati idonei a volgere le funzioni di professore associato nella terza tornata dei giudizi di idoneità, anche a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi di giustizia amministrativa, l'inquadramento è disposto ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

9.0.200

PERA, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il ruolo di tecnico laureato di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I tecnici laureati in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la posizione in ruolo, le attribuzioni d'ufficio e lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. Essi possono, a richiesta e previo superamento di un giudizio espresso dalla facoltà o dai consigli di dipartimento di appartenenza, secondo criteri stabiliti dagli stessi organi collegiali, essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori».

9.0.1

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, MAGNALBÒ

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAMPUS. Signor Presidente, con l'emendamento 9.147 e il relativo subemendamento 9.147/1 proponiamo una dizione più chiara del contratto di insegnamento. Quindi, è solo una maggiore chiarificazione rispetto al testo del Governo circa le funzioni ed i limiti di tale contratto, con una modifica, contenuta nell'emendamento 9.150, legata alla durata che noi vogliamo non più quadriennale ma solo biennale. Questo perchè vogliamo evitare, almeno in questa fase, che le facoltà (anche in questo caso richiamo il Governo e il relatore ad una discussione molto lunga svolta anche in Commissione) decidano di non effettuare più concorsi per adire solo a contratti di insegnamento. Questo è anche quanto noi, per chiarezza, esprimiamo con il subemendamento 9.147/1 in cui vogliamo venga scissa l'abilitazione nazionale scientifica, di cui all'articolo 6, dal contratto di insegnamento; perchè in questo modo si sta indicando alle facoltà di non bandire più concorsi di ruolo e frustrare quindi la carriera di tutti coloro che aspettano – anche attraverso questa legge – di poter ottenere degli avanzamenti di carriera, limitandosi a prevedere dei contratti di insegnamento di lunga durata.

Credo, quindi, che da questo punto di vista sia il relatore che il Governo dovrebbero valutare qual è la funzione di questa modifica dell'ordinamento dei concorsi prevista nel disegno di legge al nostro esame, di queste nuove disposizioni per il reclutamento, se poi con l'articolo 9 inseriamo delle norme che minano completamente la prosecuzione della carriera attraverso delle forme di concorso.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.148, esso fondamentalmente elimina la definizione di un limite solo superiore per lo stipendio. Anche questo, se mi consentite, ha un suo senso collegato a quanto ho detto prima, perchè esprimendo solo un limite superiore di stipendio per i contratti di insegnamento si dà chiaramente libero spazio a degli stipendi di più bassi rispetto a quelli che attualmente percepiscono i professori associati ed ordinari. In questo modo quindi si dà ancora di più la stura alle facoltà perchè assumano per contratto dei docenti sottopagati, in quanto la legge gli consente solo di non raggiungere livelli di stipendio superiore.

Credo che tutto questo faccia parte di un progetto in cui i contratti di insegnamento diventano la sostituzione, però deteriorata, degli attuali ruoli di docenza.

L'emendamento 9.149 prevede la riduzione della durata dell'insegnamento e di nuovo l'abolizione del limite di stipendio.

L'emendamento 9.150 concerne ancora la durata biennale e si illustra da sè.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 9.121 tende a ridurre la possibilità di trasformare in personale semplicemente precario dell'università i contrattisti di insegnamento e di ricerca. L'aggiunta delle parole «e di ricerca» sta a significare che queste persone possono accedere ai fondi di ricerca dei dipartimenti e delle università. In questo modo essi vengono integrati in maniera totale con il personale universi-

tario e di fatto quindi costituiscono una sorta di personale a tempo determinato con analoghi diritti e doveri del personale di ruolo, senza che sia stato effettuato alcun concorso o verifica della loro capacità o maturità scientifica. Si vorrebbe quindi limitare il contratto all'insegnamento in quanto prestazione svolta nell'interesse dei discenti, degli studenti.

L'emendamento 9.117 tende a limitare, per la stessa ragione, ad un anno la durata del contratto. Un contratto quadriennale blocca, infatti, le possibilità di mobilità nell'organizzazione della didattica da parte delle facoltà. Sappiamo che le esigenze didattiche possono cambiare di anno in anno in ragione della mobilità del personale, dei concorsi e così via; il fatto che si prevedano quattro anni, rinnovabili addirittura per altri quattro, immobilizza o consolida delle scelte didattiche per un tempo eccessivamente lungo e quindi rende più forte il sospetto che in realtà si voglia semplicemente precarizzare, offrire spazi precari agli insegnanti universitari.

L'emendamento 9.123 va nella stessa direzione, cioè nel senso di eliminare la possibilità di rinnovare i contratti di insegnamento proprio perchè, altrimenti, un professore che abbia insegnato in un'università per otto anni si aspetta *ope legis* la stabilizzazione. Vorrei vedere cosa farà tra otto anni il Governo dell'Ulivo, se sarà ancora in carica: se licenzierà o meno questi professori che hanno insegnato per otto anni. Se invece manteniamo un ritmo più veloce di ricambio di questo personale a contratto si rende meno forte la tendenza alla stabilizzazione del personale nelle strutture universitarie.

L'emendamento 9.122 mira a stabilire un tetto diverso per le retribuzioni. Attualmente si verifica che lo stipendio del ricercatore, generalmente, è pari al 70 per cento di quello dell'associato e lo stipendio di quest'ultimo è pari al 70 per cento di quello del professore ordinario. Il ricercatore che ottiene il contratto d'insegnamento può migliorare del 30 per cento netto il suo stipendio e altrettanto può fare l'associato, che stipula un contratto per un posto di professore ordinario. Di fatto, si realizza un'equiparazione tra lo stipendio di chi ha vinto un concorso ed è entrato in ruolo e quello di chi ha stipulato un contratto di ricerca senza partecipare ad un concorso. Mi domando se non sia un premio eccessivo per queste forme precarie di contratti di insegnamento, che sostanzialmente sono gestiti in una forma molto meno controllata rispetto ad un concorso. Mi sembra sbagliato equiparare il trattamento economico di quelle persone, che non hanno avuto una certificazione dei requisiti altrettanto valida, rispetto al trattamento di coloro che invece hanno avuto tale certificazione, promuovendole ad un livello stipendiale superiore. Va anche precisato che la Commissione bilancio, in particolare il senatore Morando, stranamente ha affermato che questo tipo di clausola non provocherà alcun aggravio per il bilancio dello Stato. Credo invece che l'aggravio si verificherà e voglio vedere cosa dirà l'attuale Governo, se sarà ancora in carica, ai rettori delle università quando verrà utilizzata questa generale promozione di ricercatori al posto di associati, o di associati al posto di ordinari, con analogo trattamento economico.

L'emendamento 9.124 tende ad impedire la stabilizzazione del posto per chi ha un contratto di ricerca ed ha un significato analogo a

quello dell'emendamento 9.125. Al comma 3 si afferma che i ricercatori oppure gli associati che ottengono un contratto d'insegnamento mantengono il loro posto nell'organico e vengono posti in aspettativa. Ciò vuol dire che queste persone sostanzialmente bloccano il ricambio, perché per otto anni è possibile avere un posto da ordinario bloccando il posto da associato, oppure avere un posto da ordinario e da associato bloccando quello di ricercatore. Non credo che questa procedura sia utile per il buon funzionamento dell'università. Tutto ciò potrebbe essere evitato attraverso una saggia amministrazione universitaria, ma ho molti dubbi che i consigli d'amministrazione delle università, così come sono composti, sappiano organizzare l'uso delle risorse di bilancio in maniera adeguata e con gestione manageriale.

L'emendamento 9.126 tende ad eliminare la soppressione prevista al comma 5 dell'articolo 9. Il testo dell'articolo, infatti, toglie il limite all'affidamento di supplenze ai ricercatori. Attualmente i ricercatori non possono svolgere supplenze per corsi caratterizzanti e fondamentali. Allora, o il titolo di docente e i concorsi hanno un significato, e quindi l'attestazione della maturità e della capacità d'insegnamento è qualificante, oppure a questo punto, se qualsiasi corso, anche caratterizzante e fondamentale, può essere svolto da chiunque, credo che ciò provochi un peggioramento della qualità dell'insegnamento universitario.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.204, presentato dal senatore Cortiana, si dà per illustrato.

PERA. Signor Presidente, voglio illustrare gli emendamenti 9.203 e 9.208. Si sta parlando della durata dei contratti di insegnamento e si prevede che siano quadriennali, rinnovabili una sola volta. Ciò significa che un contratto di insegnamento può durare fino a 8 anni. Vorrei allora associarmi ad alcune considerazioni espresse dal collega Campus. In realtà a me sembra che facendo durare fino ad 8 anni complessivi un contratto di insegnamento si crei certamente un'aspettativa, infatti, un docente che in un ateneo abbia insegnato per 8 anni certamente ha una aspettativa ad essere nominato in ruolo. Mi chiedo allora perché prevedere una durata così ampia. Se il problema è quello del *turn over*, cioè di avere un maggior numero di studiosi cui venga affidato un contratto di insegnamento, che possano ruotare e quindi garantire possibilità di lavoro a molti altri, forse la durata è eccessiva.

Aggiungo peraltro che, poichè è previsto che la retribuzione «non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati», ciò significa che essa sarà in molti casi inferiore e potrebbe esserlo anche di molto. In tal modo pertanto si crea una figura di docente precario sottopagato; cioè, diamo la possibilità agli atenei di utilizzare dei docenti per 8 anni, che rappresenta un tempo considerevole, e poi magari di sostituirli con altri docenti che insegnano per altri 8 anni, che però sono precari e sicuramente sottopagati. Considerando la grande richiesta esistente, e che ci sarà anche dopo l'esame di abilitazione nazionale, allorquando saranno moltissime le offerte di insegnamento, considerando poi che vi sarà anche la necessità di

risparmiare sui bilanci, tutto ciò significa che saranno molti coloro che verranno assunti con un contratto di ricerca con un trattamento economico molto basso.

Tutti in questo paese sono fortemente contrari a forme di lavoro flessibile, sottopagato, precario, mobile e così via, ma in questo caso ci troviamo proprio di fronte alla figura di un lavoratore, per di più qualificato quale è un docente universitario, che verrebbe assunto non solo in modo precario, il che potrebbe avere una sua ragion d'essere per consentire la mobilità e il ricambio, ma anche sottopagato. Preferirei, allora, che si modificasse la questione del trattamento, o che altrimenti la durata di questo contratto di insegnamento, che dovrebbe essere eccezionale, fosse assai più ridotta, anche perchè – ripeto – le aspettative sarebbero altrimenti elevate.

Quanto all'emendamento 9.208, esso solleva nuovamente un problema analogo a quello già discusso, che però non so come possa essere risolto. Lo affido pertanto al relatore e al Governo. Nel testo attuale del secondo periodo del comma 2 si dice: «Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni». Questa frase è ripresa esattamente dal comma 2 dell'articolo precedente, in cui si parlava del titolare del contratto di ricerca. Per come lo abbiamo testè approvato, il comma 2 dell'articolo 8 recita: «Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni». In quel caso vi era un «con o senza corresponsione di assegni», mentre in questo caso è scomparso «con o». Non riesco a capire quale sia la differenza tra il titolare di contratto o di ricerca in servizio presso la pubblica amministrazione e il titolare di contratto di insegnamento, in servizio presso la pubblica amministrazione. Ho l'impressione che si tratti di un refuso, che non è stato percepito neppure dalla 5^a Commissione perchè, così come questa ha eccepito in merito all'emendamento 9.208 da me presentato, avrebbe dovuto eccepire sul testo dell'articolo 8 che abbiamo appena esaminato.

Approvando il disegno di legge nella forma attuale stiamo creando una disparità, quindi non so se sia il caso di interrompere l'esame dell'articolo 9, o di accantonarlo, o di rinviare alla 5^a Commissione gli emendamenti. La disparità infatti mi appare evidente.

PRESIDENTE. Senatore Pera, la Presidenza ha già richiesto alla 5^a Commissione permanente chiarimenti proprio a questo proposito.

Procediamo con l'illustrazione dei restanti emendamenti.

* LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 9.206 non incide minimamente sull'economia generale del provvedimento al nostro esame, poichè con la soppressione delle parole «ordinari ed associati» non si modifica il significato della frase contenuta nel primo periodo del comma 2 che terminerebbe dopo le parole «professori di ruolo».

Il significato di questo emendamento è molto semplice e si riferisce all'impostazione generale, propria del Gruppo cui appartengo, secondo la quale riteniamo opportuno lasciare aperta la possibilità di compiere

un'eventuale distinzione tra il ruolo di associato e quello di ordinario. Si tratta in sintesi del concetto che ho espresso nel mio intervento nel corso della discussione generale e non è ora il caso di tornarci nuovamente.

Ritengo che l'approvazione dell'emendamento 9.206 non comporti alcuna difficoltà in quanto il suo effetto è quello di lasciare aperte più possibilità nell'eventualità che nuove disposizioni dovessero successivamente incidere sullo stato giuridico dei professori associati e ordinari.

L'emendamento 9.210 si riferisce invece ai contratti di insegnamento che non dovrebbero essere stipulabili con il personale di ruolo delle Università. Il significato di tale emendamento è molto semplice; con esso si intende che i contratti dovrebbero non solo privilegiare ma essere riservati al personale non di ruolo, perché quello di ruolo appartiene già ad una università e non si comprende perchè non vi possa essere la possibilità di uno scambio tra università dello stesso paese. Se questa disposizione fosse applicata tra un paese ed un altro (*Commenti del senatore Pera*)... Senatore, mi sto riferendo al comma 3 che propongo di sostituire con il seguente: «I contratti di cui al presente articolo non sono stipulabili con il personale di ruolo delle università», mi sto riferendo quindi ai contratti di insegnamento oggetto dell'articolo 9.

PERA. Ma per quale personale?

LORENZI. Quello docente, è chiaro. Ha ragione, senatore, non avevo espresso questa precisazione che dà maggiore chiarezza, bisogna quindi intendere «con il personale di ruolo della docenza delle università».

Come dicevo, se una tale previsione riguardasse i rapporti tra l'Italia ed un altro paese, come ad esempio gli Stati Uniti, sarebbe comprensibile, ma all'interno dello stesso paese non capisco perchè si debba riconoscere questa possibilità in più che avrebbe come effetto, in definitiva, lo svuotamento possibile ed eventuale di alcune università nell'ambito delle quali il personale manterebbe nominalmente il ruolo, ma presterebbe servizio altrove. Non riesco a capire perchè debba essere concessa questa possibilità; quindi sarebbe bene che il Governo prendesse in considerazione anche questo emendamento.

Riconosco, tra l'altro, il grosso sforzo che il Governo ha compiuto nell'accettare una posizione piuttosto decisa che è stata presa dall'opposizione, ma certo questo non può bastare a far cambiare il giudizio complessivo su un provvedimento che ha dei difetti sistematici notevoli per quanto riguarda in particolare l'impostazione delle quattro commissioni, dei quattro livelli di giudizio.

Ricordiamoci che, dopo questo disegno di legge, la carriera universitaria di una persona verrà segnata, costellata, dopo il livello di ricercatore, da quattro diversi concorsi. Se questa potrebbe apparire una garanzia in un sistema dove l'onestà delle Commissioni, l'obiettività del giudizio scientifico e la serietà, quindi, dell'impegno nell'esame dei titoli scientifici fossero mantenute, se questa, ripeto, potrebbe essere considerata una garanzia in un contesto del genere, invece, in un contesto molto

più realistico, questa diventa la possibilità di avvantaggiare soprattutto un certo tipo di personaggi.

Quindi rimango estremamente preoccupato per questa impostazione di concorsi che avrà come conseguenza negativa sull'università italiana quella, in poche parole, di impedire il vero espletamento della funzione di autonomia che invece questo disegno di legge intende esaltare.

Io credo che di questo sia ben consapevole il ministro Berlinguer, ad esempio, avendone già parlato in quest'Aula, avendo riscontrato l'impossibilità di fare il passo più lungo della gamba. Certo sarebbe bene che, prima della conclusione, che comunque tutti attendono, dell'esame di questo disegno di legge, ci fosse ancora un ripensamento per rendere più agevole questa fase: quattro concorsi sono veramente troppi, se poi vi aggiungiamo ancora quello della ricerca è veramente un *iter* che non garantisce elasticità.

A questo riguardo, quindi, rimane la mia grossa preoccupazione.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.210.

La Lega ha colpito ancora, forse lo ha fatto senza rendersene conto (speriamo che non se ne abbia a male il collega), se qui ci si riferisce al personale amministrativo si pone un problema reale, perchè non escludo affatto (è un eufemismo) che vi siano università nelle quali il personale amministrativo è anche incaricato di contratti di questa natura. Non sarebbe il caso che avvenisse. Di qui l'opportunità dell'emendamento.

Nell'interpretazione che ne ha dato, il proponente, il senatore Lorenzi si riferiva al personale docente. In questo senso l'emendamento è assolutamente ovvio. Ma, se si riferisce, invece, al personale amministrativo, non è ovvio e ha una certa importanza e rilevanza.

PERA. Signor Presidente, sull'emendamento 9.0.200 è stato espresso il parere contrario della 5^a Commissione, se non vado errato; perciò lo trasformo in ordine del giorno, pregando il relatore e il Governo di accoglierlo. Le farò avere immediatamente il testo di questo ordine del giorno, signor Presidente.

CAMPUS. Signor Presidente, lo stesso problema si pone per l'emendamento 9.0.1, che solleva una questione, che ormai da tre anni si dibatte in quest'Aula, relativa alla figura degli attuali cosiddetti tecnici laureati, in cui vengono inseriti sia i funzionari che i collaboratori tecnici.

Per evitare che su questo emendamento si blocchi l'*iter* globale della legge e quindi per evitare di subire da parte del Governo l'accusa di ostruzionismo, trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo affinchè in sede di riordino dello stato giuridico della docenza universitaria provveda alla trasformazione degli attuali ruoli di collaboratore e di funzionario tecnico laureato in ruoli ad esaurimento. I funzionari e i collaboratori tecnici laureati in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la posizione in ruolo, le attribuzioni d'ufficio e lo stato giuridico ed economico in godimento.

Il Governo si impegna inoltre a definire che tali figure professionali possano, a richiesta e secondo criteri selettivi stabiliti da specifiche norme regolamentari, essere inquadrati nel ruolo dei ricercatori».

PIANETTA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma sull'ordine del giorno testè presentato dal senatore Campus.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MONTICONE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.147/1, 9.147, 9.148, 9.121, 9.149, 9.117, 9.204, 9.150, 9.203, 9.123, 9.122, 9.206, 9.124, 9.125 e 9.210.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.208, mi sono convinto che è meglio questo testo che non quello originario, pertanto esprimo parere favorevole.

L'emendamento 9.126 in effetti ha una sua motivazione. Su di esso esprimo parere favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore sugli emendamenti, con un'unica precisazione a proposito dell'emendamento 9.208.

Signor Presidente, mi consenta, come già ha fatto il senatore Pera, di richiamare l'attenzione della Presidenza e degli onorevoli senatori su questa singolarità. Nell'articolo 8, il comma 2 ha una corrispondenza simmetrica con l'articolo 9, comma 2.

Al comma 2 dell'articolo 8 si dice che: «Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni». Nel comma 2 dell'articolo 9 si afferma invece (mi riservo di accertare che non si sia trattato di un refuso tipografico): «Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni». L'emendamento 9.208, a firma dei senatori Pera e D'Onofrio, tende a ripristinare la simmetria con l'ipotesi del contratto di ricerca rendendo uguale il testo e cioè con l'inserimento, dopo le pa-

role «del posto», delle parole «con o». Su questo emendamento mi risulta che la Commissione bilancio avrebbe espresso un avviso contrario. Ma, signor Presidente, le due fattispecie sono identiche: in un caso si tratta di contratti di ricerca, nell'altro di contratti di insegnamento, ma ai fini della rilevanza o meno della valutazione relativa all'eventuale aumento di spesa pubblica le fattispecie sono identiche. Posso assicurare inoltre che nella valutazione che abbiamo effettuato non è prevedibile alcun aumento di spesa nel senso che, ove si abbia il mantenimento dell'assegno percepito come dipendente dell'amministrazione pubblica, non ci sarà corresponsione di alcuna retribuzione contrattuale, allo stesso modo avviene per il contratto di ricerca. Sono pertanto sorpreso in primo luogo, del fatto che nel comma 2 dell'articolo 9 non risulta la stessa formulazione prevista nel comma 2 dell'articolo 8. Sono altresì sorpreso del fatto che ci sia una riserva della Commissione bilancio sull'emendamento 9.208 che ripristina la simmetria tra le due fattispecie. Pertanto il Governo, associandosi al relatore, esprime parere favorevole, confermando di non ritenere che possano esservi effetti in termini di copertura finanziaria.

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, ho seguito le osservazioni puntuali fatte dal sottosegretario Guerzoni. Posso soltanto dare testimonianza di quello che ricordo rispetto alle valutazioni espresse dalla 5^a Commissione. In effetti credo di poter dire, coinvolgendo la mia responsabilità personale e non altro, che le osservazioni sono giuste e pertinenti: si tratta di una svista causata da un refuso, come ha ricordato il Sottosegretario. Pertanto la necessità di ripristinare una simmetria tra le due norme si pone e quindi, non essendoci problemi di copertura, si deve intendere il parere della 5^a Commissione come favorevole anche in questo caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.147/1, presentato dai senatori Campus e Bevilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.147, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.148, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.200 è precluso e che l'emendamento 9.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.121, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.149, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.117 presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.204, presentato dal senatore Cortiana, identico all'emendamento 9.150, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.203, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.123, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.122, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.206, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.124, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.208.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, non so se la Commissione bilancio si sia espressa diversamente in Aula, comunque io ne faccio parte e non mi sembra vi sia stata una pronuncia di questo genere.

In ogni caso, vorrei far notare che l'analogia non è perfetta tra le due norme: mentre per i contratti di ricerca esiste un divieto di corrispondere dello stipendio e della retribuzione del contratto di ricerca, non esiste divieto analogo per il contratto di insegnamento e di ricerca. Quindi, sostenere l'inesistenza di problemi di copertura semplicemente perché esiste un'analogia, anche se non perfetta, mi sembra errato.

Gradirei, pertanto, che ad esprimere il parere della Commissione bilancio fosse una persona che abbia l'incarico formale.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, il senatore Ferrante è responsabile del Comitato pareri, perciò ritengo sia qualificato ad esprimere questo parere all'Assemblea.

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, non rappresento la Commissione bilancio tanto meno il Comitato pareri. Ho dato testimonianza di quello che ricordavo; quindi, le osservazioni del senatore Gubert, miranti forse ad evidenziare che mi sarei assunto un onere non di mia competenza, sono certamente pertinenti. Ho dato testimonianza di quanto ricordavo anche alla luce delle puntuale precisezzi avanzate dal rappresentante del Governo. Quindi rimango di quella stessa opinione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, se ella lo chiede formalmente, rinvierò l'emendamento alla Commissione bilancio.

GUBERT. Sì, signor Presidente, lo chiedo formalmente.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI. *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il senatore Gubert rileva una diversità di formulazione che in un certo senso esiste perché al comma 2 dell'articolo 9 manca l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8. Pertanto, non so se dal punto di vista regolamentare sia ancora possibile, ma proprio per confermare la simmetria perfetta delle due fattispecie, il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad aggiungere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 al comma 2 dell'articolo 9 in modo da essere certi che dal punto di vista della valutazione e dell'impatto sulla finanza pubblica il ragionamento sia identico.

PRESIDENTE. Questo è possibile, signor Sottosegretario.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. In tal caso, propongo di integrare l'emendamento 9.208 aggiungendo alla fine dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 il seguente periodo: «Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio». Ciò rende le due norme assolutamente simmetriche.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, a questo punto mi sembra sia venuta meno la ragione della copertura per cui credo si possa mettere in votazione l'emendamento.

GUBERT. Benchè formalmente resti l'obiezione che, peraltro, nella sostanza è già superata. Accolgo quindi il suggerimento.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Esprimo piena adesione alla proposta del Sottosegretario di Stato.

AMORENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AMORENA. Signor Presidente, vorrei solo puntualizzare che l'articolo 8 si intitola «Contratti di diritto privato per attività di ricerca». La retribuzione derivante da un contratto di diritto privato è sommabile a uno stipendio pubblico. L'articolo 9 si intitola «Contratti di insegnamento» e quindi fa riferimento al doppio stipendio di un lavoratore statale; direi quindi di usare un pò di attenzione, anche se è vero – come abbiamo visto in Commissione – che non esiste aggravio per il bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Amorena, quello che lei dice riguarda una valutazione di merito, non più di copertura.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BERGONZI. Signor Presidente, vorrei rimanesse a verbale che sono d'accordo con la precisazione fatta dal Governo e questo mi induce a ritirare la richiesta, che avrei voluto fare, di un parere della Commissione bilancio ma, tuttavia, anche la formulazione proposta dal Governo sembra contenere ancora un fattore di ambiguità e di incertezza: non vorrei cioè che l'interpretazione della norma permettesse di percepire le due diverse retribuzioni in modo differito.

Mi scusi Sottosegretario, dal momento che ciò avviene in alcuni casi, chiedo che l'emendamento del Governo sia formulato con estrema precisazione e ce ne sia fornito il testo in modo che queste incertezza e ambiguità possano essere sciolte e scomparire.

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, credo che in questa sede sia sufficiente chiedere al Governo un'interpretazione autentica.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, posso formalmente assicurare che l'emendamento va interpretato nel senso che le due retribuzioni non sono cumulabili né contestualmente né in tempi differenziati.

Vorrei anche precisare, in ordine all'intervento del senatore Amorena, che è vero che all'articolo 8 la rubrica recita: «Contratti di diritto privato per attività di ricerca»; ma se il senatore ha la cortesia di leggere l'articolo 9, comma 1, al di là di quello che è scritto nella rubrica, si parla di stipula di contratti di diritto privato; nell'uno e nell'altro caso quindi si tratta dell'identica fattispecie del contratto di diritto privato.

PRESIDENTE. Non è più necessario il voto elettronico perchè così modificato l'emendamento non comporta più problemi di copertura.

Invito il sottosegretario di Stato Guerzoni a dare lettura del testo preciso dell'emendamento.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento nella sua formulazione esatta tende ad aggiungere alla fine del comma 2, dell'articolo 9, il seguente periodo: «Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio». Questa è la formulazione letterale con la precisazione, che a richiesta del senatore Bergonzi ho già fatto, che l'espressione va intesa nel senso della non cumulabilità delle due retribuzioni.

BERGONZI. È necessario prevedere espressamente la non cumulabilità delle due retribuzioni.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario possiamo, se ella crede, modificare ancora il testo nel senso di non ammettere la cumulabilità o, meglio ancora, affermando che non è ammesso il cumulo. È la stessa cosa, signor Sottosegretario.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Recependo la proposta del senatore Bergonzi, il Governo riformula così l'emendamento: aggiungere in fine il seguente periodo: «Non è ammesso il cumulo della retribuzione contrattuale e dello stipendio».

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, ora però si pone un problema di simmetria e di coordinamento con l'articolo 8, comma 2, dove si stabilisce: «Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa di dottorato o dello stipendio». Sarebbe quindi il caso di uniformare le due espressioni.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Avevo già dichiarato in precedenza, e lo ripeto, che, al di là della differente formulazione tecnica, in entrambi i casi il senso del dispositivo è inequivocabile. All'articolo 8, infatti, si afferma: «Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio»; all'articolo 9, comma 2, si stabilisce invece che non è ammesso il cumulo della retribuzione contrattuale e dello stipendio. Il fatto che abbiano una formulazione letterale leggermente diversa non cambia nulla, anzi la seconda espressione ci consente di interpretare anche la prima. Pertanto, suggerisco che l'emendamento 9.208 venga posto in votazione così come riformulato.

PRESENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.208, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio, così come riformulato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.209 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.125, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.210.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento e richiamare quanto è stato già sottolineato dal senatore Rotelli, circa la possibilità che, senza questo emendamento, si provochi una confusione di ruoli tra il personale tecnico e amministrativo dell'università e il personale docente: questo è quanto di peggio potrebbe verificarsi all'interno della struttura universitaria. Quindi il personale di ruolo delle università non dovrebbe avere la possibilità, prevista in questo articolo, di usufruire di questa forma di promozione senza aver sostenuto un concorso. Tra l'altro, questo discorso è ancor più valido se si pensa che la dizione contenuta nell'articolo consentirebbe anche ai direttori amministrativi dei dipartimenti, ai tecnici e così via, di ottenere contratti di insegnamento, e lascio ai colleghi immaginare con quale

chiarezza di rapporti tra l'amministrazione universitaria e la funzione docente.

Perciò chiedo al Governo, se non ritiene accettabile la formulazione così ampia dell'emendamento 9.210, di correggerla almeno con riferimento al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle università. Vedo che il Sottosegretario non è attento, ma spero che il problema gli sia chiaro.

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Sto ascoltando, senatore Gubert.

PRESIDENTE. Il Governo è sempre vigile per definizione!

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, volevo associarmi alle parole del collega Gubert. Effettivamente, se il Governo e il relatore facessero proprio questo emendamento con la specificazione che ci si riferisce al «personale di ruolo amministrativo», e cioè che non si possano stipulare contratti di insegnamento con personale amministrativo, credo sarebbe una buona cosa che eliminerebbe alla radice un fenomeno di malcostume che già esiste presso alcuni atenei: quello di affidare contratti di insegnamento al ragioniere, al funzionario o al direttore amministrativo. In sostanza, chi è amministrativo faccia l'amministrativo, perché altrimenti effettivamente si agevola una pratica che potrebbe essere localistica ed anche clientelare. Su questo raccomando attenzione: il Governo è sempre vigile, ovviamente, ma io raccomando maggior vigilanza.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, il mio emendamento originario non faceva distinzione. Adesso non riesco ad intendere che tipo di emendamento viene sottoposto alla votazione. Infatti, nell'emendamento originario era prevista la sostituzione del comma 3 con un testo che prevedeva appunto l'impossibilità per il personale di ruolo delle università, qualunque sia, di poter accedere a questi contratti. Ora, prendendo atto dell'impossibilità di far passare l'emendamento con riferimento alla fascia della docenza, posso anche accettare il discorso fatto dal senatore Pera e quindi, constatata la bocciatura dell'emendamento del senatore Gubert, che sostanzialmente aveva lo stesso obiettivo, accogliere la correzione del mio emendamento con l'aggiunta della parola «amministrativo». Chiedo pertanto che l'emendamento venga posto in votazione in tale forma.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di parlare il senatore Campus. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, essendo stato modificato l'emendamento, ritiro la mia richiesta di intervento.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, devo avvertirla che per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Pera. Comunque, se il suo intervento sarà breve, ha facoltà di parlare.

ROTELLI. Presidente, non intendo intervenire a nome del mio Gruppo, ma in quanto ho aggiunto la mia firma all'emendamento, intendendolo con l'aggiunta della parola «amministrativo». Non ho alcun dubbio che quando il professor Guerzoni, ora sottosegretario di Stato, amministrava l'Università di Modena, il fenomeno non esistesse. Però egli non ignora che in alcune università sicuramente esiste e deve essere stroncato. Quindi effettivamente l'emendamento ha una sua utilità, magari non sospettata dallo stesso proponente, che ha colpito un problema. Giacchè tale aspetto è stato posto in evidenza, suggerirei al Governo di prenderlo in considerazione. Vi può essere il malcostume di far insegnare un corso di amministrazione di università, in una facoltà di economia o altra a personale amministrativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.210, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.215 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.126, presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Invito ora il segretario a dare lettura del testo dell'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 9.0.200, presentato dai senatori Pera e D'Onofrio.

SCOPELLITI, *segretario*:

«Il Senato,

impegna il Governo

nell'ambito della discussione delle preannunciate iniziative legislative in materia di riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore dell'università, a trovare una soluzione adeguata ai proble-

mi riguardanti coloro che siano risultati idonei a svolgere le funzioni di professore associato nella terza tornata dei giudizi di idoneità anche a seguito di ordinanza cautelare emessa da organi di giustizia amministrativa».

9.255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607.125

PERA

(Già emend. 9.0.200)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

BERTONI. Ma è un *ope legis!*

MONTICONE, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Pera, come ha sentito l'ordine del giorno è stato accolto come raccomandazione, insiste per la votazione?

PERA. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno n. 125.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, desidero precisare, riferendomi ad un intervento che è stato fatto, che non ci troviamo di fronte ad un *ope legis*. Il Governo sa perfettamente che stiamo parlando di persone che sono state sottoposte ad un giudizio di idoneità e di queste la gran parte, avendolo superato, sono state già inquadrate in varie università. In alcune università, invece, questo inquadramento non è stato compiuto, per cui da una stessa tornata di giudizi di idoneità provengono alcune persone che, avendo superato tale giudizio, hanno ricevuto un inquadramento ed altre che, avendo superato lo stesso giudizio, per scelta di alcune università non sono state invece inquadrate.

Con l'ordine del giorno al nostro esame, mezzo che tutti sappiamo, purtroppo, essere troppo blando, si chiede di porre fine ad una ingiustizia palese contro pochi individui che hanno avuto la sfortuna di vedere i loro colleghi inquadrati in ruolo come il superamento del giudizio di idoneità consentiva loro.

Ritengo che il Governo possa anche accogliere l'ordine del giorno in quanto tale, senza svilirlo ulteriormente accettandolo solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltà.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei precisare che la questione non è affatto quella di svilire in qualsiasi modo l'ordine del giorno. In presenza di una situazione in cui vi sono un contenzioso in sede giurisdizionale tuttora aperto e rapporti numerici che non sono esattamente pari a quelli indicati poc'anzi dal senatore Campus, ho ritenuto corretto, anche dal punto di vista dei rapporti fra le istituzioni, accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso che il Governo si ritiene impegnato a trovare una soluzione adeguata. La formula utilizzata è conseguente ad una considerazione esclusivamente formale.

Vorrei che il senatore Pera ed il senatore Rotelli che, quest'ultimo in particolare, sono esperti amministrativisti comprendessero che la mia è solo una preoccupazione formale di correttezza fra istituzioni: vi è un contenzioso aperto ed io, assumendo a nome del Governo un impegno, accolgo l'ordine del giorno solo come raccomandazione esclusivamente per correttezza nei rapporti fra le istituzioni. In tal senso sollecito il senatore Pera a non esporre l'ordine del giorno, che contiene un impegno che noi accogliamo, ad un voto che potrebbe avere un esito da lui non previsto.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la motivazione addotta dal Governo, però devo ribadire, soprattutto per coloro che si mostrano perplessi in quest'Aula su tale questione, che non si tratta di una sanatoria né di una *ope legis* a favore di un Gruppo o di una categoria. Emendamenti di un tal genere non ne ho presentati, nessuno che siede dal mio stesso lato dell'Aula ne ha presentati, non ne presenteremo né ne discuteremo; si tratta invece di prendere atto di una manifesta ingiustizia che vi è stata e di sanarla. Vi sono individui, docenti ormai da tempo, che sono risultati idonei a svolgere le funzioni di professore associato a seguito di sentenze emesse ed essi non sono stati inquadrati da alcuni atenei, mentre lo sono stati da altri.

Fintanto che la Repubblica è una, indivisibile e comunque unitaria, ci saremmo dovuti aspettare lo stesso trattamento in tutti gli atenei; questo non è accaduto e con questo semplice ordine del giorno che non comporta aggravi di costo, né fa diventare docente chi non lo è, si riconosce semplicemente l'idoneità alla docenza a chi già la possiede, così come riconosciuto anche da una sentenza amministrativa, e si prende atto di una situazione, regolarizzandola. Finalmente (sono ormai parecchi anni che poche persone aspettano e soffrono, ripeto, un'ingiustizia e una discriminazione rispetto ad altri colleghi di altre università).

Ripeto: è evidente, è manifesto, che questo non è un provvedimento di *ope legis*; io non avrei mai presentato un provvedimento del genere, nessuno, da questa parte dell'Aula, lo avrebbe sostenuto.

Quindi, se la raccomandazione è il massimo che il Governo può accettare in quest'Aula, e se la raccomandazione viene presa seriamente, io, per non danneggiare ulteriormente queste poche categorie di persone, peraltro benemerite, accolgo la dichiarazione del Governo con l'impegno, appunto, che questa raccomandazione sia una seria raccomandazione e che, nella prima occasione in cui si discuterà di questo problema, cioè lo statuto giuridico dei professori universitari, esso sia finalmente risolto positivamente, altrimenti continuiamo a mantenere una discriminazione a danno di poche persone, la qual cosa è manifestamente ingiusta.

Allora accetto questa raccomandazione seria, calda, meditata e quant'altro, signor Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 130 in cui è stato trasformato l'emendamento 9.0.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, io credo che quest'ordine del giorno contraddice l'esigenza di qualificazione dell'università italiana. Infatti, qui si invoca la trasformazione dei tecnici laureati in ricercatori attraverso un giudizio espresso dalla facoltà o dai consigli di dipartimento di appartenenza: mi domando quale tipo di qualificazione abbiano questi organi per stabilire l'idoneità e mi domando se non si introduca in maniera ingiustificata un tipo di *ope legis* per tutti i tecnici universitari.

Se teniamo conto che i ricercatori, con questa legge, possono poi accedere a tutti i contratti di ricerca e ai contratti di insegnamento per le fasce superiori, io credo che la dequalificazione, o meglio, una mancata adeguata certificazione della qualità dell'insegnamento sia così evidente da sconsigliare di accogliere questo ordine del giorno. In ogni caso, io voterò contro.

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, si può dare lettura del testo dell'ordine del giorno?

PRESIDENTE. Senatore Campus, per cortesia, vuole rileggere il testo del suo ordine del giorno?

CAMPUS. Sì, signor Presidente: leggo prima il testo e poi aggiungo, se mi permette, una chiarificazione.

PRESIDENTE. Certo, senatore Campus.

CAMPUS. Questo è il testo: «Il Senato impegna il Governo affinchè, in sede di riordino dello stato giuridico della docenza universitaria, provveda alla trasformazione degli attuali ruoli di collaboratore e di funzionario tecnico laureato in ruoli ad esaurimento.

Impegna altresì il Governo affinchè preveda che tali figure professionali possano, a richiesta e secondo criteri selettivi stabiliti da specifiche norme regolamentari, essere inquadrate nel ruolo dei ricercatori».

9.255-931-980-1022-1037-1066-
1174-1607.130 (Già emend. 9.0.1)

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI,
SERVELLO, MAGNALBÒ

Per quanto riguarda le obiezioni che sono state sollevate, innanzitutto anche in questo caso non si tratta di *ope legis* ma semplicemente di abolire una figura abnorme, di cui si è fatto un abuso in anni passati all'interno dell'università perchè erano ruoli che venivano assegnati a disponibilità dei Ministri *ad personam*, cioè è una figura, nata in epoca, diciamo, di prima Repubblica, con cui i Ministri dell'università e della ricerca scientifica foraggiavano, purtroppo, alcuni favoriti.

Questa figura, che è stata così svilita da un malcostume di alcuni Ministri, è però una figura (e sono tanti ad esserne interessati) che opera all'interno delle università e in particolare delle facoltà mediche e svolge delle funzioni che sono assolutamente equiparate a quelle dei ricercatori, salvo il fatto che non possono avere caratteristiche di docenza; questo non significa che vengano promossi ad alcun ruolo superiore, ma viene riconosciuta una semplificazione delle figure professionali attualmente esistenti all'interno delle facoltà mediche. Faccio presente, ad esempio, che la legge n. 502 di riforma sanitaria prevede che sia i tecnici laureati sia i ricercatori in servizio presso le facoltà mediche con laurea in medicina debbano ad esempio svolgere attività assistenziali.

Quindi, con questo ordine del giorno (che comunque rimane un ordine del giorno e tutti sappiamo quali effetti possa avere) chiedo semplicemente, anche perchè so che questa è la volontà di tutti gli atenei, che scompaia una figura ambigua, che non corrisponde a quella che è l'università del futuro, e che vengano semplificate le figure professionali all'interno delle università.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere non è favorevole. L'ordine del giorno presentato dal senatore Pera afferiva direttamente alla questione dell'ingresso alla docenza, mentre quello presentato dal senatore Campus porta una sanatoria. Certamente ci sono dei diritti che io rispetto, ma non è afferente alla questione degli ingressi al nuovo ordinamento della docenza.

Per cui, ripeto, il mio parere è contrario.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Governo ha avuto già più volte occasione, anche in quest'Aula, di far presente come il problema dei tecnici laureati sia un problema che il Governo riconosce come tale, ritenendo tuttavia che debba essere risolto trovando

una soluzione adeguata nell'ambito del progettato riordino dello stato giuridico del personale docente e ricercatore.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Campus si dovrebbe fermare alla prima parte, così come il precedente ordine del giorno presentato dal senatore Pera; dovrebbe, cioè, semplicemente impegnare il Governo a trovare una soluzione, senza predeterminare oggi la soluzione che dovrà essere trovata. In questa stessa ora alla Camera dei deputati, in sede di esame di un altro provvedimento che riguarda l'università, ci sono sette proposte emendative che riguardano i tecnici laureati con sette soluzioni diverse.

Pertanto il Governo può accogliere l'impegno a trovare una soluzione nell'ambito del riordino dello stato giuridico, ma non può oggi – e sarebbe scorretto anche nel rapporto con i Gruppi parlamentari – assumere un impegno circa una determinata soluzione.

Sono quindi disponibile ad accogliere la prima parte dell'ordine del giorno come raccomandazione nel senso precisato.

PRESIDENTE. Senatore Campus, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

CAMPUS. Signor Presidente, ritiro la seconda parte dell'ordine del giorno e accetto che la prima parte sia accolta come raccomandazione da parte del Governo, sperando, come già il senatore Pera, che essa sia mantenuta attraverso gli atti successivi del Governo.

PRESIDENTE. Sarà sicuramente un caso che si parla di raccomandazioni in occasione di concorsi universitari!

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso, anche se abrogata dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere l'articolo.

10.200

LORENZI, BRIGNONE

Sopprimere l'articolo.

10.100

RONCONI

Al comma 1, dopo le parole: «professore universitario di ruolo», inserire le altre: «nonchè le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato».

10.301

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Concorsi in atto)».

10.300

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 10.200 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Ronconi, si intende che abbia rinunziato ad illustrare il suo emendamento.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.301 ha la funzione di specificare (anche se è implicito comunque nel provvedimento) che le procedure concorsuali, che devono essere mantenute se aperte prima dell'entrata in vigore della legge, debbono comprendere anche le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato e cioè che anche questi ultimi, banditi prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano corso effettivo e siano realmente portati a termine secondo le norme vigenti.

L'emendamento 10.300 è invece semplicemente un chiarimento del titolo dell'articolo con «(Concorsi in atto)», che si riferisce in generale alle procedure di valutazione concorsuali.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti 10.200 e 10.100, di contenuto identico.

MONTICONE, *relatore*. Esprimo parere negativo su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 10.200, identico all'emendamento 10.100, e parere favorevole sugli emendamenti 10.301 e 10.300.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone, identico all'emendamento 10.100, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.301, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 16 aprile 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 16 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, recante interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania (2272).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).

– Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).

– PERA ed altri. – Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).

– BERGONZI. – Riordino della docenza universitaria (1022).

- MILIO. – Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
- MARTELLI. – Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).
- CAMPUS ed altri. – Norme in materia di concorsi universitari (1174).
- MANIS ed altri. – Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

III. Discussione dei disegni di legge:

- PROVERA. – Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione di organi a fine di trapianto (55).
- NAPOLI Roberto ed altri. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. – Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. – Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- INIZIATIVA POPOLARE. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

La seduta è tolta (ore 19,50).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 169**Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data 10 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni, richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, la prima relazione semestrale sullo stato dei lavori della Commissione stessa (*Doc. XXIII, n. 2*).

Detto documento è stato stampato e distribuito.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 22 marzo e 8 aprile 1997, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 7 marzo 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Sabino Cassese, nella sua qualità di Ministro della funzione pubblica *pro tempore*;

con decreto in data 11 marzo 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Susanna Agnelli, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VELTRI, SPECCHIA, POLIDORO, IULIANO, RESCAGLIO, GAMBINI, CONTE, STANISCHIA, CAPALDI, DIANA Lorenzo, CARPINELLI, PAROLA, MAGGI e SQUARCIALUPI. – «Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche» (2344);

MULAS, BONATESTA, FLORINO e CURTO. – «Norme in materia di rappresentanza dei lavoratori e rappresentatività sindacale» (2345);

SPECCHIA. – «Agevolazioni fiscali in favore di anziani e di persone che assistono soggetti con *handicap* grave» (2346).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SERENA. – «Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica» (2315), previ pareri della 1^a, della 5^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MAZZUCA POGGIOLENI e DENTAMARO. – «Norme sul riconoscimento dei quadri a modifica ed integrazione della legge 13 maggio 1985, n. 190» (2277), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 10^a Commissione;

MACERATINI ed altri. – «Disposizione in materia di regime preventivo dei comandanti e direttori di macchina» (2307), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 8^a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

VALLETTA ed altri. – «Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva» (847).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 aprile 1997, ha trasmesso il referto specifico, reso ad iniziativa della Corte stessa e deliberato dalle Sezioni riunite nella Camera di consiglio del 26 marzo 1997, in tema di trasferimenti alle imprese a carico del bilancio statale nel periodo 1993-1995.

Detto referto sarà inviato alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Marino ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00027, dei senatori Folloni ed altri.

Il senatore Porcari ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00052, dei senatori Staniscia ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Danieli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05280, del senatore Lauro.

Mozioni

FIRRARELLO, PORCARI, BATTAGLIA, BRIENZA, BERTONI, MARTELLI, SPECCHIA, NIEDDU, CAMO, CIRAMI, MELONI, CARUSO Luigi, LAURIA Baldassare, MANCA, CIMMINO, MONTELEONE, CENTARO, LO CURZIO, MILIO, MINARDO, VERALDI, MAGGI, DEMASI, IULIANO, OCCHIPINTI, NAPOLI Roberto, COSTA. – Il Senato,

premesso:

che si è avuta notizia dell'accordo commerciale siglato con il Governo marocchino da parte dell'Unione europea;

che tale accordo sembra prevedere la libera importazione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli dal Marocco, quali gli agrumi e l'olio d'oliva, e la loro libera commercializzazione sui mercati europei, a fronte di esportazioni da parte dei paesi dell'Unione europea di prodotti e attrezzature industriali;

che l'attuazione di tale accordo metterebbe definitivamente in ginocchio l'agricoltura meridionale e siciliana in particolare, le cui produzioni sono per la maggior parte simili a quelle marocchine con la differenza dei minori costi di produzione, lavorazione e commercializzazione e di trasporto di quel paese, il cui salario medio per ogni addetto è di circa 3.000 lire giornaliere (due dollari USA) a fronte delle circa 100.000 lire di un nostro addetto ed il cui costo dei noli di trasporto è di gran lunga inferiore a quello italiano e siciliano in particolare;

che l'aiuto alle popolazioni dei paesi del bacino del Mediterraneo, certamente con interventi mirati e con tecnologie innovative dell'Europa, non può essere svantaggiosa per le più deboli regioni del nostro paese;

che eventualmente tali aiuti debbono prendere in considerazione eventuali importazioni di prodotti agricoli non concorrenziali con quelli del nostro paese come i datteri, le banane, i legumi, eccetera;

che è necessario provvedere alla difesa e all'incentivazione dell'agricoltura quale settore produttivo di grande rilevanza per l'economia del paese;

che nel Meridione d'Italia la percentuale di disoccupazione ha raggiunto livelli non più sopportabili e che l'agricoltura rappresenta ancora per molte famiglie l'unica possibilità di reddito,

impegna il Governo:

nel rispetto del Trattato di Roma, a verificare se veramente l'Unione europea intende aprire indiscriminatamente il mercato alla libera circolazione di prodotti agricoli, con importazione di derivati agrumari e di olio d'oliva dai paesi extracomunitari e dai paesi del Maghreb attraverso industrie multinazionali operanti in Olanda ed in altri paesi europei, che hanno già da tempo accesso alla libera vendita nei mercati europei, con irreparabile danno per le produzioni del Meridione;

a far fronte a questo ulteriore attentato alla sopravvivenza della popolazione agricola meridionale e siciliana mediante un intervento presso il Consiglio dell'Unione europea per chiedere la riconsiderazione della questione agricola relativa alla produzione delle regioni meridionali più svantaggiate, attraverso l'eventuale modifica di quei regolamenti comunitari di settore che risultano penalizzanti per le produzioni suddette, al fine di poter affrontare con una sessione specifica tutte le problematiche dell'agricoltura che, se adeguatamente sostenuta, potrebbe contribuire ad alleviare il grave problema della disoccupazione giovanile.

(1-00103)

Interpellanze

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, AGOSTINI, MAZZUCA
POGGIOLINI. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane e della difesa.* – Premesso:

che con la legge n. 662 del 1996 il Governo sembra voler imboccare con decisione la via della valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato, condannati spesso al degrado e all'abbandono da gestioni di basso profilo rese tali dalla perdurante assenza di valide finalizzazioni programmate;

che, in riferimento alle norme sopra citate, è opportuno prendere in considerazione la vicenda che interessa il vasto territorio ubicato in un'ampia ansa del fiume Tevere, sede di un impianto aeroportuale denominato «dell'Urbe», dislocato a non più di quattro chilometri dal centro di Roma, affidato in uso a diverse amministrazioni dello Stato (civili e militari) che lo hanno finora gestito in modo caotico e scarsamente produttivo, esercitando su di esso attività di volo, sporadica e disomogenea, servizi alloggiativi, attività produttivo-industriali ed anche di carattere istituzionale;

che per convinzione universalmente diffusa sarebbe opportuno porre termine alla suddetta irrazionale utilizzazione, risoltasi finora in rilevanti passività per l'erario pubblico, e promuovere invece una fruizione ad alto valore, del tutto possibile nell'ottica di una moderna programmazione concertata, chiamando ad un intervento coordinato i soggetti pubblici e privati interessati,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare:

per sollecitare l'amministrazione centrale dei trasporti, di concerto con quella regionale, in considerazione della forte e concentrata crescita della domanda di trasporto aereo in vista dell'annunciato evento del Giubileo del 2000 e di altri possibili accadimenti di eccezionale ricaduta demografica e di mobilità, al fine di attrezzare l'aeroporto dell'Urbe, previo adeguato potenziamento delle infrastrutture di volo e di ricettività dei passeggeri, per svolgere attività di trasporto aereo regionale con velivoli a basso livello di inquinamento acustico, di non più di 50 passeggeri, insieme ad attività elicotteristica da trasporto a medio raggio, caratterizzando lo scalo come effettivo *city airport* della capitale;

per far valutare dalle competenti autorità sovrintendenti l'ambiente la soluzione alternativa della salvaguardia totale del bene in questione con la conservazione del paesaggio, del patrimonio floro-faunistico esistente, per una superficie di circa 300 ettari, che potrebbe costituire una preziosa riserva verde su cui incentrare e riprogrammare il sistema delle aree protette e dei parchi attrezzati previsto per la città metropolitana;

per verificare, d'intesa con il comune di Roma, sulla base di approfonditi studi di fattibilità e previa la dismissione degli impianti militari esistenti, una destinazione urbanistica del luogo ad insediamenti abitativi di bassa densità onde corrispondere alla nuova qualità di domanda di alloggi che, nel breve periodo, risulta in forte incremento;

se il Governo intenda, tramite le amministrazioni centrali dello Stato, investire della responsabilità della valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali pubblici (giusta la richiamata legge n. 662 del 1996), ricercare, d'intesa con la regione Lazio, con il comune di Roma, con le circoscrizioni competenti, tra le ipotesi indicate quella meglio rispondente allo sviluppo sostenibile di Roma capitale in considerazione della urgente necessità di riqualificare il territorio in questione, di valorizzarlo nell'ambito del tessuto urbano della città, di concorrere al rilancio dell'industria turistica integrata con l'ambiente e con la risorsa dei beni culturali e scientifici, generando nuova occupazione per le generazioni future ed in generale più elevati livelli di coscienza culturale applicata allo sviluppo.

(2-00277)

RONCONI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che grande importanza ormai riveste la possibilità di utilizzare il marchio DOP per i prodotti agricoli italiani ed in particolare per l'olio d'oliva;

che ormai numerose regioni d'Italia possono utilizzare il marchio DOP per il proprio olio d'oliva;

che il DOP stesso rappresenta indiscutibilmente uno strumento straordinario di penetrazione in un mercato sempre più caratterizzato da una forte concorrenza non solo nazionale ma anche mondiale;

che l’Umbria produce un olio d’oliva tra i più pregiati e che necessita del DOP per essere posta sullo stesso piano delle produzioni delle altre regioni,

l’interpellante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni dell’ulteriore rinvio da parte della competente commissione della Comunità europea nell’assegnare il DOP all’olio prodotto in Umbria;

se siano riscontrabili ritardi, disattenzioni o, peggio, contrarietà nella fase istruttoria, sia in quella effettuata dalla regione sia in quella effettuata dal Ministero delle risorse agricole.

(2-00278)

MARTELLI, DE CORATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che dal 1990 ad oggi, secondo quanto ha affermato il Presidente della Commissione di Bruxelles, Jacques Santer, l’Unione europea avrebbe aperto nei confronti dell’Italia ben 838 procedure d’infrazione per la mancata applicazione delle regole comunitarie per un ammontare complessivo di ammende valutabile intorno ai 50.000 miliardi di lire;

che contemporaneamente la Commissione europea avrebbe autorizzato lo stanziamento di 1.400 miliardi di lire da destinare alle regioni del Centro-Nord;

che i fondi dovrebbero essere destinati alle aree in cui la crisi della grande industria tradizionale ha lasciato il segno con tassi di disoccupazione più alti della media e alle zone a prevalente economia basata sulle piccole e medie imprese spesso in difficoltà nella raccolta di fondi di investimento e nella penetrazione dei mercati esteri;

che lo scrivente senatore Martelli con l’interpellanza 2-00259, rivolta al Presidente del Consiglio in data 18 marzo 1997 (già sollecitata ma rimasta tuttavia senza alcuna risposta), aveva sollevato i problemi derivanti dal mancato utilizzo dei finanziamenti stanziati dall’Unione europea e rimasti in giacenza nelle banche a causa della mancanza di progetti adeguati;

considerato che l’Italia rimane lo Stato che peggio utilizza le risorse comunitarie fra i 15 che fanno parte dell’Unione europea,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e del caso, in considerazione anche della profonda convinzione, espressa in data 10 aprile 1997 al cospetto di tutta l’Assemblea del Senato, che il suo Governo sia l’unico in grado di portare l’Italia in Europa (finora sappiamo solo che riuscirà a portarci in Albania), se non ritenga di dover chiarire in via urgente e definitiva quale sia lo stato attuale dei finanziamenti previsti, ricevuti e da utilizzarsi da parte dell’Unione europea e quali e per quale ammontare le sanzioni ricevute.

(2-00279)

SCOPELLITI, CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che in data 19 marzo 1997 sul quotidiano «La Stampa» è stato pubblicato un articolo così intitolato: «Date una scorta a Marino, è in pericolo»;

che lo stesso giorno il quotidiano «l'Unità» ha pubblicato un articolo intitolato: «Minacce contro Marino che chiede protezione dei CC. La risposta: impossibile sorvegliare lui e il suo chiosco»;

che sullo stesso argomento anche altri quotidiani hanno pubblicato articoli, all'interno dei quali, peraltro, si evince che – in netto contrasto con quanto affermato nei titoli – il suddetto Leonardo Marino non ha ricevuto minacce di alcun genere, nè tanto meno rappresaglie, avvertimenti, attentati alla propria sicurezza, così come non risulta alcun episodio che possa aver dato adito a timori o preoccupazioni tali da giustificare titoli così allarmati e allarmanti;

che all'interno degli articoli citati si legge invece dell'esistenza di un rapporto riservato (tanto riservato da comparire contemporaneamente su alcuni dei principali quotidiani nazionali) del ROS – Raggruppamento operativo speciale – di Milano; secondo tale rapporto Leonardo Marino sarebbe «troppo esposto e potenziale bersaglio di rappresaglie», soprattutto da quando la Corte suprema di Cassazione ha confermato la condanna a 22 anni di reclusione nei confronti dei suoi coimputati Adriano Sofri, Ovidio Bompresso, Giorgio Pietrostefani;

che sempre secondo gli articoli citati, il ROS di Milano mette in stretta relazione la possibilità che Leonardo Marino possa essere oggetto di rappresaglie con il fatto che «i tre ex esponenti di Lotta Continua, rinchiusi nel carcere di Pisa, non smettono di dichiararsi innocenti e per questo si rifiutano di presentare domanda di grazia. In loro favore non si arresta pertanto la mobilitazione di intellettuali, amici e politici che invocano la mossa da parte del Capo dello Stato. Per contro continuerebbe, secondo i militari del ROS, una "campagna denigratoria" nei confronti del pentito» (La Stampa),

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo riguardo all'insieme delle notizie riportate negli articoli citati, e in particolare:

se il rapporto del ROS «depositato da alcuni giorni presso il prefetto di La Spezia», come riferiscono i giornali, oltre alle notizie riportate dalla stampa, contenga informazioni più dettagliate e precise riguardo alla situazione di pericolosità nella quale si trova Leonardo Marino e se nello stesso si trovino elementi concreti, ovvero episodi specifici tali da giustificare provvedimenti particolari a tutela della incolumità di Leonardo Marino; si chiede inoltre di sapere se il suddetto rapporto individui specificatamente persone singole, gruppi, circoli, associazioni, ambienti dai quali si tema possa provenire pericolo nei confronti di Leonardo Marino;

se tale rapporto sia stato sollecitato o richiesto e da parte di quale autorità in particolare, ovvero se appartenga ai compiti di istituto dei ROS quello di monitorare la condizione di pericolosità passiva dei singoli cittadini e quindi se il ROS di Milano abbia provveduto autonomamente alla redazione di tale rapporto;

se la competenza del ROS di Milano sia territorialmente estesa fino a Sarzana, ovvero per quali motivi sia il ROS di Milano ad occuparsi, e da che data, della incolumità di Leonardo Marino e su mandato, ordine o incarico di chi.

Si chiede inoltre di sapere:

se sia vera la notizia riportata dai giornali secondo la quale il signor Marino sarebbe sottoposto a regime di «sorveglianza giudiziaria» a partire dal 1988 e, nel caso, a partire da quale giorno del 1988 tale sorveglianza sia stata disposta, a chi sia stata affidata e quando – eventualmente – si sia conclusa;

quanti e quali episodi, individuabili o classificabili come minaccia, tentativo di intimidazione ovvero di rappresaglia risultino essere stati messi in atto – a partire dal 1988 – nei confronti di Leonardo Marino, dei suoi familiari, di beni mobili o immobili allo stesso appartenenti; qualora risultino, da chi questi tentativi siano stati messi in atto;

quali provvedimenti – sempre a partire dal 1988 – siano stati emessi o adottati al fine di garantire una maggiore e più accurata tutela e una migliore sorveglianza della incolumità del signor Marino (per esempio, sospensione di sfratto esecutivo, deroga a provvedimenti di carattere amministrativo, eccetera) e da parte di quale autorità;

se non ritengano, invece, il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo che la situazione descritta in premessa corrisponda – e ne sia diretta conseguenza – alla nuova strategia, più volte annunciata da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, che il Governo intende adottare nei confronti dei cosiddetti collaboratori di giustizia;

se si debba quindi evincere che, al di là delle reali condizioni di pericolo in cui possano o meno trovarsi gli stessi, lo Stato italiano abbia adottato una strategia di tutela a tutto campo e a tempo indeterminato; quali siano gli strumenti, i mezzi, i contributi e le eventuali soluzioni tecniche che il Governo ha deciso di adottare a favore dei collaboratori di giustizia.

(2-00280)

Interrogazioni

MARTELLI, CASTELLANI Carla. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che secondo quanto apparso su «Il Giornale» del 10 aprile 1997 l'Italia sarebbe in testa alla classifica comunitaria per i casi di epatite C con 2 milioni di persone colpite, pari al 3 per cento della popolazione;

che il professor Nicola Dioguardi, noto epatologo italiano che gode all'estero di una notevole fama, avrebbe dichiarato che la causa di tale negativo «primato» sarebbe da ricercare, oltre che nelle già note vie di contagio come le trasfusioni e i rapporti sessuali con portatori di virus, nella scarsa igiene, in particolare «nelle insufficienti precauzioni igieniche che dentisti, callisti e manicure adotterebbero nella pulizia dei loro strumenti»;

che l'Italia, con il 3 per cento di prevalenza dell'infezione nella popolazione, con punte del 10-13 per cento in sacche iperendemiche del Meridione, si posizionerebbe al primo posto della

predetta classifica europea, seguita da Francia, Germania e Gran Bretagna;

che l'Associazione politrasfusi italiani avrebbe ottenuto dal tribunale di Torino un pignoramento di beni del Ministero della sanità pari a 2 miliardi e 30 milioni di lire per i danni subiti da un associato colpito da cancro al fegato, una delle degenerazioni dell'epatite C,

gli interroganti chiedono di sapere se tutto quanto sopra esposto corrisponda a verità e, del caso:

se e quali risoluzioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di far diminuire le infezioni da epatite C denunciate dalla Comunità europea;

se, al contrario, intenda perseverare come ha fatto finora in una politica sanitaria che ha ottenuto l'unico risultato di «portare l'Italia in Europa», ma solo come primo paese con maggior numero di infezioni da epatite C.

(3-00925)

MONTELEONE. – *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 4-05085)

(3-00926)

MANFREDI, MANCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 4-04941)

(3-00927)

MARTELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il rappresentante sindacale aziendale della UGL Medici del Policlinico Umberto I dell'Università «La Sapienza» di Roma aveva comunicato in data 24 marzo 1997, protocollo sindacale n. 00049, che l'espletamento del servizio di guardia notturna e diurna festiva presso il dipartimento di scienze psichiatriche e medicina psicologica era impossibile in quanto non era stato reperito un locale idoneo per il servizio medesimo come previsto dall'articolo 24 della *Gazzetta Ufficiale* n. 197 – supplemento ordinario – del 20 luglio 1983;

che a tutt'oggi il direttore sanitario del Policlinico Umberto I non ha operato per il superamento della grave problematica sopra esposta che comporta una palese violazione delle normative vigenti;

che i medici psichiatri hanno diritto, come d'altra parte gli altri colleghi dell'ospedale Policlinico che svolgono il medesimo servizio, di espletare dignitosamente l'attività di guardia in locali idonei che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, anche dal punto di vista igienico-sanitario, e non in locali destinati a servizi di segreteria in cui sono presenti scrivanie, macchine da scrivere, computer, eccetera, privi di servizi igienici interni e oltretutto aperti al pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinchè all'ospedale Policlinico Umberto I, che non gode della extraterritorialità, non facendo parte di uno Stato estero, i medici

psichiatri siano dotati dei locali adatti a esperire i turni di guardia notturni e festivi.

(3-00928)

MANIS. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che il retablo della Vergine di Antioco Mainas, appartenente alla chiesa gotico-catalana di San Francesco e la predella della chiesa di Valverde, edifici di culto risalenti rispettivamente al XVI e al XIII secolo, entrambi siti nella città di Iglesias, furono da questa città trasferiti sin dal 1937 presso la Pinacoteca nazionale di Cagliari per motivi di tutela provvisoria e di restauro;

che nel corrente anno ricorre il 60^o anniversario del trasferimento delle due antiche opere a Cagliari, senza intravedere da parte della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Cagliari una concreta disponibilità ad una legittima restituzione;

che le suddette ancone costituiscono parte integrante del patrimonio artistico-culturale locale e rappresentano una profonda radice del fervore e della pietà religiosa della gente di Iglesias;

che non sussistono più le ragioni che determinarono allora il trasferimento dei dipinti presso la Pinacoteca di Cagliari, in quanto presso le suddette chiese sono stati approntati tutti i dispositivi di sicurezza e di conservazione per l'adeguata custodia delle opere artistiche,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi gli antichi dipinti non vengano ricollocati nell'originario luogo di culto, al fine di dare concreta risposta alle aspettative della popolazione iglesiente, delle autorità amministrative e religiose, delle associazioni culturali, nonché dei promotori dei flussi di utenza del turismo culturale.

(3-00929)

MULAS. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che da diverse notizie assunte direttamente dall'interpellato e rilevate sia dalla stampa che dalla televisione appare di fatto inesistente l'azione anche di natura giudiziaria che la legge attribuisce agli ispettorati del lavoro a tutela dei lavoratori e per l'applicazione delle leggi riguardanti l'occupazione, il rapporto di lavoro e la sicurezza ambientale;

che da contatti dello scrivente sono emerse le grandi problematiche delle carenze di organico, di strutture e di mezzi finanziari anche per gli acquisti più elementari, quali ad esempio dei timbri;

che tale situazione di disagi e di impossibilità ad operare si riscontra particolarmente nelle grandi aree urbane di Milano, Roma, Napoli, Palermo;

che in tale modo non possono essere accertate neanche le violazioni in materia di contributi con conseguenti minori introiti da parte dell'INPS, dell'INAIR e degli altri enti ed istituti beneficiari e con l'incremento del cosiddetto «lavoro nero»,

si chiede di sapere:

quale sia la reale ed effettiva situazione degli ispettorati del lavoro in materia di organici, sedi, stanziamenti di fondi;

i motivi per cui si è creata questa situazione di crisi;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo allo scopo di tutelare i lavoratori, combattere l'evasione contributiva, esplicare effettivamente i nuovi e delicati compiti di controllo attribuiti da leggi recenti agli ispettori del lavoro, quali quelli sulla sicurezza ambientale del lavoro, sul lavoro interinale, sulle pari opportunità, sulle molestie sessuali ed altro.

(3-00930)

SERVELLO, MACERATINI, BEVILACQUA, BONATESTA, MARRI, MONTELEONE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nella notte di venerdì 11 aprile 1997 è divampato, a Torino, un improvviso e pauroso rogo che ha distrutto la celeberrima Cappella dove veniva custodita la Sacra Sindone;

che, salvata miracolosamente dalle fiamme la Sindone, tuttavia – a tre giorni di distanza – gli esperti non sono ancora in grado di stabilire quante decine di miliardi di danni sono stati arrecati al Duomo di Torino;

che, a tutt'oggi, essendo stata aperta un'inchiesta dalla magistratura, non si capisce se il fuoco sia divampato dalla Cappella del Guarini oppure dal limitrofo Palazzo Reale (dove peraltro era in corso una cena ufficiale);

che, se dovesse rivelarsi veritiera questa seconda ipotesi, ci si troverebbe dinanzi a dei fatti veramente inesplicabili, in quanto proprio il sistema antincendio del Palazzo Reale di Torino è rinomato per essere uno dei più moderni ed avanzati d'Italia,

gli interroganti, considerata l'emergenza e la gravità della situazione di Torino, chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riferire al Parlamento sulle specifiche disposizioni che si intende adottare per un totale recupero degli effetti rovinosi di quest'ultimo disastro e illustrare quale politica di intervento a lungo termine si intenda predisporre al fine di cambiare in maniera radicale la gestione del nostro patrimonio nazionale.

(3-00931)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nella giornata del 9 aprile 1997, all'interno dell'area portuale di Trieste, si è verificato l'ennesimo caso di intercettazione di clandestini di etnia curda (nelle ultime tre settimane i clandestini fermati sono stati circa un centinaio);

che durante le procedure di riconoscimento, avvenute tra l'altro senza la presenza di un interprete, è stata attuata una separazione per nazionalità con il respingimento, e successivo imbarco, dei clandestini turchi;

che il prefetto di Trieste ha dichiarato che, in merito al diritto di asilo, non riconoscendo l'esistenza di un «problema turco», ha sollecitato al Ministero dell'interno una direttiva o circolare di chiarificazione e che in seguito alle indicazioni giunte dal Ministero sono stati effettuati, il 9 aprile, i respingimenti dei clandestini turchi;

che di tali respingimenti si sono interessati, attraverso numerosi interventi, politici e organizzazioni umanitarie,

si chiede di sapere:

se tale direttiva o circolare sia stata emanata;

se i contenuti di tale direttiva o circolare siano alla base della decisione di riservare procedure diverse per i clandestini curdi a seconda della nazionalità;

con quali motivazioni ed in base a quali dati oggettivi sia stata determinata tale scelta.

(3-00932)

GRILLO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – In ordine all'attentato dinamitardo alla funicolare di Genova, nei pressi di Granarolo, sventato dalle Forze dell'ordine, si chiede di sapere:

quale sia stata la dinamica dell'attentato;

quali i danni che avrebbe procurato al tracciato della cremagliera l'esplosione dell'ordigno;

quali misure di controllo e monitoraggio risultino attivate da parte della società che gestisce la suddetta funicolare per garantire la sicurezza dei viaggiatori;

quali piani di prevenzione verso possibili attentati le Forze dell'ordine abbiano predisposto sulla rete ferroviaria e tranviaria di Genova.

Si chiede inoltre di sapere se si ritenga:

che questo attentato sia opera di un folle o, al contrario, possa essere riconducibile ad una strategia delittuosa collegata alla diffusione di fenomeni di criminalità organizzata sul territorio del comune di Genova;

che si possa ipotizzare un collegamento con il diffondersi delle strategie del terrorismo integralista islamico in Europa, in considerazione anche della presenza a Genova di moltissimi cittadini extracomunitari di religione musulmana;

che tali drammatici avvenimenti possano, altresì, trovare fertile terreno in un clima di disgregazione economico-sociale che colpisce da tempo la città di Genova e che anche recentemente ha visto sottrarre a questa città, così ricca di tradizioni industriali e commerciali, il futuro di un grande complesso industriale petrolchimico come la IP.

(3-00933)

MONTICONE. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Per conoscere:

le cause e le circostanze che hanno determinato l'incendio che ha distrutto la Cappella della Sacra Sindone e un'ala del Palazzo Reale di Torino;

quali iniziative siano allo studio per dotare i musei, le gallerie, i monumenti e gli altri beni culturali di particolare valore storico-artistico-architettonico di adeguati strumenti di salvaguardia, contro i furti, gli incendi e altri sinistri, quali gli impianti di telesorveglianza, le centraline antincendio e antinondazione, eccetera, al fine di arrestare il gravissimo, progressivo degrado e le continue spoliazioni del patrimonio artistico nazionale.

(3-00934)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEDIN. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il giudice per le indagini preliminari della pretura di Venezia ha disposto il sequestro preventivo dell'Hotel Ramada di Venezia Mestre;

che non è in discussione l'operato e l'intervento della magistratura;

considerato tuttavia:

che sono a rischio di licenziamento i 72 lavoratori diretti;

che il danno economico per l'economia locale riguarda anche i lavoratori stagionali, l'indotto e la stessa funzione di spazio per convegni svolta dall'Hotel Ramada,

si chiede di sapere:

se vi siano le condizioni per limitare le conseguenze dell'azione giudiziaria, senza pregiudizio per il suo svolgersi;

quali procedure si intenda attivare per salvaguardare i posti di lavoro ed eventualmente consentire soluzioni alternative.

(4-05298)

CAPALDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che presso il territorio del comune di Monteromano (Viterbo) è ubicato il più grande poligono militare dell'Italia centrale;

che, da notizie assunte dall'interrogante, il 19 marzo 1997, durante una esercitazione, un proiettile sparato da un carro armato andava fuori bersaglio sorvolando la località Lasco di Picio, zona aperta al libero transito, mettendo in pericolo la sicurezza di agricoltori e pastori che lì svolgono le loro attività;

che tali situazioni di pericolo sembra vengano a ripetersi,

si chiede di sapere:

se il Ministro e le autorità militari siano a conoscenza di tali pericolose situazioni e se non intendano avviare una indagine conoscitiva anche per accettare eventuali responsabilità;

se non si ritenga di dover impartire precise disposizioni affinchè venga garantita la massima sicurezza delle popolazioni locali e non vengano a ripetersi situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

(4-05299)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consigliere comunale di Rifondazione comunista a Milano Davide Maria Tinelli è stato aggredito nella notte di venerdì 10 aprile 1997 nel centro del capoluogo lombardo da una banda composta da 8 individui;

che il consigliere stava affiggendo manifesti per la campagna elettorale insieme ad un suo collega;

che i due attivisti sono stati malmenati e accoltellati dopo essere stati apostrofati dagli sconosciuti con frasi del tipo «questa è zona nostra»;

si chiede di sapere quali misure urgenti si intenda prendere, in vista del 25 aprile, data storicamente segnata da provocazioni e violenze politiche, per assicurare un corretto svolgimento della campagna elettorale di Milano e come si intenda prevenire altri fenomeni di questo genere.

(4-05300)

DIANA Lorenzo. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il dottor Pasquale Barbone, direttore della filiale delle Poste italiane di Caserta, e il signor Ciro De Maio, dipendente della stessa filiale, responsabili dell'NTM (Nucleo tecnico di manutenzione), hanno ricevuto da parte di anonimi più minacce telefoniche per loro e le rispettive famiglie;

che le minacce sembrano essere inerenti alla loro attività lavorativa;

che i due dipendenti sono impegnati assieme ad altri nel recupero dell'efficienza gestionale dell'azienda mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili e la lotta agli sprechi derivanti anche dal ricorso a ditte esterne per l'esecuzione di lavori di manutenzione, cui si poteva provvedere con personale interno;

che la filiale delle poste di Caserta non ha rinnovato a favore di ditte private contratti scaduti, affidando la manutenzione dei locali agli operai e ai tecnici interni dell'NTM delle poste;

che dopo tale oculata scelta aziendale, che ha garantito un risparmio di circa due miliardi nei costi annui delle manutenzioni, si sono manifestate minacce all'indirizzo dei funzionari delle poste di Caserta,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda assumere a tutela dei dirigenti delle poste di Caserta fatti oggetto di minacce;

se le minacce siano riconducibili alle scelte operate a tutela della buona gestione aziendale;

se il Ministro delle poste non intenda disporre una verifica comparata dei costi e dei servizi appaltati presso le filiali delle Poste italiane.

(4-05301)

GUERZONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In seguito ai gravi eventi sismici – settimo grado della scala Mercalli – iniziati nell'ottobre del 1996, incentrati nei territori delle province di Modena e Reggio Emilia, la Presidenza del Consiglio dei ministri decretava per quelle aree lo stato di emergenza, e mentre per gli interventi di somma urgenza e primo intervento è stato previsto uno stanziamento urgente di 59 miliardi, il fabbisogno allo stesso titolo censito dalla regione Emilia Romagna ammonta ad almeno 79 miliardi e diverse centinaia di miliardi necessitano per riparare i danni;

posto che anche al patrimonio immobiliare privato sono stati arrecati danni pari almeno a quelli subiti da quello pubblico, tanto che in particolare numerose abitazioni sono state abbandonate poichè dichiarate inagibili, mentre ancora più numerose sono quelle fortemente danneggiate, cosicchè numerosi nuclei familiari sono costretti ancora in abitazioni provvisorie o comunque precarie;

ricordato che il 17 ottobre 1996 il Governo affermava al Senato che alla fase dell'emergenza sarebbero seguiti, in una fase successiva, dopo le procedure di censimento e classificazione e valutazione monetaria dei danni, finanziamenti per la ricostruzione a favore degli enti locali, delle amministrazioni pubbliche e dei privati;

tenuto conto che a questo fine un ordine del giorno del Senato impegnava il Governo a presentare, entro il febbraio 1997, un apposito disegno di legge con previsioni e dotazioni finanziarie per il ripristino ed il risarcimento dei danni subiti da soggetti pubblici e privati secondo parametri e criteri equivalenti a quelli assunti in occasione di altre calamità naturali e che ciò purtroppo non è avvenuto ancora;

informato delle preoccupazioni manifestate a seguito del fatto che i primi finanziamenti per somma urgenza e primo intervento, nonostante le ordinanze già assunte da tempo dal commissario (presidente della regione Emilia Romagna) non hanno ancora avuto un seguito concreto da parte della Cassa depositi e prestiti ponendo così in estrema difficoltà le casse dei comuni, delle province, delle curie, delle parrocchie e delle USL, eccetera, e che i privati danneggiati nel loro patrimonio immobiliare, non hanno ancora potuto contare su nessun provvedimento a loro favore,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda a verità;

quali iniziative siano state assunte e siano in programma per indurre la Cassa depositi e prestiti ad onorare le ordinanze per azioni di somma urgenza e primo intervento a favore dei soggetti pubblici e religiosi interessati;

se il Governo intenda mantenere l'impegno assunto di presentare un disegno di legge con dotazione finanziaria adeguata ed in caso affermativo, come si auspica, entro quali termini temporali adeguati si intenda farlo affinchè possa essere fronteggiata la fase della ricostruzione definitiva per il ripristino ed il risarcimento dei danni anche a favore dei privati.

(4-05302)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Avuto notizia che il provveditore agli studi di Modena, diversamente dal passato e da ciò che, per quanto è dato sapere, avviene altrove, richiede il pagamento del bollo per la documentazione di accompagnamento delle domande di trasferimento che gli insegnanti presentano, i quali in questo senso vengono invitati a regolarizzare i documenti già presentati (certificato esito concorso, corsi di specializzazione e/o perfezionamento, dichiarazioni personali, certificati di servizio, dichiarazione USL, eccetera);

considerato che la circolare ministeriale del gennaio 1997 si ritiene preveda in proposito che l'unico documento fornito di bollo debba essere il certificato anagrafico e che invece una interpretazione più estensiva spesso comporta per gli interessati spese significative che vanno da lire 40.000 a lire 120.000 e che la questione investe una popolazione di insegnanti di quasi 800 unità, obbligati a ciò poichè immessi in ruolo senza sede di titolarità o in quanto resi senza posto per contrazione di organico e in conseguenza di azioni di razionalizzazione della rete scolastica,

posto quanto sopra rappresentato, si chiede di sapere se non si intenda intervenire:

per verificare la consistenza di quanto esposto sopra;

per una eventuale nuova «ministeriale» che specifichi i documenti soggetti al bollo od in alternativa per stabilire che l'onere del bollo sia richiesto solo a quegli insegnanti le cui domande di trasferimento hanno ottenuto esito positivo, come avviene per i concorsi.

(4-05303)

IULIANO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che con la denominazione «Palazzo delle istituzioni italiane di Tangeri» si indica un vasto complesso immobiliare (circa 31.500 metri quadri), di proprietà dello Stato italiano, che comprende attualmente l'originario palazzo dell'ex sultano Moulay Hafid, una chiesa con annessa canonica, l'ospedale italiano, la palazzina Tivoli nonché palestra, campo di palla a volo, campo di calcio, giardini ed aree varie;

che l'originario palazzo fu acquistato nel 1926 dall'Associazione nazionale per il soccorso dei missionari italiani all'estero (ANMSI), per conto del Governo italiano, fu quindi sede delle scuole italiane e di una missione francescana;

che nel 1929 l'Associazione fondò l'ospedale italiano (attualmente gestito dalle suore francescane); nel corso degli anni furono costruiti poi gli immobili della palazzina Tivoli, la chiesa e la canonica;

che a seguito dell'indipendenza marocchina la collettività italiana a Tangeri, una volta fiorente, si ridusse notevolmente e le scuole italiane (elementari, medie, professionali e liceo scientifico) cessarono la loro attività nel 1987;

che il corpo centrale del Palazzo, restaurato nel periodo 1990-92, ospitò dal 1992 al 1994 (allorchè fu chiuso per mancanza di fondi)

un programma di cooperazione italo-marocchino per la formazione professionale;

che il Palazzo propriamente detto (circa 63.400 metri cubi) costruito in stile moresco nei primi anni del '900 è costituito da un corpo centrale che insiste su un ampio giardino con tre fontane e numerosi alberi e da due ali laterali che ospitarono rispettivamente le scuole elementari e i laboratori professionali;

che l'immobile delle ex scuole elementari è in pessimo stato ma i suoi solai saranno oggetto di recupero nel corso del corrente anno, l'ala dei laboratori è in condizioni leggermente migliori e anch'essa sarà oggetto di lavori nel corso del 1997;

che il Palazzo viene attualmente utilizzato per manifestazioni culturali a cura del vice consolato italiano o in collaborazione con le autorità marocchine, gli istituti di cultura francese, spagnolo, tedesco o altri enti;

che il Palazzo è senza alcun dubbio una delle più belle e rappresentative costruzioni di Tangeri, per i suoi numerosi e ampi saloni dai soffitti di legno policromatico, per le gallerie ad archi, per il giardino con le sue fontane, per le sue numerose sale ed aule dai muri parzialmente rivestiti da ceramiche di stile marocchino o andaluso;

che sembra che il Ministero degli affari esteri si sia visto costretto ultimamente, a causa delle ristrettezze di bilancio, a considerare l'ipotesi della vendita del Palazzo a terzi o della sua permuta con un immobile o un terreno a Rabat;

che una serie di proposte può essere avanzata per utilizzare l'immobile per alcune iniziative come:

1) istituzione di un centro di ricerca di studi universitari sulle relazioni italo-marocchine nel corso dei secoli;

2) organizzazioni di seminari, corsi e convegni coinvolgendo altri organismi internazionali che si occupano dell'area del Maghreb (ricerche sociali, economiche, dell'emigrazione, eccetera);

3) farne la sede di progetti di cooperazione tra i paesi dell'area mediterranea;

4) farne la sede di istituti di cultura europei in collaborazione con le università europee, medio-orientali o d'oltre Atlantico anche con il sostegno economico dell'Unione europea nell'ambito dei programmi Medcampus o Medurbes;

5) farne sede di scuole professionali ed in particolare di meccanici qualificati per la manutenzione di motori ed apparecchiature elettroniche per le flotte pescherecce di base nei porti marocchini di Larache, Asilah, Tangeri e M'Diq;

in considerazione del simbolo che tale immobile rappresenta per la presenza italiana a Tangeri e nel Marocco nel corso dei secoli e visto che il suo recupero e la sua manutenzione non sarebbero eccessivamente onerosi,

si chiede di sapere se non sia ipotizzabile utilizzare l'immobile per una delle ipotesi sopra descritte o per ogni altra eventuale iniziativa che il Ministero degli affari esteri possa intraprendere pur di conservare

al patrimonio dello Stato italiano il simbolo di una nostra fulgida presenza nell'area mediterranea.

(4-05304)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel comune di Lacco Ameno (isola d'Ischia) è funzionante una sede distaccata dell'istituto professionale operatori termici di Procida;

che, data la peculiarità di tale indirizzo di studio, gli iscritti sono in continuo aumento e la popolazione scolastica supera ormai le 100 unità;

che l'attuale sede – insufficiente, potendo contare su cinque aule per sei classi – non sarà più disponibile per il prossimo anno scolastico;

che le amministrazioni dei comuni dell'isola d'Ischia hanno concordato di farsi carico delle spese di fitto di una nuova sede;

che nel comune di Casamicciola Terme sono disponibili due fabbricati idonei ad accogliere l'istituto professionale operatori termici;

che il sindaco di quel comune, evidenziando problemi di bilancio, respinge tale soluzione;

che la situazione, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, sta degenerando per la preoccupazione degli studenti e delle rispettive famiglie circa il futuro della scuola;

che le mediazioni del provveditore agli studi e del prefetto non hanno sbloccato la situazione, che si è ormai fatta allarmante,

l'interrogante, alla luce di quanto sopra esposto, chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere perchè venga garantito il diritto allo studio dei giovani iscritti all'istituto professionale operatori termici di Lacco Ameno;

quando e se la cosiddetta «legge Masini», che attribuisce alle amministrazioni provinciali la gestione di tutti gli istituti scolastici superiori, dispiegherà i suoi effetti, sollevando così i comuni da un rilevante onere.

(4-05305)

MICELA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti ha segnalato una preoccupante situazione manifestata da studenti sordi di vari atenei italiani, in ordine all'applicazione della legge-quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992);

che tale situazione è stata più volte denunciata anche dai *mass media* che hanno sottolineato l'impossibilità da parte di tanti giovani sordi a seguire le lezioni universitarie perchè privi di un interprete (cioè di un traduttore o ripetitore labiale) che renda possibile la comprensione dei docenti quando spiegano;

che in molti casi addirittura le facoltà universitarie sono anche private delle attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico, così come indicato alla lettera b), comma 1, articolo 13, della legge-quadro, che sono di estrema necessità per gli studenti sordi universitari;

che in tal modo i sordomuti vengono di fatto scoraggiati dal frequentare l'università da mille difficoltà poste sin dal momento del loro ingresso;

che la legge-quadro individua, negli articoli 9 e 13, quali sono gli specifici aiuti che i minorati sensoriali devono poter utilizzare e nel caso specifico si fa riferimento alla figura professionale dell'interprete da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

che appare del tutto incomprensibile che dopo cinque anni dall'emanazione della legge-quadro sull'*handicap* si debbano ancora verificare casi di studenti sordi costretti a rinunciare a frequentare l'università solo perchè quest'ultima non consente loro di usufruire di tutti gli ausili necessari per un'adeguata partecipazione attiva alle lezioni,

si chiede di conoscere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per porre fine alla situazione denunciata.

(4-05306)

MINARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che non vi è al momento una normativa specifica a livello europeo che disciplina l'attività relativa alla produzione di unghie sintetiche;

che la commissione per l'artigianato della provincia autonoma di Trento ritiene l'attività di produzione di unghie artificiali complementare all'attività di manicure e rientrante nell'attività di estetista e quindi considera impossibile iscrivere le imprese che la compiono nell'albo delle imprese artigiane;

che in molte camere di commercio italiane (Venezia, Treviso, Verona, eccetera) si procede all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di ditte individuali e non che effettuano la ricostruzione e l'applicazione di unghie in resina permanente;

che il servizio di applicazione unghie è considerato artigianale al di fuori della provincia autonoma di Trento e pertanto non soggetto alla speciale disciplina della legge 4 gennaio 1990, n. 1;

che nella stessa provincia di Trento si verifica l'anomala situazione che per l'applicazione di parrucche, tendenti a migliorare l'aspetto estetico al pari delle unghie sintetiche, non occorrono particolari autorizzazioni,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire, presso i competenti uffici, con apposita circolare ministeriale per consentire alle imprese che procedono all'applicazione di unghie sintetiche di poter essere iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

(4-05307)

MINARDO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che numerose sono le pratiche aperte presso l'ufficio del registro di Trento simili alla seguente esposta nell'interrogazione, che evidenzierebbe una prevaricazione degli uffici statali nei confronti dei cittadini;

che in data 7 febbraio 1997 è stato notificato al signor Norberto Riz, residente in vicolo dei Valeri 3 in Daiano (Trento), un avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni per la «(...) revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 118 del 1985 relative all'atto di compravendita notaio Sacchi di Trento, repertorio numero 2139, (...) in quanto, con il suddetto atto, il signor Norberto Riz, acquistava la p.ed. 20/1 (...) e 27 tutte in C.C. Daiano casa di abitazione sita nella via Arca n. 6, non risiedendo alla data del rogito notarile nel comune suddetto, condizione indispensabile, al fine del mantenimento delle agevolazioni richieste, e ciò risulta da informazioni assunte presso l'ufficio anagrafe del comune di Daiano, protocollo n. 2173 dd. 3 agosto 1995»; l'ufficio del registro «(...) ha provveduto, per dichiarazione mendace, alla revoca delle agevolazioni richieste con l'atto suddetto, a recuperare le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e voltura, con applicazione della soprattassa pari al 30 per cento oltre agli interessi di mora pari al 93 per cento dall'8 maggio 1985 al 6 febbraio 1997, detratte le imposte già versate in sede di registrazione», pari ad un importo di lire 4.775.000;

che l'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, riporta: «2. Norme fiscali per l'edilizia abitativa. – 1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. (...)»;

che all'articolo 10 dell'atto di compravendita, notaio Sacchi di Trento, repertorio n. 2139, registrato in Trento il giorno 8 maggio 1985 al n. 4298, mod. 69/II v, si può leggere: «Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 113, l'acquirente dichiara:

di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato;

di adibire l'appartamento acquistato a propria abitazione;

di non aver usufruito delle agevolazioni previste dallo stesso primo comma dell'articolo 2 in discorso;

di essere in possesso di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi richiesti.

A tal fine chiede tutte le agevolazioni previste dalla legge richiamata.

Ai sensi della stessa norma e per gli stessi effetti, il venditore chiede l'agevolazione della riduzione al 50 per cento dell'INVIM»;

che i colloqui intercorsi con il direttore reggente dottor Maurizio Ragusa non hanno portato alla risoluzione del problema annullando l'atto promosso dall'ufficio del registro di Trento;

che è evidente la regolarità della procedura per ottenere l'agevolazione dell'IVA sulla prima casa confermata dall'atto di compravendita a firma notaio Sacchi di Trento;

che nessuna dichiarazione mendace è stata prodotta dall'interessato,

si chiede di sapere:

se non si intenda fornire agli uffici periferici, con una circolare esplicativa, i chiarimenti necessari;

se non si intenda urgentemente intervenire presso l'ufficio del registro di Trento affinchè sia revocato l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni di data 7 febbraio 1997 a firma dottor Maurizio Ragusa a carico del signor Norberto Riz e degli altri cittadini che si trovassero nella stessa fattispecie per le motivazioni di cui alla premessa;

se non si intenda verificare tutti gli avvisi di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni sottofirmate dal dottor Maurizio Ragusa direttore reggente dell'ufficio del registro di Trento.

(4-05308)

MONTELEONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricoli, alimentari e forestali. – Premesso:

che in data 3 aprile 1997 il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, onorevole Roberto Borroni, ha fornito, a nome del Governo, risposta alle risoluzioni presentate da molte forze politiche, in Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, sul ruolo dei consorzi di difesa, le produzioni assicurate e l'intervento dello Stato sulle calamità atmosferiche con un'interpretazione più puntuale della legge n. 185 del 1992;

che in tale risposta il Governo ha ribadito la necessità di sostenere adeguatamente e in maniera costante i costi assicurativi occorrenti per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità naturali;

che nella suddetta risposta il sottosegretario Borroni ha però reso noto che la disponibilità effettiva per i consorzi di difesa, relativamente al 1997, è stata ridotta a 130 miliardi rispetto ai 205 occorrenti, come contributo pubblico, per il complessivo ammontare dei premi nella misura di 410 miliardi;

che tale riduzione di stanziamento, che ha variato conseguentemente i parametri contributivi per il 1997 rispetto al 1996, non consente la copertura completa delle colture a rischio e ha obbligato il Ministero delle risorse agricole ad escludere dalla copertura assicurativa, con il de-

creto ministeriale emesso il 4 marzo 1997, alcune colture agricole con alto costo d'investimento e considerate a rischio in determinate aree del Mezzogiorno;

che tale esclusione penalizza fortemente l'economia agricola di alcune aree meridionali, in particolare modo quella del Metapontino in Basilicata, dove la coltivazione orticola di pregio presenta notevoli costi di investimento;

che la suddetta riduzione di fondi risulta pregiudizievole per la stessa sopravvivenza di alcuni consorzi provinciali di difesa, come ad esempio il Consorzio provinciale di difesa delle produzioni intensive della Basilicata con sede a Metaponto (Matera),

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali criteri nel decreto ministeriale del 4 marzo 1997 il Ministero delle risorse agricole abbia escluso dalla copertura assicurativa alcune colture e in particolare quelle orticole di pregio, che richiedono notevoli costi d'investimento;

quali provvedimenti si intenda adottare per:

procedere all'inserimento successivo di alcune colture, attualmente escluse che richiedono notevoli costi d'investimento, fra quelle ammesse alla copertura assicurativa;

promuovere un'indagine conoscitiva, utilizzando gli organi tecnici del Ministero delle risorse agricole, per valutare l'opportunità di favorire la copertura «*all risk*» per le imprese agricole sull'intero territorio nazionale.

(4-05309)

NOVI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che il comune di Napoli con una delibera del 18 ottobre 1995 ha deciso di dedicare una strada del quartiere di Pianura al gerarca fascista Vincenzo Marrone;

che il consiglio di quartiere all'unanimità si oppose alla decisione della giunta di sinistra;

che l'omaggio al gerarca fascista si inquadra nella non disinteressata benevolenza del sindaco Bassolino verso la giornalista Titti Marrone, nipote del gerarca e autrice di un'agiografica ed entusiasta biografia del primo cittadino di Napoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non trovi piuttosto eccentrica la toponomastica della giunta Bassolino.

(4-05310)

PASTORE. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:

che dal 1988 è operante il centro di servizio delle imposte dirette di Pescara, avente competenza per le regioni Marche, Abruzzo e Molise;

che tale centro di servizio è situato in una struttura di grandi dimensioni e che lo stesso – per la mole di lavoro per il quale è stato creato – è stato altresì dotato di numeroso personale interno;

che a fronte delle potenzialità e degli enormi costi di mantenimento il centro di servizio delle imposte dirette di cui sopra non sembra raggiungere gli elevati *standard* di lavoro per i quali è finalizzato;

che a quanto è dato sapere il centro in oggetto è in forte ritardo relativamente alle operazioni di rimborso dei crediti delle imposte dirette (modello 740) per i contribuenti a ciò aventi diritto;

che dalle informazioni assunte risulta che ad oggi sono in corso di esame le istruttorie relative ai rimborsi dei crediti delle imposte dirette dell'anno 1991;

che non è neppure cominciato l'esame dei rimborsi per le imposte relative all'anno 1992 e che non è nemmeno programmabile il tempo di rimborso per le annualità citate e per quelle dal 1992 ad oggi;

che un simile fatto si tramuta in un grave ed ingiustificato disagio a carico dei contribuenti aventi diritto ai rimborsi;

che ciò è tanto più grave se si tiene in conto il fatto che molti contribuenti fanno affidamento per i propri bilanci familiari proprio sul rimborso delle cifre spettanti;

che infine il mancato o ritardato rimborso genera nei cittadini un grave senso di delusione nei confronti dagli organismi statali tanto più che se è il cittadino stesso a versare le proprie spettanze relative alle imposte dirette anche con un solo giorno di ritardo esso subisce una immediata e forte penalizzazione in termini di versamento da effettuare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti;

se i fatti narrati riguardino per qualche particolare ragione solo il centro di servizio delle imposte dirette di Pescara o se invece tale situazione sia generalizzata e riguardi altri centri italiani;

quali iniziative il Ministro intenda assumere per migliorare la situazione esposta, così da rendere maggiormente celere e funzionale il lavoro dei centri di servizio delle imposte dirette, fornendo al tempo stesso la legittima risposta alle aspettative dei cittadini contribuenti.

(4-05311)

PIERONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Ascoli Piceno Giuseppe Imbrici ha soppresso la sede coordinata a Montegranaro dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Fermo, già autorizzata con apposito atto ministeriale n. 7638, in data 24 luglio 1996;

che il provveditore suindicato ha così soppresso un nuovo corso di formazione calzaturiera fortemente voluto dall'amministrazione comunale, dall'amministrazione provinciale, dall'unione industriali del fermano e dall'Associazione nazionale calzaturieri italiani (ANCI);

che la stessa Unione industriali del fermano, componente territoriale di Confindustria e dell'ANCI (in quest'ultima organizzazione le Marche incidono per circa il 30 per cento), aveva chiesto con lettera del 15 aprile 1996 all'allora provveditore agli studi di Ascoli Piceno Giuseppe Maraglino di autorizzare l'istituzione presso l'Istituto professiona-

le di Stato per l'industria e l'artigianato di Fermo di un corso di formazione superiore quinquennale per tecnico nel settore calzaturiero, evidenziando nella stessa lettera come fosse estremamente opportuna la localizzazione del suddetto corso nel comune di Montegranaro attraverso la creazione di una sede collegata e precisando che l'amministrazione comunale di Montegranaro aveva già dato la propria disponibilità per la concessione in uso gratuito di appositi locali;

che l'indicazione del comune di Montegranaro da parte dell'Unione industriali del fermano era dettata dalla centralità che esso ha nella geografia stessa delle oltre 5.000 imprese, tra artigiane e industriali, del settore calzaturiero e accessorista calzaturiero; Montegranaro infatti si trova in una felice posizione strategica tra le due province di Ascoli Piceno e Macerata, dove è appunto massima la concentrazione delle imprese;

che l'Unione industriali del fermano aveva garantito all'allora provveditore agli studi di Ascoli Piceno Maraglino di seguire con particolare cura la realizzazione del progetto, attraverso il concreto sostegno e la partecipazione attiva degli imprenditori alla vita della scuola, con riferimento particolare all'effettuazione di *stage*, formazione di tecnici di affiancamento all'istruzione professionale e fornitura di attrezzature tecnologicamente avanzate;

che l'istituzione del corso di formazione calzaturiera a Montegranaro significa anche arginare la già sensibile fuga di nuove forze di lavoro e dare una risposta alle difficoltà del ricambio generazionale nelle aziende di una realtà che non vive il problema della disoccupazione, ma al contrario chiede operatori qualificati che solamente scuole *ad hoc*, nel caso la sede coordinata dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, possono fornire;

che essendo stata rilasciata l'autorizzazione ministeriale al corso in questione in data 24 luglio 1996, quando le iscrizioni alle scuole superiori si erano già concluse, per l'anno scolastico 1996-1997 non si raggiunse il numero di iscrizioni sufficienti all'apertura del corso e il Ministero della pubblica istruzione reiterò l'autorizzazione per l'anno scolastico successivo;

che il nuovo corso di formazione calzaturiera è l'unico nella regione Marche e dal Ministero ne sono stati concessi altri tre in tutta Italia per i quali nessun provveditore ha adottato misure di chiusura;

che nel decreto ministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, «Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica», all'articolo 1, comma 2, si fa preciso riferimento alle specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche e orografiche dei diversi ambiti territoriali, che le stesse disposizioni ministeriali avrebbero tenuto nella dovuta considerazione per garantire le necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico,

si chiede di sapere:

se, in considerazione di quanto premesso, non si ritenga che il provveditore agli studi di Ascoli Piceno col provvedimento di soppressione della sede coordinata a Montegranaro dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Fermo finalizzata al nuovo corso

di formazione calzaturiera non abbia contraddetto nella sostanza, se non nel burocratico rispetto dei parametri, il decreto ministeriale n. 176 del 15 marzo 1997;

se e come si intenda intervenire perchè il provveditore agli studi di Ascoli Piceno torni sulle sue decisioni.

(4-05312)

SERENA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il Ministro dei trasporti intende emanare quanto prima il decreto di attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494, per ora ancora al vaglio della Corte dei conti, che prevede, tra l'altro, un aumento dei canoni demaniali marittimi variabile dal 200 al 600 per cento, con decorrenza retroattiva dal 1^o gennaio 1994;

che questa ennesima tassa che l'attuale Governo intende incrementare va a colpire ancora una volta un settore, quale quello turistico, che viceversa dovrebbe essere incentivato e sviluppato;

che il mercato turistico versa attualmente in uno stato di forte recessione che questo notevole aumento dei canoni demaniali non potrebbe far altro che aumentare ulteriormente, in quanto produrrebbe l'effetto di far lievitare i costi del prodotto turistico italiano e, conseguentemente, i prezzi di vendita dello stesso;

che in presenza di una crisi economica ed occupazionale della Germania, uno dei nostri più importanti mercati, sarebbe necessaria una più attenta politica dei prezzi per potenziare la competitività del prodotto turistico italiano;

che l'incremento dei canoni demaniali colpisce soprattutto le aziende stagionali, le quali dall'utilizzo dell'arenile traggono l'unica fonte del loro reddito;

che un'ulteriore conseguenza negativa sta nel fatto che il notevolissimo esborso richiesto a questo tipo di aziende finirà per bloccare quel processo di rinnovamento e riqualificazione, fondamentale per lo sviluppo del patrimonio ricettivo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno ritirare il decreto suddetto;

se intenda procedere al più presto ad un'immediata revisione del sistema di calcolo dei canoni demaniali, introdotto dalla legge n. 494 del 1993, evitando però che le modifiche introdotte abbiano effetti retroattivi.

(4-05313)

WILDE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'articolo 10 della Costituzione italiana dispone che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»;

che con tale riserva di legge il costituente intendeva sottrarre alla discrezionalità dell'azione amministrativa la disciplina della materia;

che l'espressione linguistica «condizione giuridica dello straniero» è sicuramente molto ampia; per questo motivo essa intende ogni aspetto della posizione del singolo individuo straniero dal momento della richiesta di ingresso in Italia alla nostra rappresentanza consolare competente al soggiorno in Italia fino al rientro in patria;

che nonostante la riserva di legge prevista dall'articolo 10 della Costituzione molti aspetti della condizione giuridica del cittadino straniero, in particolare extracomunitario, sono disciplinati soltanto con istruzioni impartite con circolari amministrative;

che la circolare nel nostro ordinamento non è fonte di diritto ma è solo una istruzione interna alla pubblica amministrazione;

che nonostante gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 della legge n. 241 del 1990 le circolari restano di fatto difficilmente reperibili anche perchè alcune di esse sono considerate «riservate»;

che gli aspetti dell'ammissione dello straniero sul territorio dello Stato sono disciplinati in generale dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in parte dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, da diversi accordi internazionali, da molte circolari ministeriali e in modo particolare dalla circolare del Ministero degli affari esteri n. 0002 del 18 febbraio 1991,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che la citata circolare ministeriale n. 0002 del 18 febbraio 1991 sia considerata «riservata» e di conseguenza che essa venga sottoposta ad un particolare controllo per quanto riguarda la gestione delle informazioni in essa contenute, le persone che possono averne accesso e i luoghi dove le copie di essa sono custodite;

nel caso la circolare sia effettivamente riservata, per quali motivi i contenuti della circolare in questione siano ormai di dominio pubblico essendo addirittura pubblicati su libri in commercio come «La tutela del cittadino extracomunitario», Maggioli editore, Rimini, 1993.

(4-05314)

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI, PALOMBO, PELLICINI, DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che il 5 aprile 1997 le agenzie Reuters ed ANSA hanno battuto la seguente notizia: «Il presidente albanese Sali Berisha ha chiesto ai paesi musulmani di aiutare l'Albania a superare la crisi.

In una dichiarazione TV diffusa via satellite dal Qatar, Berisha ha ricordato le relazioni storiche di Tirana con i paesi musulmani invitandoli a sostenere il Governo nel tentativo di fare uscire l'Albania dal disordine e dal caos.

Berisha ha denunciato i gruppi armati del sud che «hanno depredato le banche e distrutto le istituzioni del paese». «I ribelli – ha detto – vogliono riportare al potere i comunisti in Albania»;

che la richiesta di aiuto ai paesi musulmani è destinata ad acuire le tensioni tra il nord (cattolico-musulmano) ed il sud (ortodosso) dell'Albania e di innescare una vera e propria guerra civile;

che la missione di pace rischia, se tale evento non verrà scongiurato, di collocarsi tra due «fuochi» senza mezzi adeguati per azioni dissuasive o difensive,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per far fronte a tale possibile emergenza e per coinvolgere doverosamente nelle scelte il Parlamento.

(4-05315)

PACE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che l'amministrazione del comune di Monterotondo (Roma), a seguito di convenzione di cessione volontaria del 22 dicembre 1984 (rep. n. 488, rogante il segretario del comune di Monterotondo), ha acquistato il diritto di proprietà su un'area di circa 19 ettari in località Pantano del comune di Monterotondo, destinata alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971;

che secondo la predetta convenzione di cessione veniva indicata quale indennizzo presuntivamente dovuto ai proprietari, secondo i criteri stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, la somma di lire 16.000 al metro quadrato, tenuto conto anche delle opere di urbanizzazione già eseguite nella zona dai proprietari in esecuzione della precedente convenzione di lottizzazione urbanistica del 9 maggio 1978, rep. n. 92, ed il comune si era limitato a versare ai proprietari la somma di lire 381.000.000, peraltro oggetto di uno specifico stanziamento della regione Lazio;

che il comune di Monterotondo, espletate le procedure del bando per l'assegnazione, formate le graduatorie degli assegnatari, appartenenti alle categorie della industria piccola e media e dell'artigianato, provvedeva alla stipulazione con ciascun assegnatario di una convenzione per l'attribuzione del diritto di superficie sul lotto rispettivamente assegnato, per la durata di 99 anni, sempre secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971;

che nelle singole convenzioni notarili, che avrebbero dovuto conformarsi ai criteri di cui alla citata legge n. 865 del 1971, il comune di Monterotondo aveva determinato il corrispettivo della concessione in lire 30.000 al metro quadrato più l'IVA, di cui i concessionari, già al momento della stipula della convenzione, avevano provveduto a versare il 40 per cento del corrispettivo complessivo, mentre l'importo residuo doveva essere corrisposto in tre rate semestrali successive; detto corrispettivo, secondo la disposizione di cui all'articolo 6 di ciascuna convenzione, era ricomprensivo degli oneri per urbanizzazioni primarie e seconde, le cui opere sarebbero state eseguite direttamente dal comune secondo progetti esecutivi debitamente approvati;

che sempre in sede di stipula delle convenzioni notarili con i singoli concessionari l'amministrazione del comune di Monterotondo, a ga-

ranzia del versamento del residuo corrispettivo rateizzato, aveva richiesto ed ottenuto da ciascun concessionario la stipula di una polizza fideiussoria (sottoscritta anche dall'assessore all'urbanistica del comune), che veniva allegata agli atti della convenzione cui essa era riferita, con una primaria compagnia di assicurazione, cui il concessionario veniva a corrispondere i relativi premi;

considerato:

che la procura della Repubblica di Roma ha dovuto occuparsi delle vicende relative alle assegnazioni dei lotti in zona PIP, avviando indagini su illeciti commessi da organi dell'amministrazione comunale; in particolare, il pubblico ministero dottor Savia aveva richiesto il rinvio a giudizio del sindaco e degli assessori del comune di Monterotondo nel novembre 1993 per il reato di abuso di ufficio in relazione alle attribuzioni di taluni lotti, con danno anche per gli altri concessionari; inopinatamente, tuttavia, in sede di udienza preliminare in data 25 febbraio 1994 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma dottor Meschini da un lato non consentiva la costituzione di parte civile di alcuni artigiani assegnatari (nonostante il deposito di un dettagliato atto di costituzione di parte civile), né provvedeva ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del codice di procedura penale alla nomina di un rappresentante del comune in difesa del pubblico interesse (visto che il sindaco e gli assessori indagati nel procedimento non avrebbero potuto, stante il manifesto conflitto di interessi, costituirsi parte civile per conto del comune *de quo*), dall'altro perveniva ad una sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli indagati non reputando sussistere elementi di prova sufficienti in ordine allo specifico intento del conseguimento dell'ingiusto profitto, senza tenere conto delle dichiarazioni testimoniali in atti e di precise note di segnalazione della Criminalpol di Roma; in relazione a tale vicenda l'interrogante ha presentato un suo esposto al Consiglio superiore della magistratura;

che, sempre successivamente alla stipulazione delle convenzioni, alcuni assegnatari verificavano che il corrispettivo della concessione non era stato determinato dal comune di Monterotondo conformemente alle disposizioni della legge n. 865 del 1971, in particolare dell'articolo 35, comma 8, *sub a*), in base al quale «la convenzione deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree»;

che, pertanto, tenuto presente sia l'indennizzo indicato nella convenzione di cessione delle aree destinate a PIP del 22 dicembre 1984 in lire 16.000 al metro quadrato che quello effettivamente corrisposto ai proprietari all'atto della conclusione della cessione di lire 381.000.000 (che, diviso per la superficie oggetto della cessione, porta ad un indennizzo effettivo di lire 3.175 al metro quadrato), emerge un'evidente sproporzione delle somme già versate dai concessionari rispetto al disposto dell'articolo 35, comma 8, della legge n. 865 del 1971, mentre appaiono ingiustificati l'assoggettamento del corrispettivo dovuto per la concessione all'IVA (ad un'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del corrispettivo), nonchè la pretesa di pagamento avanzata dal comune nei confronti dei concessionari di ulteriori oneri di urbanizzazione pri-

maria e secondaria e per un importo nemmeno determinato nella convenzione;

che, pertanto, cinque artigiani concessionari, nei mesi di ottobre e novembre 1994, hanno instaurato dinanzi al tribunale civile di Roma dei giudizi nei confronti del comune di Monterotondo, richiedendo al giudice l'accertamento del giusto corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di superficie secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971 e, conseguentemente, la condanna del comune di Monterotondo alla restituzione ai concessionari delle somme indebitamente versate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile;

che, in sede di costituzione in giudizio a ministero dell'avvocato Roberto Venettoni, il comune di Monterotondo non solo confermava di avere corrisposto ai proprietari lottizzanti solo la somma di lire 381.000.000 «a titolo di acconto sul prezzo finale di esproprio», ma aggiungeva che tra l'amministrazione ed i proprietari medesimi «si addivenne alla stipula di una successiva convenzione dinanzi al commissariato per gli usi civici del Lazio in forza della quale, per la liberazione del gravame su tutta l'intera loro proprietà, i Lucangeli (i precedenti proprietari) si impegnavano a restituire la somma di lire 381.000.000 con cessione gratuita di circa 19 ettari di area PIP, tra cui era ricompresa quella di 12 ettari in esame» e concludeva che il comune «divenuto proprietario del bene, decideva di procedere all'assegnazione dell'area a prezzi che tenessero conto di vari fattori, tra cui anche il valore della zona, determinato in base ai criteri di liquidazione dell'uso civico, nonché ai costi di urbanizzazione»;

che con deliberazione adottata il 13 marzo 1995 il consiglio comunale di Monterotondo ha dichiarato la decadenza, con conseguente estinzione della concessione del diritto di superficie sui rispettivi lotti loro assegnati, nei confronti di tre assegnatari titolari di imprese artigiane (Giovanni Vicerè, Osvaldo Strallo e Ferdinando Barone) che avevano promosso l'azione dinanzi al giudice ordinario per l'accertamento del giusto corrispettivo di concessione, adducendo l'amministrazione il mancato completo versamento del corrispettivo di concessione;

che la delibera di cui sopra, dopo i chiarimenti richiesti dal Co-reco di Roma, è stata approvata anche dall'organo di controllo, con atto pubblicato all'albo pretorio nel maggio 1995;

che nella delibera di cui sopra, oltre agli ampi profili di legittimità che saranno oggetto di valutazione da parte delle autorità giudiziarie competenti, si riscontra l'adozione di un provvedimento ingiustamente punitivo nei confronti degli assegnatari, i quali, conformemente alla destinazione produttiva dei lotti e agli impegni da loro medesimi assunti nelle convenzioni di concessione, hanno realizzato, a proprie spese e con notevoli investimenti economici, stabilimenti ed impianti che hanno consentito l'assunzione di numerosi lavoratori, quando l'amministrazione comunale, per la realizzazione dei propri interessi, avrebbe potuto azionare le garanzie previste nelle convenzioni medesime, *in primis* la garanzia fideiussoria, in base alla quale le compagnie assicurative erano obbligate ad effettuare il pagamento delle somme dovute e non corrisposte dai concessionari, entro il termine massimo di trenta giorni dal rice-

vimento della richiesta scritta del comune, senza alcuna preventiva escussione del concessionario;

rilevato:

che l'amministrazione, divenuta proprietaria della zona interessata al PIP in vista della realizzazione di un programma di pubblica utilità, per la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione nel territorio, non poteva agire nell'esercizio del potere concessorio, con la medesima discrezionalità del privato per la realizzazione di un interesse privatistico, ma era vincolata ad esprimere la volontà pubblica nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti per legge;

che l'estinzione del diritto di superficie è stata deliberata sul presupposto del mancato completo versamento di un corrispettivo che risulta essere stato determinato in violazione della legge n. 865 del 1971 ed invocando una clausola della convenzione (articolo 14) di carattere vessatorio, in quanto comminatoria di un potere unilaterale di decadenza in relazione al tardivo pagamento delle rate del corrispettivo superiore a sei mesi, non sottoscritta specificatamente, come richiesto dall'articolo 1341 del codice civile, dal concessionario e, pertanto, inefficace nei suoi confronti, nè prevista dalla legge n. 865 del 1971;

che la delibera di decadenza è stata adottata in relazione al fatto che i medesimi concessionari hanno agito giudizialmente per l'accertamento di proprie posizioni giuridiche di diritto soggettivo, per cui il comportamento dell'amministrazione comunale si pone in netto ed evidente contrasto con norme costituzionali e, segnatamente, con il diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi (articolo 24 della Costituzione) e con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione);

che l'amministrazione comunale ha operato con violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 per avere omesso di comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento destinato a concludersi con l'adozione della sanzione di decadenza dal diritto di superficie, destinata ad incidere sfavorevolmente sui medesimi, sacrificando le loro situazioni giuridiche tutelate e vanificando, altresì, i notevoli investimenti occorsi per la realizzazione di impianti produttivi, incidente gravemente sui livelli occupazionali;

che il comportamento degli amministratori del comune di Monte-rotondo, già oggetto di una inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria in relazione a gravi irregolarità ed abusi nell'assegnazione stessa dei lotti (inchiesta originata anche da circostanziate denunce provenienti da assegnatari poi colpiti dal provvedimento di revoca di cui sopra), suscitando vasto clamore nell'opinione pubblica, si pone in contrasto, oltre che con le posizioni giuridiche dei singoli concessionari coinvolti dal provvedimento sanzionatorio, anche con gli interessi pubblici;

che l'esecuzione coattiva del provvedimento di decadenza potrebbe causare gravi effetti indotti sull'occupazione ed un turbamento dell'ordine pubblico, anche in relazione alle particolari vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli amministratori e alla pendenza di diversi giudizi dinanzi al tribunale civile di Roma in fase istruttoria,

destinati proprio all'accertamento del corrispettivo dovuto ai sensi di legge;

che, comunque, i tre concessionari interessati dal provvedimento di decadenza sono intenzionati a promuovere ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di decadenza,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che i Ministri in indirizzo adottino i provvedimenti di loro competenza per il ripristino della legalità ed in particolare nominare gli ispettori ministeriali per l'accertamento della legittimità e della regolarità delle procedure e dei criteri adottati dal comune di Monterotondo in relazione alla gestione del PIP, all'assegnazione dei lotti, alla predisposizione dello schema tipo di convenzione, ad ogni provvedimento conseguente, fino all'esercizio del potere di decadenza;

che venga nominato un commissario *ad acta* per la gestione di ogni vicenda connessa alle assegnazioni in zona PIP del comune di Monterotondo;

che venga promosso in sede di Consiglio dei ministri l'immediato annullamento della delibera di decadenza, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico comunale e provinciale del 1934;

che, altresì, il Ministro di grazia e giustizia disponga una ispezione ministeriale presso il tribunale di Roma e, segnatamente, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, al fine di accertare e verificare la regolarità dei procedimenti penali richiamati in premessa e, in particolare, di quello conclusosi, ad opera del giudice per le indagini preliminari Stefano Meschini, con l'assoluzione di oltre venti indagati di cui il pubblico ministero dottor Savia aveva chiesto il rinvio a giudizio per abuso in atti di ufficio.

(4-05316)

FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che qualche mese fa l'architetto Gae Aulenti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Accademia di belle arti di Milano, motivando le stesse con la «gestione caotica» del patrimonio immobiliare e finanziario dell'Accademia;

che il Ministero ha avviato un procedimento d'ispezione per il controllo degli atti e dei conti, inviando all'uopo il dottor Gianfranco Minisola, dirigente della I divisione dell'ispettorato per l'istruzione artistica;

che da notizie acquisite si è appreso che il dottor Minisola avrebbe sistemato, d'accordo con il dottor De Filippi e una docente di tecniche dell'incisione, la professoressa Angela Occhipinti, di ruolo all'Accademia di Milano, la nipote Licia Dimino;

che quest'ultima era già stata dichiarata idonea in una graduatoria (per assistente di tecniche dell'incisione) interna all'Accademia di Milano, prima che fossero banditi i concorsi nazionali per le supplenze del 1993, nelle cui graduatorie comunque compare;

che sempre in base alle notizie acquisite sembrerebbe che la Dimino, pur essendo stata dichiarata idonea all'insegnamento della disciplina di cui sopra, non abbia di fatto mai insegnato detta disciplina; che, pertanto, al fine di farla risultare prima in graduatoria, la professoressa Occhipinti avrebbe prodotto le tavole d'incisione, poi accuratamente firmate dalla Dimino;

che, per giustificare la sua presenza all'Accademia in qualità di insegnante, la Dimino, di fatto incompetente a insegnare, firmava il registro delle presenze da insegnante, evitando di entrare in aula e facendosi conoscere come allieva, pur percependo lo stipendio di insegnante;

che, da altre notizie, si è appreso che anche la figlia della professoressa Occhipinti, Paola Manusardi, laureata in veterinaria e senza aver mai dipinto o disegnato professionalmente, sarebbe stata dichiarata idonea per la graduatoria di assistente di anatomia artistica, ricoprendone il posto nell'Accademia di Milano;

che nell'anno accademico 1994-95 il De Filippi avrebbe concesso una supplenza d'insegnamento a Gianluigi Lama, nipote del professor Tony Ferro, direttore dell'Accademia di belle arti di Catanzaro;

che presso l'Accademia di belle arti di Milano si sono costituite le commissioni ministeriali per la formazione delle graduatorie nelle seguenti materie: anatomia: docente e assistente; stile, storia dell'arte e del costume: docente e assistente; tecniche dell'incisione: docente e assistente; scenografia: docente e assistente; pedagogia e didattica dell'arte; estetica;

che il De Filippi è presidente di tutte le commissioni tranne che di quelle di anatomia artistica e scenografia;

che in entrambe compaiono suoi familiari: nella graduatoria di anatomia la moglie Nicole Gravier e il figlio Giampaolo De Filippi, peraltro presenti anche in altre graduatorie;

che la figlia del direttore dell'Accademia di belle arti di Sassari, professor Nicola Maria Martino, è stata posta nella graduatoria di decorazione assistente, avendo già insegnato nell'anno accademico 1995-1996 plastica ornamentale presso l'Accademia di Catanzaro, di cui è direttore il professor Tony Ferro;

che il figlio del già menzionato direttore dell'Accademia di Catanzaro, professor Ferro, avrebbe ottenuto vari incarichi presso l'Accademia di Milano;

che la moglie del direttore dell'Accademia di Foggia, professor Savino Grassi, Francesca Sabba, ha avuto l'incarico presso l'Accademia di Napoli, di assistente di plastica ornamentale;

che il figlio del direttore dell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria, professor Luigi Malice, docente di plastica ornamentale, ha superato un concorso, mentre era ancora studente, per la cattedra di scultura, risultando ventesimo in graduatoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra riportato corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti;

in caso positivo, quali provvedimenti urgenti intenda adottare nei confronti dei suddetti direttori delle Accademie di belle arti citate e degli illeciti comportamenti da questi assunti;

quando s'intenda porre fine a questo scempio delle istituzioni e alla illecita e deprecabile conduzione della cosa pubblica, nonchè ai danni erariali che tutto quanto sopra riportato provoca allo Stato.

(4-05317)

MANFREDI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la Scuola di sanità militare, la quale provvede attualmente alla formazione del personale sanitario della propria Forza armata, ha sede, fin dalle origini nel 1882, a Firenze;

che la sua secolare presenza in quella città ha consentito di creare rapporti di collaborazione con la facoltà di medicina dell'Università di Firenze, garantendo una costante opera di preparazione e aggiornamento dei medici della Scuola, in stretto contatto con il mondo universitario e della ricerca;

considerato:

che, nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate, si prevede la possibilità di trasferire la Scuola di sanità militare dell'Esercito dalla sede attuale di Firenze a quella di Roma;

che da tempo in Parlamento esistono vari progetti di riforma della sanità militare e si va delineando l'opportunità di realizzare un'organizzazione sanitaria interforze, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse,

l'interrogante chiede di sapere:

se il trasferimento della sede della Scuola non sia prematuro, in quanto non risultano ancora fissati i compiti e gli obiettivi dell'Istituto di formazione interforze ed è allo studio la riorganizzazione delle strutture sanitarie delle Forze armate e la creazione della sanità militare interforze;

se, inoltre, il trasferimento non comporti un dispendio di spese inutili, perchè evitabili.

(4-05318)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e delle finanze.* – Premesso:

che la liberalizzazione dell'uso dell'olio combustibile da riscaldamento, avvenuta attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 1995 che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, ha prodotto effetti dannosissimi nell'aria, aumentando l'impatto ambientale e creando una forte disparità fiscale nei costi dell'olio combustibile rispetto ad altri combustibili più puliti;

che l'olio combustibile da riscaldamento era stato precedentemente soggetto a forti limitazioni, sia riguardo alla potenza dell'impatto d'uso sia in relazione agli indirizzi delle autorità locali volte a limitare al massimo le autorizzazioni al suo utilizzo;

che esiste una grave contraddizione che riguarda il costo dell'olio combustibile rispetto al gasolio e al metano, il primo costa infatti 50 lire al litro contro le 500 lire al litro per i secondi; questo significa che usare l'olio combustibile costa la metà rispetto a metano e gasolio;

che nell'attuale situazione le potenzialità di diffusione dell'olio combustibile da riscaldamento risultano essere aumentate consistentemente grazie anche al forte vantaggio fiscale goduto, con evidenti penalizzazioni nei confronti dei tradizionali combustibili da riscaldamento;

che tutto ciò determina gravi conseguenze per quanto riguarda le condizioni ambientali, in particolare nelle grandi aree urbane dove sono aumentati vertiginosamente i livelli di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri; a parità di energia utile nel settore civile l'olio combustibile presenta emissioni che sono, rispetto al metano, 530 volte superiori in termini di anidride solforosa, 3,7 volte superiori per quanto riguarda gli ossidi di azoto e 23 volte superiori per le polveri,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ripristinare con urgenza la possibilità, prevista per i sindaci dei grandi comuni, di autorizzare o meno l'uso di olio combustibile per limitarne l'uso nelle zone maggiormente a rischio;

se non si ritenga opportuno che venga istituita una tassa che ri-stabilisca l'equità fiscale tra olio combustibile e metano, pari ad un costo di 500 lire per tutti.

(4-05319)

MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che alcuni inquilini del parco INADEL di Benevento lamentano una gestione poco limpida da parte della ER spa, in quanto sarebbero richieste dalla società somme di denaro senza giustificazione documentale, notevolmente maggiorate, quali un versamento a titolo di integrazione del preesistente deposito cauzionale o richieste di canoni di locazione già precedentemente pagati;

che per molti mesi sono stati pagati canoni mensili ed oneri accessori da parte degli assegnatari degli alloggi superiori al dovuto per effetto della errata collocazione dei fabbricati in una categoria catastale superiore;

che le richieste per il recupero Istat vengono regolarmente calcolate in percentuale notevolmente superiore a quelle previste per legge,

che tale società non solo risulta debitrice nei confronti degli inquilini di notevoli somme di danaro ma amministra con dubbia legittimità il patrimonio immobiliare di sua competenza,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere affinchè i diritti degli inquilini dell'INADEL siano rispettati.

(4-05320)

IULIANO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la chiesa parrocchiale di Costa di Mercato San Severino (Salerno) danneggiata dal sisma del 1980 rappresenta nel suo impianto seicentesco un immobile di grande valore artistico tanto da essere stata sottoposta a vincolo dalla soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici di Salerno;

che dall'epoca del sisma la chiesa è stata chiusa al culto e nessun intervento per preservarla dal degrado è stato effettuato;

che nei giorni scorsi la situazione della precaria staticità dell'immobile ha indotto il sindaco di Mercato San Severino a emettere un'ordinanza di chiusura della strada prospiciente per garantire l'incolumità pubblica;

che la strada di cui si parla è la strada statale n. 266 Nocerina utilizzata da migliaia di pendolari che sono ora costretti a gravi disagi su percorsi alternativi inadeguati;

che sia la soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici di Salerno che il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli hanno declinato ogni responsabilità e dichiarato la propria impossibilità ad intervenire per carenza di fondi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano valutare l'ipotesi di sollecito intervento per ristabilire il traffico veicolare e pendolare su un'arteria di grande importanza, per stanziare i fondi sufficienti a preservare un immobile vincolato per il suo interesse artistico e per garantire l'incolumità dei cittadini.

(4-05321)

MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, PIERONI, CORTIANA, DE LUCA Athos, SEMENZATO, LUBRANO di RICCO, CARELLA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Considerato:

che si è verificata una lunga serie di omicidi di persone omosessuali, che hanno riguardato negli ultimi tempi alcune città del nostro paese;

che si tratta, come denunciano le associazioni degli omosessuali, di circa 150-200 omicidi l'anno, distribuiti in modo più o meno omogeneo su tutto il territorio nazionale;

che a questi si aggiunge un'analogia serie di suicidi tra ragazzi e ragazze in età scolare, suicidi che appaiono legati al permanere, nella cultura e nella società, di fortissimi pregiudizi verso le persone omosessuali;

che le associazioni omosessuali hanno fatto numerose proposte di intervento al Ministero dell'interno, che sono rimaste senza una risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno intenda intervenire, accogliendo le proposte delle associazioni, in particolare per quanto riguarda una

campagna di prevenzione e di informazione nei luoghi e tra le persone a rischio;

se intenda far sì che le proposte di intervento in tal senso, accolte dal ministro Maroni nel 1994, abbiano finalmente corso;

se non ritenga opportuno, vista la gravità di ciò che sta accadendo, istituire uno speciale gruppo di lavoro presso il Ministero dell'interno, che tenga sotto controllo la situazione e proponga strategie di prevenzione e di informazione.

(4-05322)

BORTOLOTTO, SARTO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Istituto regionale per le ville venete (IRVV) si occupa della conservazione, degli interventi di restauro e, in alcuni casi, dell'acquisizione di ville vincolate per il loro grande valore storico, artistico, architettonico;

che dal novembre 1993 l'IRVV è gestito da commissari nominati dalla regione, dopo che il consiglio di amministrazione è stato sciolto;

che la legge regionale n. 73 del 1979 prevede la possibilità del commissariamento, ma per una durata massima di 6 mesi e non di oltre 3 anni come accaduto;

che negli anni dal 1992 al 1994 all'IRVV sono stati assegnati finanziamenti complessivi per 55 miliardi, 45 dalla legge n. 233 del 1991 e 10 dalla legge finanziaria 1994;

che nel 1994 l'IRVV (gestito allora come oggi da un commissario) anziché finanziare i restauri (non mancano certo le ville da restaurare) avrebbe versato in banca 30 miliardi, che sarebbero tuttora giacenti, senza nemmeno effettuare una seria gara tra le banche per ottenere le migliori condizioni e privilegiando la Cassa di risparmio di Venezia (un investimento pronti contro termine) allora in crisi di liquidità;

che solo successivamente il nuovo commissario (anche questi per la verità trascurando i restauri) effettuò una gara seria per l'aggiudicazione del denaro, che fu vinta dalla Banca popolare di Verona;

che comunque non tutti i 30 miliardi sarebbero giunti alla Popolare;

che dal 1994 ad oggi i restauri di numerose ville, già deliberati da anni, rimangono in attesa dei contributi dovuti per legge, mentre continuano queste operazioni bancarie e si inventano pretesti burocratici per procrastinare i pagamenti;

che questa situazione è favorita dall'assenza di un consiglio di amministrazione;

che il nuovo consiglio di amministrazione è stato eletto più di un anno fa, ma non viene convocato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia consentito, in un momento in cui tutti chiedono di sbloccare i fondi disponibili per favorire l'occupazione, che interventi importanti come i restauri delle ville storiche del Veneto restino bloccati per le esigenze di liquidità di qualche banca;

se la vera ragione per la quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del 1993 non sia stata per caso la voglia di aver mano libera nel gestire i 55 miliardi disponibili;

quali siano le responsabilità del direttore e dei commissari dell'IRVV in questa vicenda;

quanti interventi già deliberati siano fermi a causa di intoppi burocratici e quanti di questi siano chiaramente pretestuosi;

quali interventi i Ministri in indirizzo intendano prendere per garantire l'immediata erogazione dei fondi stanziati;

per quale motivo la regione non provveda alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione dell'IRVV;

se non si intenda disporre una immediata ispezione sull'attività dell'Istituto negli ultimi cinque anni.

(4-05323)

MUNDI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che la giunta comunale di San Severo (Foggia), comune di circa 55.000 abitanti, è composta dal sindaco e, come stabilito dallo statuto, da 6 assessori;

che la nomina dei componenti la giunta è stata effettuata dal sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è stata comunicata al consiglio comunale nella prima seduta ad essa successiva;

che in data 21 marzo 1996 un assessore del predetto comune, con lettera assunta al protocollo comunale nella stessa giornata al n. 7738, ha comunicato le sue dimissioni dalla carica;

che il successivo giorno 22 marzo, con lettera protocollata al n. 7772, il medesimo assessore ha inteso revocare le dimissioni;

che, analogamente a quanto viene praticata per i consiglieri comunali, col nuovo ordinamento comunale in vigore con la legge 8 giugno 1990, n. 142, le dimissioni degli assessori comunali non necessitano di presa d'atto e, pertanto, hanno immediata efficacia e sono irretrattabili con la loro presentazione;

che la legge prevede che in caso di dimissioni di un assessore il sindaco provveda alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio;

che con telegramma del 6 maggio 1996 il prefetto della provincia di Foggia, in riferimento ad un articolo di stampa apparso sulla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 23 marzo 1996, concernente le dimissioni rassegnate dall'assessore comunale Antonio Cerano, invitava il sindaco di San Severo a far conoscere ogni utile notizia e le determinazioni adottate in merito;

che con lettera in data 18 giugno 1996 il prefetto di Foggia sollecitava il sindaco a riscontrare la nota telegrafica suindicata;

che il sindaco di San Severo con lettera dell'8 luglio 1996, protocollo n. 17249, ha risposto alla nota prefettizia specificando testualmente «che l'assessore Censano Antonio aveva provveduto a ritirare le proprie dimissioni due giorni dopo la presentazione delle stesse e che di conseguenza l'assessore medesimo, dopo quella breve

parentesi, ha continuato e continua ad operare ed a collaborare con l'amministrazione»;

che il legislatore non entra nel merito per verificare l'operato e la collaborazione di un assessore ma si limita a dire che un assessore che si dimette non può più, per ovvi motivi, ripensarci,

al solo scopo di dare ai cittadini certezza del diritto, si chiede di sapere:

se la legge n. 142 del 1990 vada applicata rigidamente o se altrimenti siano consentite deroghe;

più propriamente, se il sindaco di San Severo debba revocare l'incarico di assessore ad Antonio Censano provvedendo alla sua sostituzione dandone comunicazione al consiglio;

se in caso di revoca dell'incarico non si ritenga di demandare al prefetto di Foggia l'emanazione di un decreto di sanatoria per tutti gli atti compiuti collegialmente e monocraticamente dal predetto assessore per tutto il periodo in cui non avrebbe più dovuto ricoprire la carica di assessore.

(4-05324)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che lo scrivente ha presentato in data 30 luglio 1996 l'interrogazione 4-01497 in relazione alle case che la SNAM tra il 1953 ed il 1967 ha costruito tra la strada statale n. 9 (via Emilia) e la strada statale n. 415 (Paullese) unitamente al complesso industriale «Metanopoli» e che tale interrogazione non ha ricevuto risposta;

che continua a perpetrarsi una situazione di conflitto fra le famiglie che abitano le case di «Metanopoli» e la SNAM con riferimento al rinnovo del contratto di locazione;

che con la mediazione dell'amministrazione comunale si è instaurato un tavolo di incontro tra l'Associazione inquilini case aziendali ENI e l'Immobiliare Metanopoli, mandataria della società SNAM;

che la trattativa tra l'Associazione inquilini e l'Immobiliare Metanopoli non ha prodotto finora alcun risultato che lasci sperare in una soluzione della controversia;

che è tuttora pendente presso il tribunale di Milano la causa promossa da oltre 500 famiglie per accertare se l'ENI percepì contributi pubblici diretti o indiretti per la costruzione delle case in oggetto;

che nel frattempo è stato varato il dispositivo di legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che, in relazione al patrimonio immobiliare delle «società a prevalente partecipazione pubblica», all'articolo 3, comma 109, garantirebbe condizioni più favorevoli per il conduttore con particolare riferimento alle famiglie a più basso reddito;

che l'Immobiliare Metanopoli ha richiesto al pretore la convalida di sfratto di numerose famiglie e sta continuando ad inviare lettere d'invito a sottoscrivere il nuovo contratto di locazione contravvenendo palesemente i contenuti della suddetta legge, nonostante l'esplicita richiesta avanzata in tal senso da numerosi inquilini;

che numerose famiglie hanno sottoscritto il nuovo contratto sotto la minaccia dello sfratto, ma che ora molte di esse stanno inviando lettere alla proprietà con la richiesta di revisione delle condizioni contrattuali sulla base della legge n. 662 del 1996;

che tale situazione causa gravi tensioni sociali nella comunità cittadina, generando incertezza e angoscia tra le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti;

che il comportamento della SNAM aggrava la già pesante situazione abitativa incombente su di un territorio ad alta densità di popolazione, come è dimostrato dall'attività di coordinamento intercomunale intrapresa dall'assessorato ai servizi sociali del comune di San Donato Milanese per fronteggiare il grave problema della casa conseguente all'introduzione dei patti in deroga,

si chiede di sapere:

se nell'attuazione del programma edilizio in questione vi sia stato il sostegno finanziario pubblico corrisposto sotto qualsivoglia delle forme e dei modi possibili;

quali provvedimenti si intenda adottare per invitare la proprietà a rispettare le disposizioni contenute nella legge n. 662 del 23 dicembre 1996, articolo 3, comma 109, sospendendo e ritirando le richieste di convalida degli sfratti, e se si reputi utile sollecitare la proprietà a ricercare con l'Associazione inquilini ogni soluzione possibile che possa generare certezze alle famiglie nella primaria esigenza rappresentata dalla casa;

se si reputi necessario ed urgente rivedere con una nuova legge la disciplina della locazione degli immobili tenendo prioritariamente conto dei redditi delle famiglie e delle situazioni di tensione abitativa esistenti nelle aree a maggiore densità di popolazione.

(4-05325)

FERRANTE, GAMBINI, PETRUCCI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la CIET spa di Arezzo ha attivato la procedura di mobilità, ai sensi della legge n. 223 del 1991, articoli 24 e 4, di 54 unità di cui 12 operai della filiale di Arezzo, 10 operai della filiale di Fermo (Ascoli Piceno), 13 operai e un impiegato tecnico della filiale di Ascoli Piceno, 12 operai di quella di Poggio Berni (Rimini) e 6 operai della filiale di Lucca;

che la suddetta società afferma che è stata costretta ad assumere tale decisione a causa delle eccedenze strutturali derivanti dalla necessità di realizzare la ristrutturazione delle filiali sopra indicate quali conseguenze di un presunto rilevante calo dei volumi produttivi;

che la situazione denunciata dalla CIET sarebbe dovuta ad una annunciata riduzione delle commesse da parte della Telecom Italia spa per gli investimenti tradizionali sulla rete esistente e anche per effetto di una variazione della tipologia delle nuove reti che intende installare;

che anche l'Enel spa – altro tradizionale committente – a detta della CIET avrebbe in corso una riduzione degli investimenti nel settore in cui opera quella azienda che penalizzerebbe la sua attività in quanto si ridurrebbe il numero delle gare di appalto e verrebbero modificate in peggio le condizioni delle stesse, rendendo di fatto non conveniente la partecipazione alle gare di aziende come la CIET;

che tra l'altro la CIET opera in provincia di Ascoli Piceno dal 1^o settembre 1995, subentrando nei lavori in corso in quella provincia e accollandosi, conseguentemente 113 unità;

che la CIET ha già attivato nella filiale della provincia di Ascoli Piceno la mobilità di 22 unità in data 1^o marzo 1996;

che la mobilità nuovamente richiesta per le filiali di Ascoli Piceno e di Fermo interessa ulteriori 24 unità;

che risulta contrariamente a quanto afferma la CIET, che è in corso un aumento rilevante degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni e che la stessa Telecom non solo ha confermato alle aziende appaltatrici i volumi produttivi per i lavori tradizionali ma avrebbe anche assegnato una notevole quota aggiuntiva di investimenti per tipologie di lavori di nuova tecnologia multimediale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la Telecom e l'Enel abbiano ridotto o intendano ridurre i rispettivi volumi di investimento nei settori e nelle aree geografiche in cui opera la CIET spa;

se non si ritenga immotivate e pretestuose le argomentazioni addotte dalla CIET per giustificare una così pesante mobilità e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano attivare perché ciò non sia consentito.

(4-05326)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il 9 aprile 1997 si è svolta a Roma, nella sede di rappresentanza della società autostrade, la cerimonia di avvio dei lavori per la realizzazione da parte del consorzio Todini- Illbau della galleria di valico della variante che correrà tra Aglio e Canova;

che, nel corso della riunione, il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha denunciato le condizioni di degrado dei viadotti delle autostrade di tutto il territorio italiano, con particolare riferimento al tratto Salerno-Reggio Calabria;

che, secondo stime presentate, ogni anno vengono impegnate somme per interventi di manutenzione di ammontare pari a 5 miliardi per anno;

che le strutture hanno avuto una imprevista riduzione rispetto alla durata media (che è generalmente di 30 anni), e ciò a causa del continuo passaggio di mezzi pesanti;

che in alcune zone sismiche, come la Calabria, il rischio è destinato ad aumentare;

che la concretizzazione dell'ampliamento è auspicabile, in particolare, per la sua rilevante importanza strategica su un territorio già suf-

ficientemente penalizzato a causa di una scarsa e difficolta rete stradale di collegamento interno,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda predisporre interventi che dotino il Sud di infrastrutture adeguate che rispondano alle esigenze di mobilità e di supporto dello sviluppo, previste anche dalle normative europee, finendola con la logica dei continui rinvii se non delle promesse mai mantenute.

(4-05327)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che in alcuni comuni della provincia di Milano (Pioltello, Pessano con Bornago) gli elettori si sono visti recapitare dal messo comunale i certificati elettorali in cui non è bene evidenziata la data del 27 aprile per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale;

rilevato che tale data è riportata nelle indicazioni del seggio elettorale con caratteri poco visibili;

considerato che il mancato giusto risalto della data può indurre l'elettore ad astenersi dal voto accentuando il fenomeno dell'assen-teismo,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre perchè i competenti uffici impartiscano più attente e precise disposizioni, in modo da non confondere i cittadini e impedire loro di esercitare il diritto di voto.

(4-05328)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'interrogazione 4-04417 del 26 febbraio 1997 ha già posto il problema della quasi completa paralisi di ogni attività verificatasi presso la pretura circondariale di Vercelli per la grave carenza sia di magistrati che di personale di cancelleria;

rilevato che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta alla suddetta interrogazione;

considerato che la pretura circondariale di Vercelli risulta, inoltre, essere penalizzata con la soppressione del posto di direttore di cancelleria e di uno dei quattro posti di collaboratore,

si chiede di conoscere, con cortese sollecitudine, data la gravità della situazione, quali necessari provvedimenti si intenda adottare al fine di arginare la particolare situazione di disagio determinatasi a seguito della carenza nei ruoli del personale.

(4-05329)

PIERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'USPI ha denunciato che nell'ufficio spedizioni e smistamento di Roma-Romanina giacciono da circa un mese tonnellate di pubblicazioni periodiche che non sono state ancora smistate, determinando la paralisi della distribuzione delle stampe periodiche;

che il caso sopra menzionato è già stato segnalato dall'USPI all'Ente poste italiane, a codesto Ministero e al Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 marzo 1997, in quanto il blocco nello smistamento continua a procurare danni enormi all'editoria medio-minore, già in crisi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare per risolvere la situazione sopra esposta e se non si ritenga necessario abilitare alle funzioni di smistamento un altro ufficio postale di Roma.

(4-05330)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella mattinata del 14 aprile 1997 la questura di Genova, messa in allarme da una telefonata anonima pervenuta ad un giornale cittadino a proposito di un imminente attentato alla funicolare a cremagliera di Granarolo, ha rinvenuto alcuni candelotti di nitroglicerina collocati a ridosso della strada ferrata;

che la tempestività dell'intervento degli artificieri della polizia non ha consentito che i candelotti di esplosivo venissero collegati con la miccia a rapida combustione trovata a poca distanza dall'ordigno, scongiurando in questo modo una esplosione che avrebbe potuto provocare una tragedia;

che sempre nella stessa giornata è pervenuta allo stesso giornale una seconda telefonata anonima che ha preannunciato un altro attentato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se gli accertamenti in corso da parte della polizia abbiano portato ad individuare i responsabili dell'attentato nonchè a far luce sul movente;

quali provvedimenti siano stati adottati per contrastare il ripetersi di nuovi attentati e per garantire l'incolumità dei cittadini.

(4-05331)

VELTRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con decreto ministeriale dal Ministro dell'interno del 30 settembre 1993 vennero stabiliti i parametri in base ai quali un ente locale poteva essere dichiarato strutturalmente deficitario;

che con successivo decreto ministeriale del 9 giugno 1994 veniva modificato il parametro riguardante le spese per il personale;

che tale parametro veniva ulteriormente modificato con decreto ministeriale 9 marzo 1996 e considerato sempre preponderante tanto che gli enti sono considerati strutturalmente deficitari nel caso in cui le spese per il personale superano il 50 per cento delle spese correnti;

che tale valutazione è fortemente penalizzante per le comunità montane che, vivendo di finanza derivata per oltre l'80 per cento e con trasferimenti mirati al pagamento delle competenze del personale, si trovano automaticamente in pre-dissesto, non potendo, come altri enti locali, attivare la leva della autonomia impositiva;

che tale pre-dissesto, per come strutturalmente classificato, colpisce anche quegli enti che da anni presentano un consistente avanzo amministrativo e sono finanziariamente solidi;

che la questione assume particolare rilievo nelle comunità montane meridionali, per ovvi motivi economici e sociali;

che sarebbe opportuno, per la specificità delle comunità montane, considerare per queste il parametro delle spese per il personale alla stregua degli altri parametri contenuti nei decreti ministeriali citati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario un approfondito esame del problema citato in premessa, al fine di emanare misure che tengano conto della particolare situazione delle comunità montane considerando per questi enti il parametro del personale alla pari degli altri parametri.

(4-05332)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che diverse centinaia di cittadini della provincia di Brindisi stanno fortemente protestando nei confronti del Consorzio di bonifica dell'Arneo;

che detta protesta è giustificata dalla notifica, da parte del Consorzio dell'Arneo, del pagamento di una imposta per le opere di bonifica nelle campagne;

che i cittadini in questione non sono proprietari di terreni agrari e comunque non hanno ricevuto alcun tipo di beneficio dall'attività del Consorzio dell'Arneo;

che l'incredibile balzello si riferisce ad immobili ubicati nel centro cittadino di Brindisi e di altri comuni della provincia;

che ciò è avvenuto in quanto il Consorzio dell'Arneo, per individuare i contribuenti, ha utilizzato vecchie mappe catastali relative a terreni agrari da anni divenuti centri urbani con case e palazzi;

che la potestà impositiva è derivata al Consorzio dell'Arneo dalla legge regionale n. 54 del 1980 e che la situazione attuale è stata avallata dal precedente consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995;

che anche molti proprietari di terreni agrari della provincia di Brindisi già da tempo contestano il pagamento dell'imposta «pro Arneo» in quanto il Consorzio in questione non ha mai messo in opera nelle zone che li riguardano alcun tipo d'intervento;

che il suddetto Consorzio di bonifica marginalmente negli anni scorsi si è occupato della provincia di Brindisi;

rilevato che la Cassazione ha recentemente dichiarato illegittimi i tributi imposti ai cittadini che non godono di benefici legati agli interventi di bonifica,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente intervenire:

a) presso il Consorzio di bonifica dell'Arneo e la regione Puglia affinchè siano sospese e poi revocate le richieste di pagamento nei confronti di cittadini che non sono proprietari di terreni agricoli ed anche nei confronti di quanti non ricevono alcun beneficio;

b) ai fini della predisposizione di una circolare o di un apposito provvedimento legislativo che dia applicazione alla sentenza della Cassazione, in modo che il contributo ai Consorzi di bonifica sia dovuto soltanto quando vi siano diretti benefici per i cittadini.

(4-05333)

DE CORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che il direttore generale della RAI Franco Iseppi, ascoltato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (audizione del 5 marzo 1997) ha dichiarato che «per il personale giornalistico si sta procedendo all'assunzione dei precari inseriti nelle liste»;

che al contrario l'azienda radiotelevisiva di Stato starebbe procedendo all'assunzione di giornalisti che oltre a non risultare precari non sarebbero né personalità del mondo del giornalismo né, provenendo dalla carta stampata, avrebbero profili professionali con alta specializzazione nel settore radiotelevisivo;

che in particolare presso la testata diretta dal dottor Morrione sarebbe arrivato un nuovo capo redattore proveniente dal quotidiano «La Repubblica»; presso il giornale radio RAI, diretto dall'ex vice direttore de «Il Messaggero» Paolo Ruffini, sarebbero stati assunti due giornalisti che non risulterebbero essere precari dell'azienda in quanto avrebbero avuto un solo contratto di sostituzione per pochi mesi secondo gli accordi stipulati con gli ordini regionali della stampa per i professionisti disoccupati;

che i due giornalisti sopradetti, inoltre, proverebbero uno dal quotidiano «L'Unità» e l'altro dal quotidiano «Il Popolo»;

che in particolare il secondo, pur essendosi sempre occupato di informazione politica, sarebbe stato assunto dal direttore Ruffini presso la redazione sportiva del GR1 in aperta violazione dell'articolo 6 del contratto;

che inoltre, sempre presso la redazione del giornale radio RAI, sarebbe stato assunto con contratto (articolo 2) un dipendente proveniente da emittenti radiofoniche private, in aperta violazione ancora una volta degli accordi corsi tra il sindacato dei giornalisti e la RAI secondo i quali «nessun nuovo contratto sarà stipulato se prima non saranno contrattualizzati tutti i collaboratori precari storici della RAI»;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:

se e quali risoluzioni intenda adottare al fine di rendere operative le decisioni e gli accordi assunti con l'Usigrai;

se e quali risoluzioni intenda adottare al fine di tutelare e quindi favorire l'inserimento nell'organico RAI di tutti i precari veri e «storici» dell'azienda medesima;

se e quali provvedimenti intenda adottare al fine rendere «trasparente» l'operato dell'azienda radiotelevisiva pubblica.

(4-05334)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che alcuni locali del teatro San Carlo di Napoli stanno per essere destinati, con parere favorevole della soprintendenza ai beni architettonici e ambientali di Napoli, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, al «Circolo dell'Unione», antico sodalizio di nobili e alta borghesia, che li occupa dal 1863;

che il predetto Circolo è attrezzato con cucine e ristorante che, oltre ad inondare dell'odore di ragù il teatro anche durante le rappresentazioni, sono obiettivamente possibili focolai di incendi (si ricordi, per tutti, quello del 1816 che distrusse il teatro stesso);

che il maestro Roberto De Simone, direttore del conservatorio di musica di Napoli e illustre regista dell'allestimento de «Le convenienze e le inconvenienze teatrali», opera rappresentata in occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Gaetano Donizetti, ha chiesto il trasferimento delle cucine del suddetto «Circolo dell'Unione» per motivi di sicurezza e che appelli in tale direzione sono stati lanciati anche dal presidente regionale di «Italia nostra», dottor Guido Donatone, e da numerosi spettatori,

si chiede di sapere se, data la incompatibilità sostanziale tra la preminente attività artistico culturale del teatro San Carlo e l'accessoria attività culinario-ristorativa del «Circolo dell'Unione», il Ministro in indirizzo, oltre ad opporsi al parere favorevole al circolo, non intenda sfrattarlo dal primo piano del teatro per preminenti motivi di interesse collettivo e utilizzare i locali, liberati dalla pericolosa attuale presenza, perché ospitino il museo e l'archivio del massimo teatro lirico napoletano assecondando un movimento di opinione di intellettuali, costituitosi in comitato, cui aderiscono, tra gli altri, Riccardo Muti e il regista Franco Rosi.

(4-05335)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dall'indagine specialistica della studiosa italiana Maria Antonietta Rizzo della soprintendenza dell'Etruria meridionale è risultato che dal «bollettino» che il Paul Getty Museum di Malibù pubblica periodicamente appaiono costantemente nuove acquisizioni di frammenti di vasi etruschi provenienti da un generico «European art market»;

che i frammenti sono migrati negli Stati Uniti d'America un po' alla volta per ricomporsi poi nelle vetrine del Museum secondo una collaudata tecnica usata dai «tombaroli», che, talvolta, usano rompere vasi interi per facilitare l'esportazione clandestina e restaurarli, ricomponendoli, una volta passate le frontiere (V.L. Perticarari e A.M. Giuntani, «I segreti di un tombarolo», Rusconi edizione 1986, pagina 209);

che di molti vasi etruschi esposti all'estero non si conoscono le modalità di acquisizione, come quelli finiti nella collezione Cahn di Basilea tra il 1977 e il 1989, nel Paul Getty Museum tra il 1977 e il 1990, al Metropolitan Museum di New York tra il 1972

e il 1989, ai quali va aggiunta la Kylix Onesinos ed Euphronios finita a Malibù;

che è stato confermato che tutti i sopra citati reperti archeologici sono usciti da scavi clandestini;

che, tra l'altro, il Metropolitan Museum di New York ha sempre rifiutato alle autorità italiane di verificare l'appartenenza al celebre vaso di Euphronios raffigurante la morte dell'eroe Sarpedone di certi frammenti non figurati che vennero rinvenuti nella tomba di Cerveteri dalla quale si ritiene sia stato trafugato (si veda la notizia del «Corriere della sera» del 23 febbraio 1997, pagina 20);

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano porre energicamente la questione della legittimità dell'appartenenza delle opere d'arte suddette agli Stati notoriamente destinatari del traffico clandestino di reperti archeologici ed in particolare alle autorità degli Stati Uniti d'America.

(4-05336)

SCHIFANI. Al Ministro delle finanze. – Premesso:

che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo, che da molti anni operava in locali assolutamente inadeguati, malsani, insufficienti sia per il personale che per i contribuenti, lo scorso anno è stato trasferito da via Malaspina a via Bentivegna, in un centro di dimensioni alquanto ridotte e quindi anch'esso non adatto al ricevimento del pubblico, dando luogo a preoccupanti e frequenti manifestazioni di insofferenza che a volte hanno assunto rilevanza di ordine pubblico;

che la direzione regionale delle entrate, forse nell'intento di sopperire ai summenzionati gravi disagi del personale e dei cittadini, ha in parte trasferito l'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il centro di servizio di via Roentgen, in una zona periferica della città, utilizzando per l'archivio un locale originariamente destinato a mensa per il personale ivi impiegato;

considerato:

che l'improvviso incremento di personale e di pratiche ha ovviamente creato gravissimi disagi in una struttura progettata e realizzata, anche dal punto di vista logistico, in funzione di particolari processi di elaborazione informatica e con un numero di addetti proporzionato;

che il disagio è anche dei dipendenti recentemente trasferiti e dei contribuenti, molti dei quali provengono dalla provincia e quindi sono costretti a lunghi spostamenti verso una zona della città mal servita dai mezzi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga ormai urgente ed improcrastinabile adottare opportuni provvedimenti al fine di favorire un dialogo tra l'amministrazione finanziaria ed il cittadino contribuente e potenziare l'attività di accertamento e di controllo nei confronti degli evasori fiscali;

se non si giudichi inoltre necessario predisporre l'apertura di nuovi centri tributari, organizzati in modo adeguato dal punto di vista architettonico e del personale, ubicati in provincia di Palermo,

nei centri con elevato numero di contribuenti, in cui possano agevolmente confluire gli utenti dei paesi limitrofi.

(4-05337)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in un convegno organizzato dall'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare tenutosi a Roma il 21 febbraio 1997 la presidente della sezione laziale, Ileana Argentin, ha riconosciuto la disapplicazione della legislazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compresa la legge 9 gennaio 1989, n. 13, che estende l'obbligo dell'abbattimento anche agli edifici privati;

che le barriere architettoniche bloccano non solo i portatori di *handicap* fisici così come definiti dall'articolo 2 del programma «Helios II» deciso dal Consiglio delle Comunità europee del 25 febbraio 1993 ma anche i bambini, gli anziani, i portatori di *handicap* temporanei fino alle mamme con i passeggini o portatrici di mercanzia per consumi domestici;

che l'Italia è decisamente in ritardo rispetto alle nazioni dell'Europa settentrionale, del Canada, degli Stati Uniti d'America, nonostante abbia una delle migliori normative in materia che, però, di fatto, non è mai stata messa in pratica o messa in pratica con soluzioni parziali, improvvisate, pasticciate e costose;

che il Consiglio delle Comunità europee con conclusioni del Consiglio e dei Ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio il 14 maggio 1987 ha ribadito la necessità di raggiungere la massima integrazione dei minorati nelle scuole anche con l'eliminazione degli ostacoli materiali;

che il medesimo Consiglio, in data 31 maggio 1990, al fine di agevolare l'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale, ha deciso, con risoluzione, l'adeguamento della regolamentazione vigente e l'organizzazione dell'istruzione in modo da eliminare gli ostacoli strutturali all'integrazione;

che la disapplicazione della normativa vigente costringe in Italia i minorati e gli handicappati ad una vita di segregazione domestica-raramente si vedono in giro – con gravi ripercussioni sulla vita familiare e che tutto questo stride drammaticamente con quanto è dato di osservare negli Stati dove la legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è stata attuata e l'handicappato di qualsiasi natura si vede – soprattutto si vede – normalmente integrato nella vita sociale della Comunità con un notevole miglioramento della qualità della vita stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di impegnarsi all'applicazione della normativa vigente, integrata con la normativa comunitaria, per quanto riguarda sia l'edilizia pubblica (Ministeri, scuole, uffici postali, mezzi di trasporto e di comunicazione, telefoni, bagni pubblici, impiantistica, alberghi, ascensori, scale, scalette e scalinate di vario genere, il superamento delle quali costituisce una vera tragedia personale, viabi-

lità pubblica e privata e tutte le infrastrutture che quotidianamente vengono usate per una normale vita di relazione) che l'edilizia privata, decretando – con obbligo sanzionato – per quest'ultima l'inserzione di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche nei regolamenti condominiali così come è stato fatto per l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza in modo da far considerare persone normali e non diverse tutti coloro i quali si sono dovuti rassegnare a meno fortunate condizioni fisiche e di vita, tanto più se considerati – oltre che nella quotidianità – in previsione dei futuri impegni fortemente collettivizzanti come il Giubileo del 2000 e le probabili Olimpiadi del 2004.

(4-05338)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, secondo quanto risulterebbe all'interrogante, Costanzo Bonotti, profugo dalla Somalia, di padre italiano e madre somala, impiegato presso il Ministero dell'interno con funzioni di operatore amministrativo, responsabile ufficio copia – operatore cifra – presso la Divisione affari sociali – servizio cittadinanza, affari speciali e patrimoniali, è stato denunciato, il 31 gennaio 1997, per millantato credito ed usurpazione di titoli;

che il 27 gennaio 1997, alle ore 14 circa, in via Tiburtina, Bonotti è stato bloccato da una volante della Polizia di Stato, targata B1618, con a bordo gli agenti Fabio Cataldi, Marco Stabile e Mario Tiburzi;

che gli agenti gli hanno contestato il fatto che l'ultimo numero della targa della moto risultava coperto da un adesivo e quindi illeggibile; il Bonotti ha immediatamente chiesto scusa agli agenti informandoli, altresì, di essere già stato vittima di analoghi fatti avvenuti all'interno del Viminale;

che gli agenti hanno contestato, inoltre, a Bonotti, l'affermazione «colleghi» usata da questi al momento della presentazione del tesserino passi del Ministero in quanto impiegato civile del Ministero e non un poliziotto;

che gli agenti hanno costretto Bonotti a condurli nella propria abitazione per controllare la patente di guida dal momento che il documento era stato dimenticato; gli agenti hanno, a questo punto, contestato le anomalie circa la data di nascita riportate sulla patente di guida dell'auto, sulla patente di guida della motocicletta e sul documento del Ministero dell'interno;

che, accompagnato al Commissariato Sant'Ippolito (piazza Bologna), Bonotti ha ripetutamente, ma invano, tentato di dare spiegazioni; gli è stato impedito di parlare con il funzionario di turno e da parte degli agenti sono venute minacce e frasi offensive, come, ad esempio: «Tu sei un tipo pericoloso e dal Ministero ti devono cacciare» e «È giusto che il tuo posto di lavoro lo prenda uno dei nostri», «Perchè sei venuto in Italia e chi ti ha fatto entrare? Come hai acquistato la cittadinanza italiana? Chi ti ha fatto entrare al Ministero?»;

che la lettera della questura di Roma, inviata anche al Ministero, è stata inserita nel fascicolo personale di Bonotti e trasmessa alla Commissione di disciplina, non solo pregiudicando eventuali avanzamenti di carriera, ma mettendo a rischio anche lo stesso posto di lavoro;

che, all'interno del Viminale, spesso si registrano, verso i dipendenti di colore, episodi di intolleranza da parte di impiegati e poliziotti; lo stesso Bonotti ha dovuto chiedere di cambiare stanza perché il collega non perdeva occasione per rinfacciare ai «neri» di usurpare lavori destinati ai «bianchi», affermando altresì che l'unica mansione che possono svolgere gli africani è quella di facchino,

si chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per tutelare la dignità dei cittadini di colore che si trovano nel nostro paese;

come intenda intervenire per far sì che, come in questo caso, cittadini italiani a tutti gli effetti non vengano discriminati solo per il colore della pelle, non subiscano angherie sul posto di lavoro e non vengano messi in condizioni di abbandonare un impiego per il razzismo e la xenofobia che li circonda.

(4-05339)

PALOMBO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che il decreto ministeriale 6 aprile 1990 recante «Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni» ha suddiviso il territorio nazionale in aree telefoniche urbane, raggruppandole in settori, distretti e compartimenti;

che il raggruppamento di aree urbane in settori, di settori in distretti e di distretti in compartimenti viene determinato in relazione alla loro «situazione geografica», nonchè all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola area con l'esterno;

che il distretto di Roma comprende 12 settori, tra cui quelli di Roma, Albano Laziale, Anzio, Pomezia e Velletri;

che le comunicazioni in teleselezione avvengono tra abbonati appartenenti a settori diversi;

che ai fini dell'applicazione della tariffa le distanze vengono misurate in linea d'area tra i centri dei due settori interessati;

che, per quanto sopra, le comunicazioni telefoniche tra il settore di Albano (comprendente i comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino e Nemi), il settore di Velletri (comprendente i comuni di Velletri e Lariano), il settore di Anzio (comprendente i comuni di Anzio e Nettuno), il settore di Pomezia (comprendente i comuni di Ardea e Pomezia) ed il vicinissimo centro urbano di Roma sono considerate in teleselezione, nonostante che le attività di ordine sociale ed economico di detti comuni siano pienamente compenetrate nel territorio metropolitano della città stessa;

che l'obbligo della tariffa telesellettiva comporta per le famiglie e per le attività produttive residenti in quei comuni un notevole aggravio di spesa, dato che nella fascia oraria di punta per un

minuto di conversazione la tariffa applicata è dieci volte quella urbana;

che il comune di Campoleone risulta appartenere in parte al distretto e settore telefonico di Latina ed in parte al settore telefonico di Albano, applicandosi in questo modo la tariffa prevista per la teleselezione anche nell'ambito dello stesso comune;

che, a titolo di esempio, nonostante il comune di Genzano sia a soli nove chilometri da Velletri, per le comunicazioni tra i due comuni la tariffa è quella prevista per la teleselezione, appartenendo al settore di Albano l'uno ed a quello di Velletri l'altro;

che il decreto ministeriale del 28 febbraio 1997 recante «Tariffe telefoniche nazionali» ha lasciato pressochè invariati i ritmi di conteggio degli scatti durante le comunicazioni in teleselezione, soprattutto nelle fasce orarie di lavoro;

che l'articolo 14, punto *b*), del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni prevede l'introduzione di nuovi criteri tariffari che dovranno favorire le comunicazioni tra aree contingue,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare idonei provvedimenti al fine di eliminare una tale sperequazione e considerare primarie le esigenze dell'utenza, anche alla luce della grave crisi economica che attraversa il nostro paese.

(4-05340)

DE GUIDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge 11 febbraio 1992, n. 151, stabilisce che le graduatorie del concorso a cattedre, indetto con decreto ministeriale del 23 marzo 1990, erano prorogate d'ufficio anche per l'anno scolastico 1992-93;

che la successiva legge del 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, proroga le graduatorie del concorso per l'anno scolastico 1993-94;

che tale proroga veniva reiterata anche per l'anno scolastico 1994-95 per effetto dell'articolo 5 della legge del 19 luglio 1993, n. 243;

che l'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, proroga la validità delle graduatorie suddette anche per gli anni scolastici successivi al 1994-95;

che l'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria per il 1995) proroga di un ulteriore anno scolastico le graduatorie dei consorzi per titoli ed esami e ammette a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite;

che l'articolo 23 della legge 29 dicembre 1995 (legge finanziaria per il 1996) proroga di un altro anno scolastico le graduatorie dei corsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;

che, per effetto delle normative vigenti, ai docenti idonei del concorso a cattedre per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale del 23 marzo 1990 spettano le cattedre che vanno dall'anno scolastico 1989-90 all'anno scolastico 1995-96 fintanto che non dovesse essere bandito un nuovo concorso a cattedre;

che il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288 (cosiddetto decreto «mangiaclassi»), ha sottratto migliaia di cattedre per l'anno scolastico 1993-94, come riconosciuto dalla sentenza del TAR del Lazio n. 721 del 23 settembre 1993;

che l'articolo 401, comma 11, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami;

che tale situazione ha aperto contenziosi col Ministero della pubblica istruzione, ha provocato profondo disagio e disparità di trattamento tra i docenti in attesa di nomina, ha prodotto spreco di risorse intellettuali a carico dei docenti, constringendoli a sottoporsi a nuovi, ma vani, tentativi di inserimento nella scuola, con conseguente dispendio economico per la collettività,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per il rispetto delle normative citate che permetterebbero la restituzione di tutte le cattedre accantonate ed il mantenimento del posto con riserva, dopo la cancellazione delle graduatorie, ai docenti utilmente collocati in esse;

per quali ragioni non venga pienamente applicato il comma 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che renderebbe possibile che le graduatorie citate diventino ad esaurimento per i docenti collocati in esse;

se si ritenga possibile bandire il prossimo concorso a cattedre per le sole graduatorie esaurite relativamente ad ogni singola provincia;

se non si ritenga giusto attivare le procedure per la compilazione di una graduatoria nazionale degli idonei ai concorsi sopra citati, come per la graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 426 del 1988, che consentirebbe un evidente risparmio finanziario, una maggiore razionalizzazione delle risorse intellettuali, una maggiore funzionalità nell'utilizzo dei posti e una concreta risposta al crescente disagio dei docenti idonei e alle loro legittime aspettative;

per qual ragioni, nella legge finanziaria per il 1997, il Ministro in indirizzo non si sia espresso su una questione così spinosa;

quali misure si intenda adottare, relativamente ai concorsi sopra citati, per razionalizzare la finanza pubblica.

(4-05341)

FILOGRANA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che il Ministero del lavoro in data 17 marzo 1997 ha emesso una circolare che estende «le agevolazioni contributive previste per il lavoro subordinato a tempo parziale (articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984), trovando applicazioni anche con riguardo ai soci di cooperative di produzione lavoro che prestino la loro attività sociale con orario ridotto, nell'osservanza delle condizioni prescritte dal comma 2 del citato articolo 5»;

che tale circolare fa seguito ad una sentenza della Cassazione, sezione lavoro, del 22 gennaio 1997;

tenuto conto che l'INPS in data 26 marzo 1997 ha emesso una circolare (n. 78) in cui si afferma, tra l'altro, che la disposizione ministeriale del 17 marzo 1997 non deve riguardare i soci lavoratori delle cooperative produzione lavoro a tempo parziale;

considerato che il numero dei lavoratori a tempo parziale esclusi dalle agevolazioni previste dalla circolare del Ministero del lavoro e poi «annullata» dall'INPS assomma a 106.000 unità (dati censiti dallo stesso INPS) e i mancati introiti per l'istituto di previdenza sono quantificabili in 500 miliardi l'anno;

tenuto conto inoltre che detti lavoratori, nella realtà, assommano ad oltre 300.000 unità e in considerazione del lavoro nero in questo particolare settore il mancato introito è di 1.500 miliardi l'anno; se si considerano infine i versamenti tributari non effettuati da parte delle imprese e le ritenute fiscali sul lavoratore il danno provocato allo Stato dalla circolare dell'INPS è di ben 3.000-3.500 miliardi l'anno,

si chiede di conoscere:

i motivi per cui l'INPS ha di fatto «annullato» la circolare del Ministero del lavoro;

se questa decisione dell'istituto di previdenza non sia stata «telecomandata» dai sindacati (in particolare la CGIL) che combattono l'introduzione di norme flessibili, perchè fanno loro perdere gettito e potere, anche a costo di penalizzare le casse dello Stato e i lavoratori più precari del sistema;

quali provvedimenti abbia adottato il Ministro del lavoro dopo che l'INPS ha neutralizzato l'effetto di una circolare del suo Dicastero.

(4-05342)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il «Giornale di Sicilia» del 13 aprile 1997 ha pubblicato una allarmante intervista al dottor Angelo Ventura, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Gela, che ha denunciato la intollerabile situazione di sostanziale assenza della giustizia e dello Stato in quel territorio;

che la procura della Repubblica di Gela che ha competenza su un territorio «popolato da ferociissime bande che si contendono a suon di pallottole il controllo dei traffici, il monopolio della droga, la ricchezza del racket. Un pezzo di Sicilia a perdere con poche speranze di rinascita» è rimasta presidiata dal solo procuratore capo da quando i due sostituti procuratori sono stati trasferiti, a domanda, «lontani dall'inferno»;

che da poco tempo è applicato per quattro giorni la settimana un magistrato proveniente da Caltanissetta che non è sempre lo stesso, il che comporta ovvi, notevoli disservizi e affievolimento della potenzialità lavorativa;

che sono pendenti avanti la sezione penale del tribunale ben 630 procedimenti di cui 130 per reati di mafia, 40 dei quali con decine di imputati per un totale di circa 1.500 presunti affiliati alle cosche in attesa di giudizio;

che ogni mese, mediamente, pervengono al tribunale 25 nuovi procedimenti che vengono messi a turno senza grandi speranze di poter essere celebrati;

che diversi processi in fase di definizione sono stati nel recentissimo passato sospesi e iniziati da principio a seguito di trasferimento in altre sedi di alcuni componenti del collegio, malgrado il tempestivo – ma inutile – intervento del procuratore Ventura presso il Consiglio superiore della magistratura perché sospendesse, sia pure per pochi mesi, il trasferimento per consentire la definizione dei procedimenti già incaricati,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere con l'urgenza che il caso richiede per soddisfare la domanda di giustizia che anche in quel territorio nazionale lo Stato ha l'obbligo di garantire;

se l'esodo dei magistrati da quell'ufficio giudiziario senza sostituzioni effettive abbia altre ragioni e/o preluda alla prossima soppressione dello stesso dopo soli sei anni dalla sua istituzione.

(4-05343)

BONAVITA, BERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sulla stampa sono apparse notizie allarmanti sulla situazione economica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

che, più precisamente, il bilancio 1995, l'ultimo disponibile ed il primo «consolidato» della storia dell'Istituto, si è chiuso con 14 miliardi di perdite, mentre i debiti hanno raggiunto, a 1.600 miliardi, il livello del fatturato;

che la gestione è stata sottratta al consiglio di amministrazione che non conosce costi e motivazioni delle decisioni, non è stato neanche in grado di esercitare controlli e verifiche e, tra l'altro, non è stato convocato per quasi un intero anno, mentre per legge dovrebbe riunirsi una volta ogni tre mesi;

che sono peggiorati i conti delle controllate ed in particolare:

a) la Naco International di Terni nel 1995 ha fatturato 48 milioni ma ha sostenuto costi per oltre 500 milioni;

b) molte altre società controllate si ritrovano con un capitale progressivamente eroso dalle perdite, senza che siano state fatte le dovute svalutazioni per mascherare la reale situazione economica;

c) l'ultimo grande piano di investimento industriale di 100 miliardi per rilanciare lo stabilimento di Foggia si è rivelato un vero e proprio fallimento;

considerato che il Ministro del tesoro ha da tempo nominato un *advisor* per avere una chiara visione sulla situazione economica

dell'Istituto poligrafico e relative controllate, i cui lavoratori sono sempre più allarmati dalle notizie apparse sulla stampa,

si chiede di sapere:

se e quanto sopra riportato corrisponda al vero e, in tal caso, quali provvedimenti il Ministro del tesoro intenda assumere per cambiare pagina nella gestione dell'Istituto;

a quali conclusioni sia giunto l'*advisor* dopo aver effettuato la riconciliazione dei conti.

(4-05344)

BONAVITA, PREDA, GAMBINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che ampi territori della Romagna, in particolare delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, sono stati colpiti nella notte tra l'8 e il 9 aprile 1997 da un eccezionale evento calamitoso provocato da vento nordico con repentino abbassamento della temperatura sotto lo zero (da meno 5 a meno 7 gradi centigradi) e da gelate straordinarie che hanno colpito numerose colture già in avanzato sviluppo vegetativo;

che in particolare le produzioni frutticole e viticole hanno subito ingenti danni che hanno comportato mediamente la perdita del 50 per cento, con punte del 100 per cento, del prodotto;

che il danno, dalle prime stime effettuate, raggiunge entità preoccupanti per i produttori agricoli, per le loro imprese e per le cooperative, per gli impianti di lavorazione e commercializzazione, nonché per i livelli occupazionali e per i settori collegati all'indotto dell'agricoltura,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda promuovere una rapida iniziativa assieme alla regione Emilia Romagna per valutare l'entità dei danni e attuare tutte le possibilità di intervento predisponendo adeguati e straordinari trasferimenti nel Fondo di solidarietà nazionale come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per limitare i gravi danni subiti dalle imprese agricole che già hanno registrato un'annata difficile nel settore ortofrutticolo, che ha fatto registrare il dimezzamento della produzione linda vendibile;

se il Ministro delle risorse agricole e forestali, in seguito al carattere e alle conseguenze di questa calamità, non preveda una riforma dell'articolo 3 (punto *f*) della succitata legge n. 185 del 1992 e della legge n. 380 del 1996 sui meccanismi e sui parametri di riduzione (oggi eccessivi al 35 per cento) per i conferimenti alle strutture di lavorazione e commercializzazione.

(4-05345)

BEDIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che la casa circondariale di Belluno ospita detenuti sottoposti a grande sorveglianza ed a particolare regime trattamentale;

considerato:

che secondo i dati messi a disposizione dal coordinamento Cisl-Fip polizia penitenziaria, al 31 gennaio 1997 il personale in servizio doveva recuperare complessivamente 2415 giorni, di cui 1913 giorni di congedo ordinario per l'anno 1996, 390 giorni di riposi settimanali accumulati, 112 giorni di riposo compensativo per ore straordinarie accumulate e non retribuite per esubero del monte ore individuale mensile (40 ore);

che il personale di polizia fruisce in media di un riposo settimanale ogni 10-15 giorni circa e che alcune unità usufruiscono del riposo settimanale ogni 20-24 giorni;

che tuttora mensilmente si accumulano 260 ore di straordinario non retribuito perchè eccedente il monte ore consentito;

osservato:

che in questa situazione non viene applicato l'accordo-quadro sull'organizzazione del lavoro per il personale di polizia penitenziaria siglato il 24 luglio 1996;

che all'interno della casa circondariale di Belluno restano quotidianamente scoperti almeno il 10 per cento dei posti di servizio essenziali;

che questa scopertura determina condizioni di insicurezza per il personale che a stento quasi quotidianamente si trova a respingere tentativi di prevaricazione da parte dei detenuti con gravi rischi per la sicurezza e l'ordine dell'istituto:

constatato che la situazione, secondo quanto affermato dalla rappresentanza sindacale, era stata segnalata con un esposto del 28 settembre 1995 a tutti i vertici dell'amministrazione penitenziaria, alla procura della Repubblica e al prefetto di Belluno,

si chiede di sapere:

se l'amministrazione penitenziaria abbia provveduto ad informare della situazione il Ministero;

quali soluzioni gli organi della Repubblica abbiano eventualmente suggerito;

se non si preveda un immediato aumento del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Belluno, in modo da superare alla radice la situazione di riduzione dei diritti individuali dei sudetti lavoratori e di pregiudizio per la sicurezza dell'istituto.

(4-05346)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00932, del senatore Russo Spena, sull'intercettazione di clandestini di etnia curda all'interno dell'area portuale di Trieste;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00930, del senatore Mulas, sulla situazione degli ispettorati del lavoro;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00926, del senatore Monteleone, sui medici radiologi.

